



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
Commissione "Qualità e Sicurezza"

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RACCOLTA
SENTENZE

Francesco Di Mauro
Antonio Distefano
Enzo Livio Maci
Michele Scacciante



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
Commissione “Qualità e Sicurezza”

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Francesco Di Mauro
Antonio Distefano
Enzo Livio Maci
Michele Scacciante

INDICE

PREFAZIONE	8
INTRODUZIONE	10
CONCLUSIONI	13
RACCOLTA SENTENZE	14
Il RSPP è responsabile dell'infortunio per non aver individuato nella valutazione dei rischi specifiche e dettagliate misure di sicurezza	15
Non vi è un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, ma una volta che sono stati forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e si è adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della rispettiva posizione di garanzia, non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore	16
Responsabilità per non avere fornito al lavoratore idonea formazione, per non avergli fornito idonei dispositivi di protezione, per non avere provveduto all'individuazione dei fattori di rischio incidenti sulle attività di lavoro svolte dai lavoratori, per non avere elaborato le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza ad essi correlati, per avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai dispositivi di sicurezza	20
Responsabilità per aver omesso di segnalare ed evidenziare le metodiche corrette per intervenire in sicurezza su attrezzature da lavoro	22
Il RSPP, pur non essendo destinatario in prima persona di obblighi sanzionati penalmente, è destinatario di obblighi giuridici	23
Responsabilità per aver omesso di segnalare a tutti i preposti i pericoli connessi alla effettuazione dei lavori senza l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione e senza il rispetto delle procedure indicate nel libro di istruzioni	25
Colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell'imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio	27
La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella del delegato per la sicurezza	29
RSPP corresponsabile con il datore di lavoro in caso di infortunio	31
RSPP non responsabile dell'infortunio se, oltre all'incarico, non ha ricevuto anche delega scritta in materia di trasferimento di obblighi in capo al datore di lavoro	33
RSPP corresponsabile dell'infortunio mortale di un lavoratore insieme a datore di lavoro e dirigente	35
Il datore di lavoro e il RSPP sono colpevoli di non aver attuato delle misure di prevenzione adeguate	36
Il datore di lavoro è colpevole di non aver dotato il lavoratore dei DPI e di non averlo formato e informato, la nomina del RSPP è stata considerata irrilevante	38
Il RSPP è responsabile dell'infortunio per non aver informato e istruito un lavoratore per un rischio grave e specifico	40
Il RSPP è responsabile dell'infortunio per difetto di vigilanza e mancata formazione dei lavoratori	41
Il RSPP è ritenuto non colpevole in quanto la manomissione che ha portato all'infortunio risale a un'epoca antecedente all'ultima verifica, a seguito della riunione periodica della valutazione dei rischi, per cui non gli si poteva addebitare una mancata valutazione del rischio in ragione di una superficiale verifica delle modalità esecutive del lavoro	43

Il RSPP è ritenuto colpevole di aver omesso di individuare e valutare i rischi e le necessarie misure per la sicurezza e, comunque, di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la fonte di pericolo	44
Il RSPP è ritenuto colpevole di vizio occulto del difetto presentato da un macchinario	48
Il RSPP è colpevole di non aver controllato che la ditta sub-appaltatrice fosse in regola con le norme sulla sicurezza	49
Il RSPP non è colpevole della mancata formazione e informazione dei lavoratori	52
Il RSPP ha omesso di valutare il rischio per gli operai di esser esposti al pericolo di trascinamento e non ha individuato le idonee misure di sicurezza	53
Il RSPP è colpevole della mancata segnalazione dei rischi	56
Il RSPP è colpevole di non aver previsto il rischio di caduta dall'alto	57
Il datore di lavoro è colpevole di non aver fornito al lavoratore i DPI; il RSPP non viene chiamato in causa	59
Il datore di lavoro è colpevole di non aver adottato opere provvisorie atte ad evitare il rischio di caduta dall'alto. Il RSPP non è indagato	60
Il RSPP risulta colpevole di negligenza, imprudenza ed imperizia in violazione di prescrizioni antinfortunistiche specifiche	61
Il RSPP risulta non colpevole in quanto ha segnalato il rischio	63
Il RSPP risulta non colpevole in quanto viene accertata la responsabilità del l'imputato in relazione alla sua qualità di datore di lavoro	67
Il RSPP è colpevole di non aver informato e formato il personale, nonché di non aver previsto misure tecnico-organizzative e adeguate opere di protezione ai fini della corretta e sicura esecuzione dell'attività lavorativa, e, in particolare, di idonei, stabili e ancorati ponteggi	69
Il RSPP è colpevole di imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme cautelari in materia di sicurezza del lavoro che hanno cagionato la morte di un lavoratore	72
Il RSPP non colpevole in quanto la nomina non costituisce una delega di funzioni	73
Il RSPP non colpevole in quanto la sua designazione non esclude la responsabilità del D.L.	75
Il RSPP è ritenuto colpevole di omicidio colposo	77
Il datore di lavoro e il RSPP vengono rinviati per nuovo giudizio alla Corte di Appello, per rispondere del reato di lesioni personali gravi nei confronti del lavoratore	79
Il RSPP viene condannato per colpa generica e specifica, quest'ultima costituita dalla violazione di diverse norme in materia di sicurezza	81
Il RSPP viene assolto per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore	82
Viene confermata la condanna all'Amministratore Delegato, al Responsabile della Produzione, al Capo Macchina, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell'evento per colpa, imprudenza ed imperizia	84
Il RSPP viene condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in quanto non ha valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni degli operai	86
Il RSPP viene condannato per avere violato l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione a macchine ed impianti fermi ed in condizioni di sicurezza	89
Il datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene condannato in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche	91

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ritenuto responsabile del delitto p. e p. dall'art. 40 c.p., comma 2, art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 per negligenza, imprudenza, imperizia e comunque per non aver provvedendo ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 ad individuare il rischio di prevedibile contatto con schizzi di metallo fuso incandescente	93
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colpevole del delitto di lesioni colpose gravi in quanto non ha valutato e segnalato una situazione pericolosa	95
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colpevole per la violazione delle norme antinfortunistiche per il montaggio di un trabattello	97
Il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione viene condannato per il reato di lesioni colpose per non aver messo a disposizione del lavoratore un attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere per natura e dislocazione nell'ambiente	99
Il responsabile del servizio di prevenzione viene condannato per il reato di lesioni gravi perpetrato a danno del lavoratore	101
Il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, per colpa specifica, per negligenza, imprudenza e imperizia, cagionavano la morte del lavoratore.	103
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato per colpa - consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro	105
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato in quanto colpevole del delitto di lesioni personali colpose, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	107

PREFAZIONE

La raccolta di sentenze scaturisce dall'intensa attività svolta dalla Commissione "Qualità e Sicurezza" dell'Ordine i cui lavori sono coordinati con passione e competenza da Enzo Livio Maci, consigliere dell'Ordine e componente del CdA della Fondazione dell'Ordine.

Alla raccolta sistematica dei documenti hanno generosamente partecipato i colleghi Francesco Di Mauro, Antonio Distefano, Michele Scacciante, componenti della Commissione ed esperti della materia a cui va un particolare ringraziamento dal Consiglio dell'Ordine e dagli iscritti.

Il documento proposto consente di fornire un quadro conoscitivo del ruolo svolto dagli RSPP e delle responsabilità legate allo svolgimento di questa attività professionale che ha rilevanti finalità sociali.

La figura professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stata introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 626/1994, recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; questo ruolo è di frequente ricoperto da ingegneri adeguatamente formati sulla materia.

Attualmente, nell'ordinamento giuridico italiano, la figura è disciplinata dal D.Lgs. 81/08 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", cosiddetto "Testo Unico sulla sicurezza".

Il D.Lgs. 81/2008, per l'appunto, stabilisce che all'interno di un'azienda è obbligatoria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Questa figura, designata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per dimostrare di avere quelle caratteristiche che gli permettono di organizzare e gestire il sistema di prevenzione e protezione dai rischi.

La definizione di "RSPP", introdotta come già detto dal decreto legislativo 626/94, mantenuta dal decreto legislativo 81/08 e, ad oggi, inalterata anche dopo le modifiche e integrazioni susseguitesi dopo la pubblicazione del "testo unico" prevede che l'RSPP risponda del suo operato al datore di lavoro. Si tratta di una precisazione di natura "funzionale", indirizzata a far sì che si crei un rapporto diretto tra RSPP e datore di lavoro, non mediato da altri soggetti con cui l'RSPP spesso, nella normale pratica aziendale, deve interagire.

Il legislatore, con il "testo unico", ha inteso stringere ulteriormente il collegamento funzionale tra il datore di lavoro e l'RSPP, secondo una logica di continuità rispetto ad altre previsioni già presenti nella normativa anche antecedente al D.Lgs. n. 81/2008, e poi ulteriormente confermate da questo decreto, quali la norma relativa all'indelegabilità dell'obbligo di designazione dell'RSPP (art. 17 comma 1, lett. b) e gli aspetti sanzionatori che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità in via contravvenzionale anche per l'operato del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Di fatto il datore di lavoro viene inquadrato come il soggetto giuridico che deve adempiere agli obblighi prevenzionali ed il responsabile del servizio come figura dotata di capacità tecnico-gestionali avente il compito di mettere il datore di lavoro in condizione di adempiere a tali obblighi. Peraltro, è ormai prassi consolidata quella di inquadrare la "funzione" di RSPP come figura di supporto e di consulenza al vertice aziendale, anche se spesso, per i compiti propri del servizio di cui è responsabile, interviene in modo specialistico, rischiando in tal modo di essere diviso tra due tipologie di attività molto differenti: da un lato, infatti, il responsabile è chiamato a promuovere un approccio *gestionale-manageriale* finalizzato alla prevenzione e, dall'altro, deve realizzare una serie di *azioni propriamente tecniche* (misure di prevenzione e protezione) per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Una profonda differenza separa dunque il ruolo prevalentemente manageriale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da quello tecnico-specialistico del tradizionale "responsabile della sicurezza".

Il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui (art. 17 comma 1 lett. a, e art. 28 del D.Lgs. 81/08), tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre all'art. 55 del D.Lgs. 81/08, punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione, però, ribadiscono quanto segue: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di “consulente” del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere. Comunque, il soggetto designato “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, anche se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Si sostiene quindi che il responsabile del servizio, pur essendo un ausiliario del datore di lavoro e privo di un effettivo potere decisionale e di spesa, possa essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale. Il RSPP, infatti, ha sostenuto la suprema Corte, risponde insieme al datore di lavoro di un evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione, essendo a lui ascrivibile un titolo di “colpa professionale” che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.

Alla luce di quanto sopra riportato, la presente raccolta di sentenze costituisce una guida a tutti i coloro i quali (datori di lavoro, liberi professionisti, dipendenti) ricoprono il ruolo di RSPP; la lettura delle sentenze consente di mettere in evidenza come la normativa attribuisce un importantissima funzione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed espone il professionista incaricato ad una pluralità di responsabilità, sia di natura civile che di natura penale, anche se non direttamente previste dal D.Lgs. 81/08.

*Il presidente
Santi Maria Cascone*

INTRODUZIONE

Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un professionista esperto in sicurezza, designato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 17 c.1 lettera b del D.Lgs. 81/08, per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP). Il SPP viene definito come *l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori*.

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 29, collabora con l'RSPP e con il medico competente per la stesura del Documento di valutazione dei rischi.

Il servizio di prevenzione e protezione come previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. 81/08 prevede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 c.2 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

Il RSPP può essere un soggetto interno all'azienda (dipendente/socio/collaboratore familiare) oppure può essere un professionista esterno. La nomina del RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro, prevista dall'art. 17 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all'azienda nei casi previsti dall'art. 31 comma 6 del d.lgs. 81/2008.

In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del D.Lgs. 81/08) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. In questi casi egli è comunque tenuto a frequentare corsi di formazione della durata minima variabile da 16 ore a 48 ore, in funzione della natura dei rischi presenti ed in base alle attività lavorative svolte.

Ad ogni modo, il ruolo di professionista e l'importanza che la normativa attribuisce al servizio di prevenzione e protezione espongono il RSPP ad una pluralità di responsabilità, sia di natura civile che di natura penale che di seguito verranno più illustrate in maniera dettagliata.

La responsabilità penale dell'RSPP

Come accennato il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito.

Ciò non significa però che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati gravi.

Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare" (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).

Il quadro normativo attuale prevede che il datore di lavoro sia e rimanga titolare della posizione di garanzia e, di conseguenza, il responsabile in caso di infortunio sul lavoro.

È infatti il datore di lavoro, come già detto in precedenza, che, ai sensi dell'art. 17 c.1 lettera a), ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il DVR che contiene tra l'altro le misure di prevenzione e protezione.

Tali attività vengono svolte con la collaborazione di un professionista specializzato che lo stesso datore di lavoro ha designato ai sensi dell'art. 17 c. 1 lettera b).

Sia la valutazione dei rischi che la redazione del DVR, pertanto, fanno capo al datore di lavoro che, nel caso le ometta, viene perseguito penalmente in prima persona (art. 55 D.Lgs. 81/08).

A prima vista pertanto nessuna sanzione penale diretta investe il RSPP sulle cui responsabilità il D.Lgs. 81/08 non fa alcuna previsione.

Tuttavia, il fatto, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione e quindi dello stesso RSPP, non significa che questi componenti o l'RSPP debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto.

Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali (di cui, in genere, non risponde penalmente il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatologie. (Cass. Pen. Sez. IV n. 2814 del 27 gennaio 2011).

Anche la giurisprudenza oggi si è attestata nel riconoscere che il RSPP non può non dirsi esonerato da un'eventuale responsabilità per colpa professionale: anzi, qualora l'errore non fosse rilevabile dal datore di lavoro, quest'ultimo, in assenza di profili di colpa, potrebbe andare persino esente da ogni responsabilità.

In definitiva vi è corresponsabilità del Responsabile con il datore di lavoro per il verificarsi di un evento lesivo tutte le volte che l'inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell'evento lesivo.

Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest'ultimo sarà chiamato a rispondere dell'evento dannoso derivatone, essendo l'infortunio a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale.

La responsabilità civile dell'RSPP

La responsabilità penale non esaurisce l'ambito delle responsabilità del RSPP il quale, con l'assunzione dell'incarico, assume anche degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, specie se

si tratta di RSPP esterno all'azienda o comunque di RSPP interno che, per tale ruolo, riceve una specifica retribuzione.

Se dunque dalla sua consulenza derivano danni a qualcuno, il RSPP li deve risarcire.

La responsabilità civile del RSPP può dunque classificarsi in due grandi famiglie: la responsabilità extracontrattuale (o "da fatto illecito" o "aquiliana") e la responsabilità contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale del RSPP trova fondamento in una delle norme più importanti dell'intero ordinamento giuridico che è contenuta nell'art. 2043 del Codice Civile: *Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

Nella sua semplicità questa disposizione è il cardine su cui si fonda la parte preponderante della responsabilità civile del RSPP: qualunque fatto "doloso o colposo" significa infatti qualsiasi azione, sia essa cosciente e volontaria, o semplicemente non voluta ma posta in essere per negligenza, imprudenza o imperizia, se cagiona un danno a qualcuno, obbliga al risarcimento.

Una consulenza errata, superficiale, negligente; il mancato rispetto quindi di uno dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 sono tutte omissioni che, laddove diventino causa o concausa di un danno, obbligano il RSPP a risarcire di tasca propria i soggetti lesi.

Si tratta insomma di una responsabilità che si rivolge a tutti i soggetti che, a causa della negligenza del RSPP possano lamentare dei danni, sia di natura patrimoniale (perdite nel patrimonio, mancato guadagno ecc.) sia di natura non patrimoniale (danni qualificati come morali, alla salute, biologici, esistenziali, alla vita di relazione, ecc.).

Responsabilità contrattuale

L'affidamento da parte del datore di lavoro e l'accettazione da parte di un soggetto, dell'incarico di RSPP, si configura in genere come un contratto a prestazioni corrispettive in cui il nominato RSPP assume l'obbligo di svolgere i compiti propri a tale figura, a fronte di un compenso da parte del datore di lavoro.

Si tratta, evidentemente, di un contratto d'opera professionale, tanto più perché il RSPP, benché non iscritto in uno specifico albo, esercita essenzialmente un'attività lavorativa di carattere intellettuale avendo dei requisiti previsti dallo stesso D.Lgs. 81/08.

Il RSPP, in quanto soggetto qualificato ed adeguamento formato ed aggiornato è tenuto pertanto ad assolvere alle obbligazioni contrattuali legate al suo ruolo con la diligenza del buon professionista.

Ne consegue che, laddove il RSPP non svolga con la dovuta diligenza l'incarico che gli viene affidato, il datore di lavoro che subisca un danno può contestare l'inadempimento contrattuale e, eventualmente, protestare i danni che abbia subito.

Se, per esempio, il datore di lavoro subisce delle perdite patrimoniali in relazione ad una omessa o erronea consulenza del RSPP potrebbe rivolgere le proprie richieste risarcitorie nei confronti di quest'ultimo.

In questo caso, il datore di lavoro dovrebbe dimostrare che il danno verificato deriva da una difettosa o omessa consulenza del RSPP. Quest'ultimo, di contro, dovrebbe dimostrare di aver adeguatamente prestato la propria attività di consulenza, ossia di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla legge.

CONCLUSIONI

La Giurisprudenza più recente ha affermato la responsabilità del RSPP per omicidio o per lesioni colpose seguendo il seguente ragionamento:

1. L'RSPP ha il compito di individuare in azienda i potenziali pericoli per la salute e per l'incolumità dei lavoratori, di suggerire azioni volte all'eliminazione dei medesimi e di formare ed informare i lavoratori alla prevenzione;
2. è un "professionista", ha svolto corsi di formazione e di aggiornamento continuo per cui è tenuto a "sapere" individuare i rischi, valutarli e prevenirli;
3. laddove il RSPP non svolga adeguatamente il proprio ruolo di consulente ed ometta di prendere in considerazione taluni rischi, di eliminarli o di informare il lavoratori sulle modalità di prevenire incidenti e si verifichi un infortunio che può essere considerato "tipico" in relazione al rischio che si è omesso di considerare, lo stesso risponde penalmente, in concorso con il datore di lavoro o autonomamente, dell'evento occorso (lesione, morte, pericolo per la pubblica incolumità, ecc.)

Il RSPP andrà invece esente da responsabilità qualora riesca a dimostrare:

1. che ha diligentemente svolto i compiti a cui è chiamato, mettendo in concreto il datore di lavoro in condizione di individuare i rischi e adottare idonee misure correttive per eliminarli (in tal caso, se il datore di lavoro non segue le direttive del RSPP risponderà lui solo della mancata attuazione delle misure indicate);
2. che l'evento si è verificato, nonostante il corretto assolvimento dei suoi obblighi, ovvero per ragioni estranee ed indipendenti dalla valutazione dei rischi da lui condotta o dalle misure da lui adottate (mancata esecuzione delle misure suggerite da parte del datore di lavoro, fatto abnorme del lavoratore, caso fortuito ecc.).

* * * * *

RACCOLTA SENTENZE

SINTESI: Il RSPP è responsabile dell'infortunio per non aver individuato nella valutazione dei rischi specifiche e dettagliate misure di sicurezza.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

1. Con sentenza in data 31 marzo 2015, la Corte di Appello di Bologna, 3 Sezione penale, confermava la sentenza con la quale in data 29 aprile 2013 il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, aveva condannato B.C. alla pena di venticinque giorni di reclusione e D.P.C. alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione (pene sostituite per entrambi con la pena pecuniaria corrispondente) in relazione a delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 - capi B e D), commesso in (OMISSIS).

La vicenda per cui è processo riguarda un infortunio occorso al lavoratore M.N., dipendente della ditta G., durante un'operazione di smontaggio, pulitura e rimontaggio di un atomizzatore: in particolare il M., dopo avere rimosso il materiale che occludeva la parte inferiore dell'apparecchiatura attraverso lo smontaggio del cono inferiore dello stesso, veniva attinto alla gamba sinistra dal detto cono, del peso di circa 50 chilogrammi, caduto sotto la spinta di un blocco di materiale atomizzato distaccatosi dalle pareti dell'atomizzatore, riportando le lesioni meglio descritte in rubrica.

Al B. il reato è contestato nella sua qualità di preposto al reparto macinazione dello stabilimento, per aver sottostimato i rischi di caduta di materiale dall'interno dell'apparecchiatura e per avere omesso di dare al M. informazioni sulle regole di prevenzione e protezione da osservare, in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, comma 1,; al D. P. il reato è contestato nella sua qualità di responsabile del servizio sicurezza sul lavoro dello stabilimento, per non avere individuato, nella valutazione dei rischi presso il reparto, specifiche e dettagliate misure di sicurezza da adottare durante le operazioni di pulizia e manutenzione dell'atomizzatore, in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, comma 2 lett. D. 2.

...

2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Posto che, come si è detto, la condotta ascritta al B. deve considerarsi colposa, si esula nella fattispecie dalla nozione di caso fortuito, che consiste in quell'avvenimento impreveduto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 6982 del 19/12/2012, dep. 2013, D'Amico, Rv. 254479; Sez. 4, Sentenza n. 7825 del 19/04/1990, D'Altilio, Rv. 184515). Nella specie pertanto non rileva il fatto che l'operazione di smontaggio e pulitura del cono superiore fosse sporadica o comunque meno frequente di quella di smontaggio e pulitura del cono inferiore: essa era comunque prevista, per il caso (specificamente riferito dal teste G.) che si rendesse necessaria la procedura straordinaria, ossia laddove l'ostruzione cagionata dai residui sulle pareti interne dell'atomizzatore non potesse essere risolta con la procedura ordinaria e rendesse perciò necessario smontare, appunto, il cono superiore. Non rilevano perciò, a sostegno della tesi del caso fortuito, le dichiarazioni del coimputato D.P.: le quali semmai avvalorano i profili di colpa a carico di questi, laddove egli, nella qualità da lui rivestita, non provvide all'inserimento del rischio aziendale in esame nel DVR (documento di valutazione dei rischi).

SINTESI: Non vi è un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, ma una volta che sono stati forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e si è adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della rispettiva posizione di garanzia, non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti S.L. e T.M.G., con sentenza del 17.4.2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti sezione distaccata di Poggio Mirteto, emessa in data 18.3.2010, appellata dalla parte civile Se.Pi., li condannava, in solido, al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendo per la liquidazione le parti al competente giudice civile.

Il G.M. del Tribunale di Rieti sezione distaccata di Poggio Mirteto, aveva assolto S.L. e T.M.G., perchè il fatto non sussiste, dai seguenti reati:

a) del reato di cui all'art. 113 c.p., e art. 590 c.p., commi 1 e 3, poichè, in cooperazione colposa tra loro, S.L. nella qualità di amministratore unico della ditta "S." con sede legale in (OMISSIS), T.M.G. di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori della predetta società, per colpe consistite in imprudenza e violazione, della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare nell'aver, nelle rispettive qualità sopra indicate, omesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza prima di procedere all'utilizzo del piano di copertura come piano di lavoro per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di linee elettriche di alimentazione per la successiva posa in opera di fari all'interno dei locali della ditta "SD.", cagionavano a SE.Pi., dipendente della "S." con la qualifica di elettricista manutentore, il quale, nell'effettuare i lavori sopra descritti, procedeva al pedinamento dell'estradosso di lastre in fibrocemento, poste a copertura di un edificio industriale, a causa del cedimento di un elemento precipitava al suolo da un'altezza di circa 6 mt.

b) del reato di cui all'art. 113 c.p., D.P.R. n. 164 del 1956, art. 70 e art. 77, lett. b), poichè, in cooperazione colposa tra loro, nella qualità indicata nel superiore capo a) di imputazione, mettevano di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza prima di procedere all'utilizzo del piano di copertura come piano di lavoro per l'esecuzione di attività finalizzata alla realizzazione di linee elettriche di alimentazione per la successiva posa di fari. Reato accertato in (OMISSIS).

...

Da tale attività istruttoria sarebbe emerso che la causa dell'infortunio è da imputare esclusivamente al comportamento negligente, avventato, imprudente e abnorme del lavoratore, vittima dell'infortunio.

...

I ricorrenti descrivono compiutamente le vicende processuali, evidenziando l'avvenuta adozione di tutte le necessarie precauzioni di sicurezza e come nessuna mancanza o deficienza nei mezzi apprestati possa essere oggettivamente addebitata, a meno di non voler accollare l'evento agli stessi a titolo di responsabilità automatica ed oggettiva. Ed ancora, pongono l'accento su come non sarebbe mai emersa nel corso del procedimento la circostanza della conoscenza da parte degli imputati della volontà del Se. di effettuare il lavoro mediante pedinamento del tetto in eternit.

Il comportamento degli imputati sarebbe stato corretto, adeguato e rispettoso delle norme antinfortunistiche, immune da qualsiasi profilo di colpa.

La motivazione della sentenza impugnata avrebbe ritenuto accertate le circostanze che i lavori eseguiti da Se., dovessero essere svolti sul tetto e che la scelta dei mezzi e delle modalità di esecuzione fossero state rimesse alla scelta del dipendente che se ne assumeva la responsabilità spettante al datore di lavoro.

...

Gli imputati avevano scelto di far eseguire il lavoro a bordo dell'elevatore, mettendo a disposizione tutte le necessarie attrezzature ed impartendo le direttive organizzative e le precise modalità con cui svolgere il lavoro.

La parte lesa, inoltre, non avrebbe mai manifestato alcuna remora sull'esistenza di potenziali pericoli o su difficoltà ad eseguire il lavoro.

L'unica causa dell'incidente non può che considerarsi il comportamento tenuto dal Se., del tutto imprevedibile e non ipotizzabile.

...

5. La dinamica dell'incidente è incontestata.

Il giorno dei fatti il Se., dipendente della S. da 5 anni con la qualifica di elettricista manutentore, si è recato su incarico della propria azienda presso un capannone della SD. ove doveva, all'esterno, montare dei faretti; qui lo stesso era salito, a mezzo di un elevatore oleodinamico (trattasi del cestello con braccio meccanico che porta gli operai nelle parti alte ove si deve operare) messogli a disposizione dalla SD., sopra il tetto; una volta sul tetto il Se. ha camminato sopra delle lastre di fibrocemento ivi presenti - poste ad unire i cordoli di cemento che costituiscono l'ossatura del tetto - che cedendo ne hanno provocato la sua caduta, da un'altezza di circa 6/7 metri, che ha prodotto le gravi lesioni indicate nel capo a) di imputazione.

In particolare, dalle dichiarazioni rese dal Se. ed anche da So.Se., responsabile per la sicurezza della SD., è emerso che il 7.12.2007 il Se. si era recato presso la SD., su incarico del suo datore di lavoro S. L., amministratore unico della S., in quanto doveva fare un sopralluogo in relazione a dei lavori di manutenzione ed installazioni di fari sul capannone ivi presente.

In questa occasione, il Se. ed il So. erano saliti sull'elevatore per effettuare una ricognizione sui lavori che dovevano essere realizzati.

Al riguardo, come rilevano i giudici del merito, vi è una differenza tra il racconto del Se. e quello del So. in quanto, a detta del primo, i due salivano anche sul tetto passando sopra quelle lastre che il giorno dopo sarebbero cedute provocando l'infortunio per cui è processo; diversamente a detta del So. solo lui saliva sul tetto per altri motivi (doveva controllare i condizionatori), ma senza camminare sulle lastre restando nei cordoli di cemento.

6. Correttamente, dunque, il giudice di primo grado aveva individuato come punto centrale del thema decidendi, nelle diverse versioni ascoltate dai testi, quello di capire la necessità o meno per il Se. di salire su quel tetto. E di comprendere se avesse detto il vero l'elettricista, che poi era caduto sfondando il tetto, quando aveva riferito che nel sopralluogo del giorno prima fatto con il So. si era capito che era necessario fare i lavori salendo sul tetto e che di questa esigenza ne aveva parlato con T. M.G., altro odierno ricorrente, che era il responsabile del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori della S.. Il Se. aveva aggiunto, poi, che l'elevatore doveva servire solo a portarlo sul tetto dal quale avrebbe dovuto svolgere tutti i lavori.

Ebbene, il giudice di primo grado, con motivazione assolutamente logica, aveva, però, rilevato che tale ricostruzione dei fatti non risultava dalle sole dichiarazioni della parte lesa, mentre ad una soluzione diversa portavano le altre testimonianze e la logica dei luoghi.

Innanzitutto, veniva posto il rilievo come il So. avesse indicato che, dovendo i lavori avere ad oggetto l'installazione di faretti da apporre nella parte frontale - perimetrica esterna - del capannone, non era possibile svolgere gli stessi dal tetto ma era necessario, come verificato anche con il Se. il giorno 7, usare unicamente l'elevatore. Anche la presa della corrente alla quale collegare questi faretti era poi presente sempre in questa parte esterna del capannone, per cui era assolutamente verosimile che tutto il lavoro potesse e dovesse essere effettuato a mezzo dell'elevatore messo a disposizione, a mezzo anche di un operatore, dalla SD.. Per quanto riguarda i fili - differentemente da quanto dice la Corte di Appello - il giudice di primo grado ricorda come So. avesse ricordato che si era stabilito che gli stessi sarebbero stati posati sul tetto dall'elevatore dietro il muretto presente nella parte periferica del capannone.

In ordine alla possibilità che i fili potessero essere collocati dall'elevatore e senza salire sul tetto - ricordava ancora il giudice di primo grado - si era espresso anche l'ispettore della ASL, V.G.,

intervenuto sul posto nella immediatezza dei fatti, che aveva indicato come l'impianto interessasse la parte perimetrica del capannone e come, per la sua posa in opera, fosse necessario iniziare dalla parte bassa dell'edificio, per poi salire in quota. Aveva poi aggiunto che per svolgere quei lavori era necessario e sufficiente usare l'elevatore oleodinamico con piattaforma che, in effetti, era presente sul posto. E che ciò fosse possibile il V. aveva anche dichiarato di avere provato, con esito positivo. Il giudice di primo grado aveva anche ricordato come l'ispettore della ASL avesse precisato specificamente che anche la canalizzazione dei fili poteva avvenire dall'elevatore senza necessità di salire sul tetto. Inoltre, la corrente doveva essere presa da una parte esterna del fabbricato, sempre accessibile a mezzo dell'elevatore messo a disposizione dalla SD., che rispettava gli standard di sicurezza anche in relazione al lavoro da effettuare.

...

Altro elemento che non pare rispondere alle risultanze processuali è quello che attiene alla contestazione agli odierni ricorrenti, nelle rispettive qualità, di non avere effettuato alcun sopralluogo sul posto dove il Se. avrebbe dovuto svolgere il suo lavoro, cioè nel capannone all'interno della SD..

I giudici di merito danno atto di come sia emerso che la sera, dopo avere operato egli stesso il sopralluogo con il So., il Se. ebbe a parlare al telefono con il T., esponendogli il lavoro da fare e richiedendogli le attrezzature a ciò necessarie. Incontestato è che, per tutta risposta, il T. gli disse di prendere in magazzino tutto quanto gli occorreva (attrezzature di lavoro e di sicurezza). In tale occasione - secondo la ricostruzione dei giudici di merito - il Se.

manifestava - a sua detta - al T. unicamente delle difficoltà del lavoro in un determinato lato ove poteva essere pericoloso accedere; e perciò il T. gli disse di iniziare dall'altra parte. Poi si sarebbe deciso come fare per quel lato dal Se. indicato come pericoloso.

Il giorno dopo il Se., che ha dichiarato di lavorare per la S. dal 2002 e di aver svolto (fino al momento dell'incidente) quel tipo di lavori - in altezza - quasi tutti i giorni, prima prese tutte le attrezzature che ritenne necessarie - anche dal punto di vista della sicurezza - e, poi, si recò presso il capannone ove, a mezzo dell'elevatore, salì sul tetto per, poi, cadere come già indicato.

Ebbene, circa la conoscenza dei luoghi da parte degli odierni imputati, il S. ha dichiarato - e non sono emersi elementi atti a smentirlo - che si recava spesso (circa una volta a settimana) presso la SD., con la quale aveva un rapporto da anni, e che, in una di quelle occasioni, gli era stato chiesto di fare questo lavoro di posa dei faretto; lavoro che doveva essere effettuato a mezzo dell'elevatore che la SD. avrebbe - come in accordo con essa - messo a disposizione, con anche una persona addetta alla sua manovra. Il tutto non essendosi mai ipotizzato che il lavoratore addetto a questi lavori sarebbe dovuto salire sul tetto.

Il T. dal suo canto, che è incontestato avere parlato con il Se. la sera prima dell'incidente e di avergli detto di prendere quanto gli occorreva, ha riferito - anch'egli senza essere mai smentito - che nessuna necessità di impalcatura esterna gli era stata prospettata, dovendo il lavoratore usare l'elevatore ivi presente e messo a disposizione dalla SD.. Corretta, coerente e logica appare, dunque, la conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure di ritenere come, dal compendio probatorio acquisito, non apparisse possibile sostenere che quei lavori dovevano essere svolti dal tetto e non lo potessero, invece, dall'elevatore. E come risultasse anche difficile ipotizzare che il Se. avesse - come dallo stesso affermato ma negato dal So. - il giorno prima camminato sulle lastre di eternit ivi presenti e che avesse pensato di svolgere quel lavoro con una tale condotta. Ciò perchè, come evidenzia il giudice di primo grado, anche solo dalle foto si nota come si trattasse di lastre spesse pochi millimetriche, chiaramente inadonee a reggere, anche per pochi secondi, il peso di un uomo.

...

La conclusione era stata, in altri termini, che non fosse possibile rimproverare alcunché ai due odierni imputati avendo gli stessi messo a disposizione di un lavoratore esperto in materia - lavorando da 5 anni in quella azienda e facendo tutti i giorni lavori (in altezza) analoghi - l'attrezzatura (l'elevatore) necessaria a fare il lavoro in sicurezza e facendogli effettuare un preventivo sopralluogo per verificare l'eventuale necessità di ulteriori strumenti.

Lavoratore che nulla rappresentava sul punto e che, poi, in modo imprevisto ed imprevedibile, saliva sul tetto e camminava su delle lastre molto sottili che, in modo peraltro inevitabile e certo, cedevano facendolo cadere da un'altezza di circa 6/7 metri.

...

L'elettricista in questione, che peraltro era un soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro essendo stato egli stesso nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo.

Ebbene, che tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quello che egli era chiamato a compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comportamento? Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza della S. fare affidamento sul fatto che un soggetto così esperto non ponesse in essere il comportamento che ha cagionato l'incidente? Le risposte da dare a simili quesiti, ad avviso del Collegio, sono che nessun rimprovero può muoversi d entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi.

9. Questa Corte Suprema ha reiteratamente affermato - e si ritiene di dover ribadire - che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis questa sez. 4, n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321).

Tuttavia, quello che ci occupa è proprio un caso in cui tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte.

...

Si è dunque affermato il concetto di comportamento "esorbitante", diverso da quello "abnorme" del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta.

La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia.

Le tendenze giurisprudenziali - va qui ribadito - si dirigono anch'esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. "principio di autoresponsabilità del lavoratore").

In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e - come condivisibilmente rilevava la sentenza 41486/2015, "si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale".

Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

SINTESI: Responsabilità per non avere fornito al lavoratore idonea formazione, per non avergli fornito idonei dispositivi di protezione, per non avere provveduto all'individuazione dei fattori di rischio incidenti sulle attività di lavoro svolte dai lavoratori, per non avere elaborato le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza ad essi correlati, per avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai dispositivi di sicurezza.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

1. Con sentenza emessa in data 20.5.2013 il Tribunale di Massa condannava E.F. alla pena di mesi 8 reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto di cui all'art. 113 c.p. e art. 590 c.p., comma 3, perchè, in cooperazione con altro, in qualità di socio della s.n.c. Eredi E.M., ed in qualità di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, per colpa generica e specifica consistita in imprudenza ed inosservanza di leggi segnatamente, per non avere fornito al lavoratore idonea formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro in relazione alla sua mansione (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. L) e per non avergli fornito idonei dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. D), per non avere provveduto all'individuazione dei fattori di rischio incidenti sulle attività di lavoro svolte dai lavoratori, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale e per non avere elaborato le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza ad essi correlati (D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 28 e 29) con riguardo in particolare al rischio di afferramento nonché per avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai dispositivi di sicurezza in particolare un disco di taglio e l'asse di trasmissione del moto della macchina fresatrice non protetta da idoneo carter (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71), cagionato a B.E. che, durante la lavorazione di una lastra alla macchina fresatrice veniva afferrato negli abiti dall'asse di trasmissione, lesioni personali gravissime con esiti permanenti costituiti dalla "deformazione del padiglione auricolare sinistro" e da un "deficit acustico". Con l'aggravante di avere cagionato lesioni personali gravissime e di avere commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Commesso il (OMISSIS).

...

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato deducendo:

...

1. Il ricorso è inammissibile e costituisce, sostanzialmente, mera riproposizione dei medesimi motivi d'appello attenenti il fatto.

...

10. Occorre qui non tralasciare che, nel caso che occupa, come correttamente esposto nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto amministratore e legale rappresentante della società, l'imputato era titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori e aveva il dovere di provvedere al rispetto della normativa antinfortunistica, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, essendo egli stesso responsabile della prevenzione e della sicurezza sul lavoro in una realtà aziendale di soli due soci (che come membri di una società di persone erano essi stessi obbligati ad assolvere tali funzioni, non essendovi alcun altro soggetto a ciò delegato).

...

11. Mette conto rammentare, ancora, che la giurisprudenza di questa Corte ha in molteplici occasioni stabilito che, in tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento

...

13. Correttamente quindi la Corte di Appello ha ritenuto non abnorme ed imprevedibile la pur improvvida correzione del taglio della lastra perchè tale operazione non era estranea rispetto alle mansioni del lavoratore ed ha escluso che il comportamento di quest'ultimo fosse in grado di elidere il nesso eziologico tra l'accertata violazione prevenzionistica del datore di lavoro e l'infortunio verificatosi.

...

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

SINTESI: Responsabilità per aver omesso di segnalare ed evidenziare le metodiche corrette per intervenire in sicurezza su attrezzature da lavoro.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

T.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando quella di primo grado (è stato concesso il beneficio della non menzione), lo ha riconosciuto colpevole del reato di cooperazione colposa in omicidio, commesso in violazione della normativa antinfortunistica (in danno del lavoratore B. M.), ciò nella qualità di responsabile di produzione e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda ---; fatto per il quale parimenti colpevoli sono stati ritenuti altri due coimputati, non ricorrenti (l'amministratore unico dell'azienda e il direttore dello stabilimento).

Secondo quanto accertato in fatto, l'infortunio era avvenuto nello stabilimento produttivo dell'azienda durante le operazioni di rimozione di una billetta inestrusa da una pressa per estrusione: il lavoratore B.M., intervenuto per effettuare il ripristino del funzionamento dell'estrusione della billetta rimasta bloccata nel contenitore della pressa era stato investito dalla stessa a seguito di una violenta espulsione dalla bocca d'uscita, riportando lesioni al volto ed al cranio per cui decedeva sul posto.

L'eziologia dell'accaduto veniva ricondotta, con il conforto delle deposizioni testimoniali e degli apporti delle consulenze redatte dagli esperti del pubblico ministero e di altro imputato, assolto in primo grado), all'improvvido utilizzo - secondo quello che era ritenuto dimostrato essere una prassi operativa, imposta dal frequente blocco della pressa - di un travetto di legno quale mezzo al fine di far uscire la billetta e tale metodica aveva determinato, quale unica spiegazione possibile, l'esplosione violenta all'esterno per effetto del fenomeno della pirolisi del legno.

Veniva quindi ravvisato e comprovato l'addebito colposo, che, per quanto qui interessa, riguardava principalmente l'aver omesso di segnalare ed evidenziare le metodiche corrette per intervenire in sicurezza sulla macchina, a fronte di metodiche organizzative che, per prassi, ponevano le condizioni di rischio per i lavoratori impegnati nella manutenzione e nella rimozione del blocco.

Per quanto interessa, la Corte di merito, nel valutare gli elementi di prova, riteneva di privilegiare le richiamate consulenze, che davano una spiegazione adeguata del fatto, nell'assenza di plausibili spiegazioni alternative.

...

Il ricorso è manifestamente infondato.

...

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

SINTESI: Il RSPP, pur non essendo destinatario in prima persona di obblighi sanzionati penalmente, è destinatario di obblighi giuridici.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

1. Con l'impugnata sentenza resa in data 28 novembre 2014 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 19 febbraio 2013, appellata dagli imputati. In particolare agli odierni ricorrenti era stato contestato il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche in danno del lavoratore C.N..

2. Avverso tale decisione ricorrono congiuntamente

...

4. La dinamica dell'infortunio è ricavabile dal capo di imputazione. In particolare il lavoratore deceduto, incaricato di eseguire lo svuotamento del "cassone di zavorra" di una gru a torre concessa in uso dalla a Ca.Vi., titolare della ... per eseguire opere di ristrutturazione ed ampliamento dell'abitazione della nipote A.C., dopo essersi introdotto nello stesso, mediante l'uso di una scala portatile, precipitava a terra da un'altezza di circa tre metri, riportando lesioni che ne cagionavano il decesso.

Il giorno dell'infortunio le opere erano terminate, tanto è vero che il precedente 12 agosto, era stato stilato un verbale di chiusura e riconsegna del cantiere, con l'impegno da parte del Ca. di provvedere allo smontaggio ed alla asportazione della gru. Quest'ultimo aveva quindi appaltato detti incumbenti alla ditta --

Erano presenti in cantiere il giorno dell'episodio G. M. ed il suo operaio P.G. e C.N., inviato da Ca.Vi. che però non era presente.

Agli attuali ricorrenti, nelle rispettive qualità, G. M., di socio amministratore della A.G.E. ed esecutore materiale dei lavori di smontaggio della gru, G.D., quale delegato in materia antinfortunistica, sono state contestate numerose violazioni di norme sulla prevenzione degli infortuni.

...

Quanto alla posizione di garanzia degli imputati va ulteriormente ricordato che in caso di infortunio sul lavoro, è sempre stato ammesso che possano aversi "intrecci di responsabilità" coinvolgenti i vari soggetti interessati all'appalto

...

Quanto in particolare alla posizione di G.D., responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il ricorso non formula specifici motivi di censura; va comunque ricordato che svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: esse, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze.

Tale figura non è destinataria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia di per sé decisivo ai fini dell'esonero dalla responsabilità penale. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale.

Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, egli assuma l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste.

D'altra parte, il ruolo svolto dal RSPP è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito.

...

5. I ricorsi vanno pertanto rigettati; ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili e dell'INAIL delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; li condanna inoltre, in solido, a rimborsare alle parti civili le spese sostenute per il presente giudizio.

SINTESI: Responsabilità per aver ommesso di segnalare a tutti i preposti i pericoli connessi alla effettuazione dei lavori senza l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione e senza il rispetto delle procedure indicate nel libro di istruzioni.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

2. Avverso tale decisione ricorrono con distinti atti:

...

2.3. D.L. lamentando violazione dei criteri legali di valutazione della prova e conseguente travisamento delle funzioni attribuite al RSPP dal D.Lgs. 19 settembre 1994; la illogicità e carenza di motivazione nella ricostruzione del fatto.

...

3. Il G. si è infortunato mortalmente nel corso dei lavori di sostituzione di un telo serricolo presso l'azienda agricola ---; avendo raggiunto la parte superiore della impalcatura metallica, senza ausilio di scale o ponteggi omologati e senza l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione e non potendo per tale motivo operare frontalmente al tubo avvolgitelo - come espressamente prescritto dalle istruzioni di montaggio e smontaggio della serra- era costretto a sporgersi in avanti per l'utilizzo di una chiave avvolgitelo che a causa di un improvviso cedimento effettuava uno scatto rotativo in senso antiorario attingendolo al capo e provocandogli gravi lesioni che ne causavano la morte.

Le imputazioni a carico degli odierni ricorrenti sono state elevate, ...

...

Quanto a D.L. per avere, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ... ommesso di segnalare a tutti i preposti i pericoli connessi alla effettuazione dei lavori di sostituzione dei teli senza l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione e senza il rispetto delle procedure indicate nel libro di istruzioni per il montaggio e lo smontaggio dei teli medesimi. Tanto premesso in fatto, i ricorsi devono ritenersi infondati.

...

.

Venendo infine al ricorso del D., nel rinviare per gli altri motivi a quanto in precedenza rappresentato in relazione alla posizione dei coimputati, va esaminata la questione concernente il ruolo da questi rivestito di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP). Sul punto va innanzitutto osservato che anche a voler prescindere dal contenuto della nota datata "2 aprile 2004" richiamata da entrambi i giudici di merito, lo stesso D. da un lato non contesta tale ruolo, ma solo l'esistenza di una delega formale in tal senso, dall'altro risulta in tale veste redattore e firmatario del "documento della sicurezza dell'Azienda ---", nonché della "----". Quanto al ruolo ed ai connessi profili di responsabilità di tale figura, va osservato che svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: esse, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze.

Tale figura non è destinataria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia di per sé decisivo ai fini dell'esonero dalla responsabilità penale. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale.

Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, egli assuma l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste.

D'altra parte, il ruolo svolto dal RSPP è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito.

Il D., nella veste di RSPP, era astretto, come si è sopra esposto, all'obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

La gravata sentenza ha chiarito con motivazione certamente non illogica come l'imputato abbia violato gli obblighi imposti dalla legge, omettendo la necessaria, doverosa attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dei rischi.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell'imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 11/06/2013, ha riformato limitatamente alla misura della pena, ridotta a mesi quattro di reclusione a seguito di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, la pronuncia di condanna emessa il 7/07/2010 dal Tribunale di Brescia, che aveva dichiarato L.L. responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di S.A., avendo omesso, in qualità di responsabile in materia di sicurezza e prevenzione, di far predisporre idonee misure a tutela dei lavoratori addetti all'impianto di laminazione della

2. L'infortunio era stato così ricostruito dai giudici di merito: il ciclo produttivo della laminazione comprendeva tre fasi destinate alla formazione di lingotti d'acciaio, alla trasformazione di essi in verghe e alla fase di raffreddamento, nella quale transitavano per una via a rulli, coperta in un primo tratto e munita solo di ripari verticali nell'ulteriore tratto; il lavoratore, in quest'ultima fase, dopo aver rimosso un incaglio, si era avvicinato alla linea di laminazione per verificarne il funzionamento ed era stato trafitto da una verga di acciaio uscita dal canale di scorrimento, che lo aveva infilzato alla nuca.

3. Il giudice di primo grado aveva ritenuto l'imputato responsabile della mancata predisposizione di misure tecnico-organizzative che evitassero, durante il ciclo produttivo in corso, l'accesso alla linea di laminazione dei lavoratori addetti al controllo. La Corte territoriale, dopo aver sottolineato che la ricostruzione dell'infortunio operata dal primo giudice non fosse contestata, ha condiviso la centralità del profilo di colpa inerente alle misure di protezione finalizzate a salvaguardare l'incolumità del lavoratore che, per qualsivoglia motivo, si fosse avvicinato alla linea di laminazione sporgendosi all'interno di essa. Il giudice di appello ha, in proposito, ritenuto che le misure adottate non fossero idonee a precludere in modo assoluto il transito dei lavoratori nella zona alla quale il lavoratore deceduto aveva avuto accesso, deducendo ciò dal fatto che la totale segregazione di tale zona fosse stata attuata dal datore di lavoro dopo l'infortunio, con l'aggiuntiva misura per cui l'ingresso all'area segregata era stato vincolato da un sistema automatico che consentiva l'accesso soltanto a laminatoio fermo.

4. L.L. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

...

Il ricorrente deduce che, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994 in vigore all'epoca dell'infortunio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aveva il compito di indicare al datore di lavoro, del quale era un ausiliario, i rischi nell'ambiente di lavoro, le misure per eliminarli e le procedure da adottare per le varie attività aziendali, ma non aveva alcun potere decisionale. Dalla mancanza di poteri decisionali, secondo il ricorrente, derivava la mancanza di una responsabilità di natura penale, non avendo egli alcun potere di decidere la modifica dell'impianto di laminazione. Il giudice di appello, si assume, ha erroneamente invertito l'onere della prova nel processo penale ponendo a carico della difesa dell'imputato l'onere di dimostrare che un'eventuale proposta di modifica dell'impianto con certezza sarebbe stata rifiutata dal datore di lavoro, essendo invece onere dell'accusa dimostrare che una eventuale proposta di modifica dell'impianto sarebbe stata con certezza accolta dal datore di lavoro;

...

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre richiamare alcuni principi consolidati, con specifico riferimento al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nella giurisprudenza di legittimità.

2.1. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, recentemente, ribadito il principio interpretativo secondo il quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno

della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri

2.2. Si è, poi, affermato che, ancorchè non dotato di poteri decisionali, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, debba ritenersi responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

2.3. Più in generale con riguardo all'elemento soggettivo del reato, si è chiarito che il soggetto al quale sono stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

...

3. Esaminata alla luce di tali principi, la sentenza impugnata resiste alle prime tre censure svolte nel ricorso.

...

3.2. La Corte di Appello ha, poi, indicato i compiti richiesti dalla legge al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ritenendo che, pur in assenza di sanzioni penali specificamente previste dalla legge a suo carico, la sua responsabilità penale derivasse dall'obbligo giuridico di lavorare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, concorrendo la colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell'imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio. Il giudice di appello, ha quindi correttamente affermato che, nel sistema elaborato dal legislatore, si presume che alla segnalazione di una situazione pericolosa da parte del responsabile del servizio di prevenzione segua l'adozione delle misure necessarie per ovviarvi da parte del datore di lavoro.

...

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella del delegato per la sicurezza.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

1. In data 10/12/2012 la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 3/07/2009, che aveva condannato M.G. alla pena di mesi 8 di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, sulla base dell'imputazione del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, perchè, nella qualità di presidente e legale rappresentante della ..., per colpa generica e specifica aveva cagionato la morte del meccanico dipendente L. R., schiacciato dal TIR sotto il quale stava lavorando per la regolazione dei freni. In particolare, all'imputato era stato addebitato di aver omesso di far adottare, le necessarie misure e cautele supplementari in ordine ai lavori di manutenzione di macchine e mezzi e di provvedere, come previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 22, alla formazione dei lavoratori, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

2. La Corte di Appello, richiamata la pronuncia di primo grado, condividendone le argomentazioni, ha sottolineato come la dinamica del sinistro fosse stata ricostruita sulla base della deposizione dell'agente di polizia giudiziaria intervenuto prontamente sul posto, che aveva visionato le immagini dell'infortunio, ripreso in diretta da telecamere poste nei locali dell'azienda. Ed il giudice di primo grado aveva ritenuto provato che L.R. fosse rimasto schiacciato dalla ruota posteriore destra di un'autoarticolato sotto il quale si era posizionato per effettuare un lavoro di registrazione dei freni posteriori, lavoro sollecitatogli dall'autista del mezzo, che si era posto alla guida del camion azionandone la messa in moto e determinando uno spostamento del pesante veicolo.

3. Ricorre per cassazione M.G., con atto sottoscritto dal difensore, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

...

La decisione di non utilizzare la buca predisposta per quel genere di operazioni, si assume, sarebbe stata assunta autonomamente dal lavoratore, il quale neppure avrebbe utilizzato i cunei ferma ruote, certamente disponibili presso l'officina, con un comportamento anomalo e disattento determinante la causa primaria ed unica dell'evento. I testimoni escussi nell'istruttoria dibattimentale avrebbero asserito la corretta osservanza della normativa di sicurezza in tema di infortuni nonché lo svolgimento di corsi di aggiornamento, ai quali partecipavano tutti i dipendenti. A ciò deve aggiungersi, secondo il ricorrente, che il M. aveva delegato tutte le incombenze relative alla sicurezza del lavoro alla persona tenuta a svolgere le mansioni collegate al servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre la Corte avrebbe sminuito il ragionamento difensivo senza adeguata motivazione, limitandosi ad affermare l'insussistenza di deleghe scritte, pur in presenza di tutta la documentazione sulla sicurezza del lavoro;

...

2. La censura che attiene al vizio di motivazione in merito alla tesi difensiva concernente la delega dei compiti in materia di sicurezza sul lavoro, è infondata.

2.1. Esclusa la prova di deleghe scritte in materia di sicurezza, la Corte ha sottolineato come fosse emerso che sul luogo non esistessero altre figure oltre al datore di lavoro adibite a dare disposizioni "nel piazzale", implicitamente negando rilievo ai documenti attestanti la nomina del responsabile del servizio di prevenzione ed il progetto di sicurezza da quest'ultimo predisposto.

2.2. La pronuncia risulta, sul punto, congruamente motivata e rispettosa di alcuni fondamentali principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare:

...

b) il principio secondo il quale la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella del delegato per la sicurezza, in linea peraltro con la funzione consultiva prevista dal testo normativo, che individua i compiti, e non gli obblighi, del servizio di prevenzione e sicurezza;

c) il principio secondo il quale le scelte generali di politica aziendale, dalle quali possono derivare carenze strutturali, e l'organizzazione della sicurezza, di cui l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi costituisce l'architrave, non sono delegabili

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: RSPP corresponsabile con il datore di lavoro in caso di infortunio.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

1. Il Tribunale di Enna, con sentenza in data 13.05.2010, assolveva F.G., F.F.S. e F.L. dai reati loro contestati per insussistenza del fatto. A F. G., nella qualità di amministratore della ... e datore di lavoro, a F.F. in qualità di preposto e a F. L. quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, si contesta l'inosservanza della normativa antinfortunistica che riguarda le cadute dall'alto e di avere colposamente cagionato al dipendente L.R.G., che saliva sul tetto dell'azienda per una riparazione della copertura e rovinava a terra da una altezza di cinque metri, lesioni personali gravissime, consistenti in paraplegia in soggetto con sindrome da sezione midollare completa con frattura da scoppio ed altro. Il primo giudice riteneva maggiormente verosimile la versione del fatto riferita dall'imputato F.F., il quale aveva precisato che L.R. avrebbe dovuto procedere alla riparazione ed alla pulitura di un cavedio, posto sulla sommità del capannone, attività per la quale non era necessario calpestare il tetto, di talchè il lavoratore non era stato dotato di misure di protezione anticaduta. Il giudicante qualificava come esorbitante e non necessaria rispetto alle mansioni da eseguire, la condotta posta in essere dal lavoratore L.R., che era salito sopra la copertura in eternit del capannone.

2. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 18.06.2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna, appellata dal Procuratore Generale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.G. per morte dell'imputato;

...

La Corte territoriale assolveva F.L. da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso i fatti.

La Corte territoriale rilevava che l'impugnazione della parte pubblica era fondata. Il Collegio evidenziava che meritava credito la versione del fatto riferita dalla parte offesa e che doveva escludersi il carattere abnorme della condotta posta in essere da L. R.G..

3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione F.F.S. e F. L., a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge, con riguardo all'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza ex artt. 521 e 522 c.p.p..

Gli esponenti osservano di essere stati tratti a giudizio per rispondere, in cooperazione colposa, dell'inosservanza della normativa antinfortunistica, rispetto alle cadute dall'alto, che impone ai lavoratori di indossare la cintura di sicurezza, con riguardo alla attività svolta dal lavoratore L.R.G., che era salito sul tetto per una riparazione alla copertura che doveva essere effettuata nel cavedio, intercapedine distinta e separata dal tetto. Ciò posto rilevano che il lavoratore è caduto dal tetto, e non dal cavedio; e considerano che nella sentenza di condanna si fa riferimento alla diversa attività di pulitura delle grondaie, che sarebbe stata richiesta al lavoratore. Gli esponenti sottolineano che la Corte di Appello ha confuso l'attività di riparazione con quella di pulitura e ritengono che la discrasia tra il fatto come contestato e quanto ritenuto in sentenza abbia creato pregiudizio ai diritti della difesa.

...

5.1 L'eccezione dedotta con il primo motivo di ricorso è infondata.

...

La Corte territoriale, come sopra si è evidenziato, ha espressamente rilevato che meritavano credito le dichiarazioni rese dalla parte offesa, in ordine alla ricostruzione dell'episodio verificatosi il 2.12.2006; ed invero, già nel corso dell'esame dibattimentale del giudizio di primo grado, L.R. aveva chiaramente affermato di aver avuto il compito di pulire le grondaie, e non quello di riparare il cavedio.

...

7. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, per nuovo esame della regiudicanda alla luce dei principi di diritto

sopra richiamati. Al giudice del rinvio viene pure demandato il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, cui demanda il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio.

SINTESI: RSPP non responsabile dell'infortunio se, oltre all'incarico, non ha ricevuto anche delega scritta in materia di trasferimento di obblighi in capo al datore di lavoro.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

C.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Ancona, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal locale Tribunale il 5-12 marzo 2009 in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen. (capo a) aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche di cui al D.P.R. n. 547 del 1955,

In fatto, il ricorrente, quale amministratore e legale rappresentante della impresa edile ... e datore di lavoro, in data 28.09.2006, nel corso dei lavori di ristrutturazione del ..., nel comune di ... (committente il Comune), consentiva a che il suo dipendente Ci.Ra. usufruisse di un impalcato alto mt. 1,85, necessario per consentire l'esecuzione dei lavori a detta quota dal suolo, privo della tavola ferma piede e di uno dei due correnti, di tal che l'operaio cadeva nel vuoto proprio dal lato corto non protetto ed andava a colpire con la gamba sinistra uno dei tondini di ferro che emergevano per circa 1 metro da una platea di cemento armato sottostante, riportando lesioni personali.

Con il primo motivo si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, essendo stato accertato che era stato nominato l'ing. Ca.La. quale Direttore dei lavori per l'esecuzione dell'opera e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il committente Comune di ..., mentre il geom. G.A. ricopriva per l'impresa appaltatrice le funzioni di Direttore tecnico e Responsabile della Sicurezza del cantiere e del servizio di protezione e prevenzione.

...

Il primo motivo è infondato.

Il tema sottoposto all'esame del Collegio è la verifica della sussistenza in capo all'imputato della posizione di garanzia, come contestata, essendo rimasta pacifica la prova della mancata adozione della misura antinfortunistica ed il nesso causale tra tale omissione e le lesioni riportate dal dipendente.

Il ricorrente assume che il geom. G.A., suo dipendente, ricopriva le funzioni di Direttore tecnico e Responsabile della Sicurezza del cantiere e del servizio di protezione e prevenzione, ed, in ragione di tanto, al medesimo erano state delegate le responsabilità relative all'apprestamento dei presidi antinfortunistici ed al controllo che venissero attuati e rispettati dai lavoratori.

La tesi difensiva, in diritto, è stata congruamente e correttamente disattesa dalla Corte territoriale in quanto la relativa argomentazione è pienamente aderente al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità.

Invero, a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 (art. 391 e art. 392, comma 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4) ed anche in riferimento alla norma cd. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p.p., comma 2.

Nè tali obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro, di per sè delegabili ad altro responsabile (il che, peraltro, non risulta avvenuto nel caso di specie), vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti, intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Per contro, la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti.

E' stato affermato da questa Corte che nella materia infortunistica, perchè possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è

necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza. Se, dunque, è possibile che l'imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi validamente trasferito purchè vi sia stata una specifica delega, e ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d'altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità.

Sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali.

L'adesione alla tesi di una possibilità di una delega ampliata di funzioni, costituisce palese violazione della ratio dell'intero D.P.R. n. 547 del 1955, il quale, con l'espressione "competenze" ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell'ambito dell'impresa in base all'effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell'attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere. Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell'imprenditore, che valga a sollevarlo dall'obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante.

Il ricorrente ha altresì rilevato che, a prescindere dalle funzioni di Direttore tecnico e Responsabile della Sicurezza del cantiere e del servizio di protezione e prevenzione, il G. era stato nominato direttore tecnico del cantiere e di responsabile del cantiere ed, in quanto tale, delegato all'apprestamento delle misure antinfortunistiche ed al controllo della loro osservanza.

Correttamente, però, la Corte territoriale ha evidenziato che il direttore del cantiere, in ragione delle competenze professionali, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa, e dunque, è responsabile dell'osservanza dei precetti antinfortunistici nei limiti del conferimento di poteri che gli derivano dalla delega, per cui la sua sostituzione al datore di lavoro della impresa esecutrice, opera solamente nel caso di delega piena, che nel caso di specie manca.

P.Q.M.

...

Rigetta nel resto il ricorso.

SINTESI: RSPP corresponsabile dell'infortunio mortale di un lavoratore insieme a datore di lavoro e dirigente.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

1. Il Tribunale di Crema, con sentenza dell'11/1/2012, condannò E.G., M.R. e B.P.V. alla pena stimata di giustizia, nonché a risarcire il danno, da determinarsi in sede civile, in favore delle parti civili, a cui vantaggio poneva provvisoriamente, per avere causato, il primo, quale presidente del consiglio d'amministrazione, il secondo, quale direttore generale ed il terzo, quale dirigente responsabile del reparto ove era allocato il magazzino DNA-locale azoto, nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione che contribuiva alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, la morte del ricercatore B.H.R.M.. In particolare, emerge dalle statuizioni giudiziarie di merito che la vittima, deceduta per arresto cardiorespiratorio determinato da anossia e ipotermia sistemica da esposizione ad azoto liquido, incaricata di riempire di azoto tre contenitori contenenti materiale biogenetico, nel tentativo di recuperare dal suolo la lancia di erogazione accidentalmente caduta nel corso dell'erogazione, finita a terra, investito dal getto d'azoto moriva a cagione di quel che prima si è detto.

...

2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati propongono ricorso per cassazione.

...

3. In apertura d'analisi è di una certa utilità rammentare, sia pure in sintesi, il contenuto delle contestazioni cautelari mosse ai due ricorrenti, in definitiva degli antecedenti dell'evento infortunistico:

- a. l'inadeguata valutazione del rischio, in presenza di un fattore di pericolo elettivo, costituito dal dover maneggiare un liquido criogenico e anossico;
- b. la mancata elaborazione di una procedura idonea a ridurre al minimo il rischio infortunistico;
- c. la mancanza di adeguata formazione ed informazione del personale;
- d. La mancanza di strumenti e attrezzature che avrebbero eliso il rischio in discorso;
- e. La mancata fornitura al personale di dispositivi di protezione individuale (nella specie, guanti, occhiali e calzature idonei).

L'elenco consente, già a prima vista, di anticipare che, in definitiva, secondo l'accusa, riscontrata dalla doppia sentenza conforme affermativa della penale responsabilità, il tragico incidente dipese dalla pressoché totale violazione del complesso delle norme cautelari vigenti in materia.

...

Inoltre, costituisce principio ampiamente condiviso quello secondo il quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore di lavoro e sui soggetti garanti equiparati non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e di formazione dei dipendenti. Il responsabile in parola (la cui figura attualmente risulta descritta dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 33), infatti, svolge compiti di consulenza al fine d'individuare i fattori di rischio, la valutazione dei medesimi e indicare le misure di sicurezza e, a tal fine, elabora misure protettive e preventive, procedure di sicurezza, programmi formativi e informativi, partecipa alle pertinenti consultazioni, con la conseguenza che, pur potendo, a sua volta, incorrere in penale responsabilità, per avere omesso d'individuare fattori di rischio o per avere proposto procedure e accorgimenti, a loro volta rischiosi o inadeguati, non solleva dalla responsabilità propria datore di lavoro e dirigenti.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il datore di lavoro e il RSPP sono colpevoli di non aver attuato delle misure di prevenzione adeguate.

Autorità: Cassazione penale sez. III

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I sigg.ri P.G. e Pr.Sa. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 29/10/2014 della Corte di appello di Palermo che, decidendo in sede rescissoria a seguito dell'annullamento della sua precedente sentenza del 24/06/2013, cassata da questa Corte con sentenza Sez. 4, n. 15044 del 07/03/2014, in parziale riforma della sentenza del 21/10/2009 del Tribunale di Termini Imerese, concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in due mesi e venti giorni di reclusione la maggior pena, già ridotta per il rito, inflitta in primo grado agli odierni ricorrenti ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 40 cpv. e 590 c.p., perchè, quale amministratore unico e legale rappresentante della società appaltatrice la P., direttore tecnico di cantiere e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi per l'impresa appaltante il Pr., avevano cagionato, per colpa, lesioni personali gravi al lavoratore dipendente M.S. intento a rimuovere la malta cementizia in eccesso dalle pietre di un arco in muratura alto tre metri, in assenza della relativa armatura di sostegno che avrebbe dovuto essere disarmata solo a costruzione finita; a causa del cedimento dell'arco il lavoratore aveva riportato la frattura dello zigomo destro della mascella.

Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il venerdì precedente l'infortunio era stata completata la realizzazione di un arco in pietra viva. Nella prima mattinata del lunedì successivo l'arco era stato disarmato dalle impalcature di legno che lo sostenevano e il M., insieme con un altro operaio, aveva cominciato a rimuovere la malta cementizia in eccesso con martello e scalpello dopo essere salito su un ponteggio sistemato proprio sotto l'arco. Durante la lavorazione l'arco era crollato cagionando al M. lesioni gravi.

L'accusa ipotizza, come fatti integranti la colpa, la violazione della diligenza, della prudenza, della perizia e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 64.

I Giudici distrettuali affermano che lo smontaggio delle centine che sostenevano l'arco era avvenuto senza la preventiva visione e l'autorizzazione del Pr., direttore di cantiere, che anzi, secondo una prassi abituale, questi aveva di fatto delegato "in toto" agli operai (ed in particolare proprio al M., in virtù della sua pluriennale esperienza) la costruzione dell'arco stesso e le relative modalità di esecuzione. Le abbondanti piogge che avevano preceduto l'evento e l'azione dello scalpello avevano probabilmente reso meno stabile l'arco, in ogni caso disarmato prima che finissero le lavorazioni, in violazione di quanto prescrive il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 64, e del piano di sicurezza.

Con il primo motivo gli imputati eccepiscono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), vizio di motivazione (sotto il profilo della omissione e manifesta illogicità) e violazione degli artt. 40, 42 e 43 c.p..

Deducono, al riguardo, che l'infortunio è occorso dopo che i lavori di costruzione dell'arco erano stati ultimati, laddove la rubrica imputa loro l'irregolare e prematuro disarmo dell'arco stesso. La causa del crollo è rimasta inesplorata, tant'è che la stessa Corte di appello non si avventura in certezze:

"è certo - sostengono i Giudici distrettuali - che l'arco è crollato per un qualche errore procedurale". Tale omissione, proseguono, mina il buon fondamento dell'affermazione della loro responsabilità perchè impedisce di comprendere il comportamento colposo ad essi ascrivibile ed il nesso di causalità con l'evento delittuoso.

...

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

... Il fondamento dell'addebito colposo sta nella violazione della regola cautelare che avrebbe dovuto impedire il crollo, qualunque ne sia stata la causa.

Ne consegue che l'omessa predisposizione dei presidi imposti per impedire il crollo dell'arco, o il loro anticipato disarmo, è circostanza che di per sé giustifica l'addebito di non aver impedito un evento che il datore di lavoro aveva l'obbligo di impedire con mezzi idonei allo scopo.

...

La corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il datore di lavoro è colpevole di non aver dotato il lavoratore dei DPI e di non averlo formato e informato, la nomina del RSPP è stata considerata irrilevante.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Taranto ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di M.A.. Sono state concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed è stata altresì pronunciata condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito la vittima, durante ispezione per manutenzione di un impianto fognario malfunzionante, veniva travolta dal flusso dei liquami, riportando lesioni letali.

All'imputato, datore di lavoro, è stato mosso l'addebito di non aver dotato il lavoratore di dispositivi di sicurezza e particolarmente di idonea imbracatura, di non aver formato ed informato il dipendente sui rischi connessi all'attività che svolgeva.

Ricorre per cassazione l'imputato.

Si deduce che l'incidente è avvenuto in un tronco fognario non collaudato e gestito dal Comune pugliese, mentre il tronco gestito dall'acquedotto pugliese e quindi dal ricorrente non ha svolto alcun ruolo negli accadimenti. Tale questione non è stata considerata. Si è pure trascurato che la vittima svolgeva una parallela attività privata.

La sentenza non ha neppure tenuto conto della presenza di uno preposto ne contesto di un'impresa di grandi dimensioni nonchè la circostanza che si era in giornata non lavorativa.

Ancora, si è mancato di considerare che l'ingegner S. ed il suo collaboratore avevano sconsigliato e vietato al M. di adoperarsi.

Inoltre i pozzetti erano stati concepiti prevedendo che nessuno vi si calasse all'interno. La condotta del lavoratore, invece, è stata temeraria ed anomala. Infine, la sentenza ha taciuto sul concorso di colpa de ricorrente, circostanza che acuisce il vulnus motivazionale.

Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata considera che dalle acquisizioni probatorie e particolarmente dalla deposizione del teste F., collega di lavoro della vittima, emerge che la condotta, sebbene non formalmente collaudata, era in uso da diversi mesi; ed erano stati eseguiti molti interventi da parte dell'impresa dell'imputato, volti a far fronte a ripetuti inconvenienti segnalati dall'utenza. Ad ulteriore conferma di ciò, è emerso che il cellulare del M. era stato fornito dall'azienda agli utenti per la soluzione di tali problemi. In conclusione, gli interventi della ditta dell'imputato nella condotta in esame erano normali e l'attività della vittima era esplicazione della attività lavorativa e per nulla abnorme.

Inoltre, il comportamento di discendere nella condotta non era peregrino bensì usuale e quindi prevedibile, come documentato dall'esistenza di pozzetti di ispezione e dalle dichiarazioni del teste F..

L'affermazione di aver inibito tale condotta è confutata dal piano operativo di sicurezza che non ne fa alcuna menzione. Ancora, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è irrilevante, poichè tale figura non esclude la responsabilità del datore di lavoro. Infine i verbali dell'attività di formazione non fanno minimamente cenno al rischio connesso alla discesa nella rete fognarie ed al divieto di accedervi. Tale dato è corroborato dal ridetto F.: gli incontri formativi non si tenevano ed erano firmati proforma. L'adozione di presidi tecnici di trattenuta e di informazioni sui rischi avrebbero evitato l'evento.

...

Il giorno degli accadimenti la vittima si fece carico di tali problematiche, introducendosi incongruamente ed in assenza di alcuna cautela nella rete fognaria, subendone le lesioni letali di cui

si è detto. A fronte di un evento così drammaticamente prevedibile non si riscontra l'adozione di alcuna concreta misura cautelare: non un meccanismo di trattenuta, non una puntuale informazione sulle insidie e sui rischi connessi all'accesso in tale luogo. Tali doveri cautelari, assolutamente basilari, gravavano evidentemente sul datore di lavoro e sono ben idonei a fondare la responsabilità in ordine ad un evento che come esposto dal giudice di merito, sarebbe stato evitato con l'adozione delle precauzioni doverose.

Diritto

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il RSPP è responsabile dell'infortunio per non aver informato e istruito un lavoratore per un rischio grave e specifico.

Autorità: Cassazione penale sez. III

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. O.P. e G.G. ricorrono, personalmente e con separati atti, per cassazione impugnando la sentenza con la quale la corte di appello di Torino, in sede di giudizio di rinvio ed in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Alessandria - sezione distaccata di Novi Ligure, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi i ricorrenti per essere il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza appellata.

Ai ricorrenti è contestato il delitto previsto dall'art. 113 c.p. e art. 590 c.p., commi 1, 2, 3, perchè, nel corso dei lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento di (OMISSIS), agendo l' O. quale amministratore unico della società M. ed il G. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione della società predetta (nominato con nomina generica, senza esplicita indicazione dei poteri e della necessaria autonomia tecnica e finanziaria), per colpa, consistite in negligenza, imprudenza ed imperizia nonchè nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, segnatamente del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. e), perchè omettevano di prendere misure appropriate di guisa che solo i lavoratori che avessero ricevuto una adeguata istruzione (e non, quindi, la parte offesa, assunta da meno di un mese presso la società M. e priva di adeguata esperienza e di adeguate informazioni in merito all'attività da svolgere) potessero accedere alle zone che li esponevano ad un rischio grave e specifico, cagionava lesioni personali gravi (frattura composta del 3 medio della gamba destra, lesione del corno posteriore del menisco mediale di destra, comportanti una malattia ed una inabilità al lavoro dalla data dell'infortunio fino all'agosto del 2001) dell'operaio C. C. (nella fattispecie l'operaio, mentre lavorava presso il reparto zincatura dello stabilimento di (OMISSIS), veniva richiesto da un collega di recarsi a prendere un martinetto che si trovava in altro locale; l'operaio privo di idonea esperienza ed adeguata istruzione circa le modalità e procedure per la rimozione del martinetto, azionava l'apparecchiatura - estrattore - alla quale era collegato, veniva violentemente colpito dal martinetto e si procurava le lesioni predette).

...

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

... se anche il lavoratore avesse espletato una mansione non specificamente rischiosa, egli, non essendo stato reso edotto in maniera sufficiente sia sotto il profilo concettuale e sia con una esemplificazione pratica (istruzioni ritenute necessarie dal CTU), avrebbe potuto infortunarsi anche compiendo condotte maldestre. Invero il macchinario, che doveva essere azionato attraverso il martinetto, aveva una configurazione particolare (la macchina era definita non innocua dall'ispettore B.) e, conseguentemente, il lavoratore doveva posizionarsi dietro la macchina e non lateralmente ad essa, cosicchè era possibile riconoscere il pericolo che ad una data condotta potesse conseguire la realizzazione di un fatto dannoso.

Invece il lavoratore, nelle operazioni di estrazione del martinetto, introdusse la gamba nella fessura laterale della macchina in quanto non sapeva, perchè nessuno glielo aveva detto, che per operare in sicurezza avrebbe dovuto posizionarsi dietro alla stessa. La manovra effettuata dal lavoratore, pur se connotata da una qualche imprudenza, non poteva allora essere ricondotta ad un comportamento abnorme tale da interrompere il nesso di causalità. Invero il comportamento alternativo corretto quale l'istruzione esaustiva o un affiancamento da parte di una persona esperta sarebbero stati idonei ad evitare l'evento dannoso.

SINTESI: Il RSPP è responsabile dell'infortunio per difetto di vigilanza e mancata formazione dei lavoratori.

Autorità: Cassazione penale sez. III

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 24.10.2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Gela in data 11.7.2012, appellata dagli imputati C.M., D.D.G., B.F., dal responsabile civile R. s.r.l. e, in via incidentale, dal Procuratore Generale, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato contravvenzionale ascritto al capo B) perchè estinto per prescrizione; ha escluso le attenuanti generiche che erano state concesse al C. e per l'effetto lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui al capo A) (omicidio colposo); ha stabilito la pena nella misura di due anni di reclusione ciascuno anche per D.D. e B.; ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili. Gli imputati, C. nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione-datore di lavoro, D.D. di componente del consiglio di amministrazione con delega alla gestione del personale, presente sul luogo di lavoro al momento dei fatti, B. di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, erano stati chiamati a rispondere dell'incidente sul lavoro avvenuto al dipendente della R., Da.An; il giovane, alle dipendenze della R. da soli 13 giorni come addetto al funzionamento di una pressa per scarti, pochi minuti dopo l'inizio del turno del mattino, era stato rinvenuto da un collega di lavoro con il corpo adagiato dalla cintola in giù sullo sportello inferiore della pressa per scarti dove stava operando, con le gambe a penzoloni e la testa appoggiata sui cartoni collocati all'interno schiacciata dalla pressa il cui sportello superiore era aperto.

All'esito di una complessa istruttoria il Tribunale, disattendendo l'esito delle perizie tecniche effettuate in sede probatoria, riteneva che la posizione in cui era stato rinvenuto il Da. era la conseguenza di un tragico incidente collegato all'uso della pressa e non era stata modificata da alcun intervento esterno; il Da. doveva procedere alle operazioni di legatura della balla di cartone già pressata la sera prima e per fare ciò aveva infilato il capo nella macchina; proprio in quell'istante un'altra persona, rimasta ignota, non accorgendosi della posizione del Da., aveva messo in moto la pressa, per, poi, resosi conto di quanto stava accadendo, azionare immediatamente il tasto di emergenza bloccando così la macchina e impedendo che il piatto arrivasse a fine corsa ed esercitasse la massima pressione sul capo del ragazzo;

Ha poi rilevato il Tribunale che secondo le corrette modalità di funzionamento, la pressa doveva e poteva operare solo con entrambi gli sportelli, superiore ed inferiore, chiusi; in particolare quello inferiore doveva essere chiuso perchè altrimenti il materiale da pressare usciva di fuori; quello superiore non poteva chiudersi se non era chiuso anche quello inferiore e la macchina poteva mettersi in funzione solo quando entrambi gli sportelli fossero stati chiusi, in quanto i contatti elettrici di comando entravano in azione solo a seguito della chiusura di quello superiore. Il dispositivo di sicurezza era però stato visibilmente manomesso tramite un fil di ferro, rinvenuto sul posto dai primi soccorritori, posizionato in modo tale da mantenere il piolo che consentiva il passaggio dell'elettricità attivo, nonostante la apertura dello sportello superiore; in tal modo la macchina poteva funzionare con uno o entrambi gli sportelli aperti;

Di ciò dovevano rispondere gli imputati stante la posizione di garanzia a ciascuno riferibile e il difetto di vigilanza che aveva fatto sì che non fosse eliminata una situazione di pericolo.

...

Nell'interesse di B.F. l'avvocato G. A. deduce motivi sostanzialmente coincidenti con quelli proposti da C. circa la violazione degli artt. 40, 41, 43 e 113 cod. pen. in ordine all'accertamento della colpa e del nesso di causalità, in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento. Contesta inoltre la ritenuta sussistenza della responsabilità fondata

su una posizione di garanzia che consisteva nell'essere il B. responsabile per il servizio di prevenzione e protezione, posizione la cui peculiarità è stata riconosciuta anche dalla Corte di appello, e i cui obblighi si sostanziavano nel dovere di formazione debitamente assolto tramite la tenuta di corsi di formazione anche nei confronti del Da., corsi che non dovevano comunque estendersi alle informazioni sullo specifico funzionamento dei singoli macchinari, di prassi fornite dai lavoratori più esperti e compiti che non gli imponevano di essere quotidianamente presente sul luogo di lavoro.

...

CONSIDERATO IN DIRITTO

...

Non è invece fondato l'analoga censura avanzata da B. dal momento che l'appello incidentale del pm nei suoi confronti non presenta un vizio analogo a quello accertato nei confronti di C. per la semplice ragione che con l'appello principale B. aveva formulato censure in ordine alla determinazione della pena e alla concessione di attenuanti generiche, sollecitandone la concessione negata in primo grado.

...

Resta da esaminare la questione sollevata da B. circa la sussistenza della propria responsabilità in relazione alla posizione di responsabile per il servizio di prevenzione e protezione, la cui peculiarità è stata riconosciuta anche dalla Corte di appello, e i cui obblighi si sostanziavano nel dovere di formazione debitamente assolto tramite la tenuta di corsi di formazione anche nei confronti del Da., corsi che non dovevano comunque estendersi alle informazioni sullo specifico funzionamento dei singoli macchinari, di prassi fornite dai lavoratori più esperti e compiti che non gli imponevano di essere quotidianamente presente sul luogo di lavoro.

Valgono al riguardo le osservazioni già formulate dal giudice di appello che si sostanziano nella constatazione dello svolgimento da parte del B. dell'incarico in questione fin dal 2003, e nel venir meno agli obblighi di continua collaborazione e segnalazione delle situazioni di rischio, come quella in esame, nonchè nella violazione del dovere formativo che comprendeva non solo la effettuazione di corsi generici sulla sicurezza dei luoghi di lavoro specifica informazione e formazione sull'uso dei macchinari utilizzati, mai avvenuta. Correttamente dunque è stato ritenuto che egli fosse corresponsabile del verificarsi dell'infortunio verificatosi, riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, nonchè per la mancanza della dovuta formazione dei lavoratori.

...

I ricorsi di B.F. e D.D.G. vanno rigettati e gli stessi condannati al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il RSPP è ritenuto non colpevole in quanto la manomissione che ha portato all'infortunio risale a un'epoca antecedente all'ultima verifica, a seguito della riunione periodica della valutazione dei rischi, per cui non gli si poteva addebitare una mancata valutazione del rischio in ragione di una superficiale verifica delle modalità esecutive del lavoro.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 14.02.2008, aveva ritenuto responsabili M.F. e V.C., nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del delitto di cui all'art. 589 c.p., ai danni di D.P.P., aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, formalmente contestate.

Era rimasto provato, e non contestato dagli imputati, che la macchina, impilatrice S., installata in azienda appena tre mesi prima dell'incidente, verificatosi l'(OMISSIS), cui era addetto il dipendente D., era stata manomessa nel sistema di protezione, in particolare erano state disattivate le fotocellule che bloccavano il funzionamento della macchina qualora il lavoratore fosse entrato nell'area di rischio, la disattivazione era avvenuta mediante l'inserimento di "ponticelli" nel quadro elettrico e, certamente, era stata opera di persona esperta.

Nel caso di specie, il lavoratore, probabilmente per togliere una piastrella sulla rulliera, si poneva nella zona rischio rimanendo schiacciato dalla pinza della macchina rimasta in funzione per il mancato inserimento del dispositivo di blocco, decedendo sul colpo.

La Corte d'appello di L'Aquila, adita da entrambi gli imputati, nel confermare parzialmente la sentenza impugnata, ha condiviso la relativa motivazione laddove ha ritenuto che l'incidente mortale è stato conseguenza della manomissione, operata da persona esperta, con esclusione degli stessi lavoratori addetti, ma che era da addebitare ad una iniziativa organizzata proprio dal datore di lavoro per rendere più agile la manovra sulla macchina, tanto che, dalle testimonianze acquisite degli altri dipendenti, è risultato che i dispositivi di sicurezza erano disattivati o rotti anche in altre macchine.

Comunque, concludeva, anche se la manomissione non fosse da addebitare al datore di lavoro, vi sarebbe un evidente difetto di controllo da parte del medesimo che è tenuto a fronteggiare anche possibili condotte anomale dei dipendenti, con la sola esclusione di quelle del tutto esulanti dalle loro incombenze o del tutto imprevedibili.

La Corte d'appello ha ritenuto, invece, di escludere la responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione in quanto nessuna prova della manomissione è stata dallo stesso percepita e che sia avvenuta in epoca antecedente all'ultima verifica a seguito della riunione periodica della valutazione dei rischi, per cui non gli si poteva addebitare una mancata valutazione del rischio in ragione di una superficiale verifica delle modalità esecutive del lavoro.

...

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi esposti sono infondati e determinano il rigetto del ricorso del datore di lavoro.

SINTESI: Il RSPP è ritenuto colpevole di aver omesso di individuare e valutare i rischi e le necessarie misure per la sicurezza e, comunque, di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la fonte di pericolo.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 13/1/2012 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava C.G. e L.S. colpevoli del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per avere - il primo nella qualità di legale rappresentante della P. S.r.l. (svolgente attività di realizzazione di prefabbricati in cemento); il secondo nella qualità, rivestita dal 7/1/2001, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione - cagionato, in cooperazione colposa tra di essi, la morte di Ca.Mi.Ar., lavoratore dipendente della predetta società, adibito, al momento del sinistro, al lavaggio tramite idropulitrice di pannelli in conglomerato cementizio, mantenuti in posizione verticale tramite rastrelliere, due dei quali gli rovinavano addosso provocandone la morte per schiacciamento.

L'evento era ascritto al C. per aver omesso di considerare, nel documento di valutazione dei rischi, il sistema utilizzato per mantenere in posizione verticale le pareti in conglomerato cementizio, mediante l'impiego di rastrelliere, durante le fasi di stoccaggio e lavaggio, in tal modo non valutando i pericoli di caduta e ribaltamento delle pareti medesime e non predisponendo un programma di sicurezza e gestione che prevedesse controlli e manutenzione delle rastrelliere, la verifica del piano di posa dei basamenti e del corretto posizionamento dei pannelli, del loro bloccaggio, del calcolo del carico massimo ammissibile e, in genere, della stabilità e delle condizioni di equilibrio delle pareti e che contemplasse, comunque, gli accorgimenti necessari per la messa in sicurezza dell'area e dei lavoratori, fra cui la previsione di una via di fuga libera da ostacoli, così violando il disposto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4.

Al L. si rimproverava, invece, di aver omesso di individuare e valutare i rischi connessi alla descritta lavorazione e alla relativa organizzazione e, dunque, di individuare le necessarie misure per la sicurezza e, comunque, di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la fonte di pericolo, così violando il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9.

Entrambi gli imputati erano pertanto condannati alla pena (sospesa) di un anno di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi nella separata sede civile, e al pagamento di una provvisoria di Euro 30.000,00 in favore di ciascuna di esse oltre che alla rifusione delle spese processuali.

Interposto gravame in punto di affermazione della penale responsabilità, mancata concessione delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza dell'8/4/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e rideterminava pertanto la pena, per ciascuno di essi, nella misura di nove mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione entrambi i predetti imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.

...

L.S. articola a fondamento del proprio ricorso due motivi, entrambi in punto di affermazione della penale responsabilità.

Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 9 in relazione all'art. 589 cod. pen..

Assume che, a causa di una inesatta interpretazione di tali disposizioni, i giudici d'appello sono pervenuti a una inesatta ricostruzione della ripartizione dei doveri incombenti in materia tra il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Sostiene, infatti, che gli obblighi a quest'ultimo imposti dal D.Lgs. cit., art. 9 sono stati, nella specie, da esso ricorrente puntigliosamente assolti sulla base di quanto egli conosceva e poteva materialmente conoscere circa l'organizzazione produttiva e i luoghi dell'azienda e che, a tal fine, egli poteva fare riferimento solo ed esclusivamente al documento di valutazione dei rischi, la cui redazione è per legge imposta al datore di lavoro.

Sottolinea al riguardo che, siccome pacificamente acquisito nel processo, il datore di lavoro aveva nel caso di specie negligenzemente omissso di indicare all'interno del documento di valutazione dei rischi la fase di lavaggio delle pareti in cemento e la relativa organizzazione della zona dell'azienda a ciò destinata, senza peraltro fornire in altri modi informazioni utili.

Evidenzia altresì che la pulitura delle pareti in cemento avveniva in una zona dello stabilimento che era destinata, nel documento di valutazione dei rischi, ad altre fasi della produzione.

Osserva che, pertanto, mai egli avrebbe potuto avere conoscenza della fase di lavaggio delle pareti in cemento con idropulitrice e che, per converso, la Corte d'appello, diversamente ragionando, ha finito con l'imporre semplicisticamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione la tutela tout court della sicurezza dei lavoratori, gravandolo di doveri ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, i quali piuttosto riguardavano esclusivamente il datore di lavoro.

Con il secondo motivo deduce che, sul punto, la Corte d'appello è anche incorsa in vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Secondo il ricorrente, infatti, contraddittoriamente i giudici di merito hanno, da un lato, nel trattare la posizione del C., definito gli obblighi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione come ausiliari rispetto a quelli del datore di lavoro e tali, pertanto, da non escludere la responsabilità di quest'ultimo nella individuazione dei fattori di rischio della lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e formazione dei dipendenti; dall'altro, nel trattare invece la posizione di esso ricorrente, hanno aderito ad una impostazione sistematica che attribuisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione un ruolo determinante e un autonomo profilo di responsabilità nonostante la negligente condotta del datore di lavoro.

Secondo il ricorrente un tale argomentare si pone in contraddizione anche con le informazioni emergenti dal processo dalle quali infatti - assume -, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non emerge prova certa che egli conoscesse effettivamente lo stato dei luoghi e, in particolare, la zona dove avveniva il lavaggio con idropulitrice delle pareti in cemento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono infondati.

...

Analogamente incensurabili sul piano logico e pienamente corrette in punto di diritto sono da considerarsi le motivazioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità del L..

Giova anzitutto rilevare che nessuna contraddizione può ravvisarsi, rispetto all'affermazione di responsabilità del L., nel rilievo, pure contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) opera quale consulente in tale materia del datore di lavoro, il quale è (e rimane) direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

In effetti, la "designazione" del R.S.P.P., che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4, lett. a) fv. ora il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di trasferire ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.

Posizione di garanzia che, invece, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verifica di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.

Dalla ricostruzione dei compiti del R.S.P.P. discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare ausilio al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella

elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 33).

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella *subiecta materia*, poichè l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il R.S.P.P., fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del R.S.P.P., punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.

Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della "posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del R.S.P.P..

Anche il R.S.P.P., che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (co)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Il R.S.P.P., in altre parole, non può essere chiamato a rispondere del fatto in sé di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perchè, come si è visto, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo.

Il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi ultimi possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto.

Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.

Ebbene, tra i compiti del R.S.P.P., dettagliati dalla richiamata normativa, rientra proprio quello di individuare i fattori di rischio e suggerire le misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Al riguardo l'assunto del ricorrente secondo cui tale obbligo presuppone l'indicazione, da parte del datore di lavoro, nel documento di valutazione dei rischi, dello specifico aspetto organizzativo interessato dalla possibile insorgenza di rischi non trova alcun appiglio nel dato positivo e ancor prima è manifestamente illogico dal momento che finisce con l'invertire il rapporto di collaborazione tra responsabile del servizio di prevenzione e protezione e datore di lavoro, quale presupposto dalla norma, e in definitiva, come detto, a privare di senso la stessa previsione della figura del R.S.P.P..

E' evidente, infatti, che non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest'ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell'organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza.

Diversamente, peraltro, è evidente che, come detto, la previsione di una siffatta figura di collaboratore non avrebbe significato alcuno dal momento che, postulandosi un onere informativo

in capo allo stesso datore di lavoro, si presuppone per ciò stesso, contrariamente al vero, che lo stesso sia sempre e comunque in grado di procurarsi le informazioni necessarie al fine di un compiuto espletamento dei doveri prevenzionali su di lui gravanti (si pensi all'esistenza di rischi la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche).

Secondo le regole generali, dunque, il R.S.P.P. può essere tenuto a rispondere - proprio perchè la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.

In altri termini, relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al R.S.P.P., l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio.

Ciò perchè, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al R.S.P.P., impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il R.S.P.P., agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben può e deve essere chiamato a risponderne insieme a questi (ex art. 41 c.p., comma 1) dell'evento dannoso derivatone.

La decisione impugnata è, pertanto, in linea con i principi sopra indicati, avendo la Corte di merito apprezzato che l'incidente mortale si verificò per l'evidente carenza dell'apparato prevenzionale e per l'utilizzo di una metodica di lavoro pericolosa che non era stata per tempo evidenziata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

...

In definitiva i ricorsi vanno rigettati, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre che, in solido, alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese da queste sostenute per il presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

SINTESI: Il RSPP è ritenuto colpevole di vizio occulto del difetto presentato da un macchinario.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo nei confronti di W.U., S.S., P.P. e D.M., tratti a giudizio per rispondere, nelle rispettive qualità, delle lesioni personali patite dal lavoratore A.H.A.W., dipendente della F. s.p.a., della quale il W. era dirigente ed il D. responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nel mentre prestava la propria opera alla macchina per pressocolata costruita dalla I. s.p.a., della quale il S. era il legale rappresentante ed il P. il responsabile dell'ufficio tecnico e progettazione meccanico idraulico.

Secondo quanto accertato nei gradi di merito, l'infortunio si verificò per un errore commesso dagli addetti alla manutenzione della macchina, i quali all'esito delle operazioni loro assegnate avevano ommesso di rimontare il dispositivo denominato "grano di chiusura", così provocando, in fase di riavvio della pressa, l'espulsione di un distanziatore, con fuoriuscita di alluminio liquido attraverso il vetro dell'oblò della porta di accesso alla pressa. Alluminio che raggiungeva il corpo del lavoratore, provocandogli le menzionate lesioni personali.

I giudici hanno ritenuto che la macchina in questione fosse priva di idoneo certificato di conformità ma che ciò non fosse ascrivibile al legale rappresentante dell'impresa costruttrice, il S., perchè sin dal 1995 era stata rilasciata al socio di minoranza Al. una procura che - anche per il possesso delle necessarie competenze tecniche - ne faceva il soggetto titolare anche del potere di rilasciare la dichiarazione di conformità; potere concretamente assunto ed esercitato. Quanto al P., questi era divenuto responsabile dell'ufficio di progettazione solo dopo che la macchina in questione era stata ideata e realizzata.

In merito al W. e al D., i giudici convenivano sulla natura di vizio occulto del difetto presentato dalla pressa nel vetro dell'oblò (non rispondente alle norme UNI applicabili per l'uso che doveva esserne fatto) e pertanto sulla impossibilità degli utilizzatori di rilevarlo; e che anche a ritenere, con l'accusa, che vi fosse stato un difetto di organizzazione delle operazioni manutentive, non risultava dimostrabile l'efficienza eziologica di tale violazione cautelare rispetto all'evento verificatosi.

2. Avverso tale decisione viene proposto "Ricorso per cassazione del Procuratore Generale" presso la Corte di Appello di Milano, con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 113 c.p., e art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, con riferimento all'art. 583 c.p., comma 1, n. 2, nonchè vizio motivazionale.

...

il ricorso non contesta l'assunto fondamentale della decisione impugnata - si intende, con riferimento alle posizioni del W. e del D. -, ovvero l'esistenza di un vizio occulto, insistendo sul tema dell'attrezzaggio dello stampo e delle ritenute carenze organizzative, che la difesa degli imputati ritiene inconferente.

Si rimarca, infine, l'infondatezza del ricorso, evidenziando le ragioni per le quali deve ritenersi che il macchinario fabbricato dalla I. presentasse un vizio non palese ed ignoto tanto all'utilizzatore che al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

SINTESI: Il RSPP è colpevole di non aver controllato che la ditta sub-appaltatrice fosse in regola con le norme sulla sicurezza.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data 1/02/2013 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 24/11/2010 dal Tribunale di Ravenna, che aveva condannato R.M. in qualità di datore di lavoro e M. C., in qualità di responsabile delegato alla sicurezza della ditta committente, alla pena di mesi due di reclusione ciascuno per il reato previsto dall'art. 113 c.p., e art. 590 c.p., commi 2 e 3, per aver cagionato in cooperazione colposa tra loro al dipendente della R. Ra.Mi. lesioni personali gravi per imperizia, imprudenza e inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La dinamica dell'infortunio era stata così ricostruita nella sentenza di primo grado: il (OMISSIS), in (OMISSIS), all'interno del cantiere (OMISSIS), l'impresa croata R. stava eseguendo lavori di carpenteria di allestimento con saldatura relativi alla costruzione di una nave, che le erano stati appaltati dalla M. S.p.A. in forza di un contratto stipulato il 29 maggio 2006; Ra.Mi. era stato assunto dalla R. quale operaio specializzato, carpentiere, con contratto del 25 maggio 2006 ed aveva fatto ingresso in Italia il 6 agosto 2006; il giorno dell'infortunio il lavoratore, unitamente ad altro dipendente, stava preparando alcuni pannelli in alluminio per il paiolato della nave in costruzione e, mentre l'altro operaio si occupava della sagomatura, Ra.Mi., da solo, forava i pannelli utilizzando un trapano radiale a colonna, di proprietà della società M. come tutti i macchinari presenti nel cantiere; dopo averne bucati oltre una decina, il lavoratore, che teneva il pannello con le mani, lo aveva sentito vibrare e aveva avvicinato troppo la mano destra al trapano, che aveva agganciato il guanto provocandogli l'amputazione sub-totale del polso destro con fratture multiple alla mano.

Ricorre per cassazione M.C., con atto sottoscritto dai difensori, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 1, anche con riferimento al disposto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, violazione dei principi di tassatività e determinatezza di cui all'art. 25 Cost., e art. 1 c.p.. Secondo il ricorrente, il giudice del merito avrebbe fondato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti ritenendo che i requisiti di idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, siano inerenti anche ai profili della sicurezza, interpretando in tal senso una norma che difetta della necessaria tassatività che deve caratterizzare il precetto penale anche con riferimento alle norme integrative. E quantomeno dubbio, si assume, che l'idoneità tecnico-professionale investa anche il profilo della sicurezza, cui è specificamente dedicato il punto sub b) della norma; pare poi significativo il richiamo ai documenti esistenti presso la Camera di Commercio, industria e artigianato, che poco o nulla dicono in ordine ai profili della sicurezza; di notevole portata interpretativa risulterebbe il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, seppure successivo al fatto, che specifica come effettuare la verifica fino a quando le modalità non vengano previste in un decreto, trattandosi dunque di norma priva dei requisiti di tassatività e determinatezza idonei a configurarla come integratrice del precetto penale;

b) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40 c.p., nonché del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 31 e ss., relativi ai compiti e funzioni del servizio di prevenzione e protezione e del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, relativo alla posizione di garanzia del dirigente, vizio della motivazione in ordine al contributo dell'ispettore del lavoro sulla formazione e informazione dei lavoratori dell'impresa appaltatrice. Secondo il ricorrente, sarebbe dubbio che al dirigente delegato in materia di sicurezza siano attribuiti i doveri previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, ed è, in ogni caso, indubitabile che i lavoratori della R. fossero formati e informati anche ai sensi della legislazione italiana, come dichiarato dall'ispettore del lavoro all'udienza del 10 dicembre 2009. La verifica sull'idoneità tecnica della R., si assume, era stata demandata all'ing. V. che, prima di essere anche responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è un dirigente della M. S.p.A., dovendosi

conseguentemente valutare se, a seguito dell'incarico affidato ad altri, permanessero responsabilità per colpa in eligendo ovvero in vigilando in capo al ricorrente. Secondo il ricorrente, l'incarico conferito a un qualificato dirigente, in possesso delle competenze per l'esercizio del mandato, lo rendeva affidabile per l'esercizio della mansione, ritenendosi nel caso in esame applicabile il principio di affidamento in quanto il titolare della posizione di garanzia si era rimesso alla valutazione di persone in possesso dei requisiti idonei ad esprimere un giudizio affidabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La prima censura concerne l'interpretazione della norma dettata in materia antinfortunistica da D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, che, nella versione vigente all'epoca del fatto, prevedeva che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad un'impresa appaltatrice verificasse, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori da affidare in appalto. Secondo il ricorrente, tale obbligo di verifica non si estenderebbe ai profili concernenti la sicurezza dei lavoratori, sia perchè la stessa norma prevede uno specifico obbligo di informazione gravante sul committente in materia di sicurezza, sia perchè il richiamo all'iscrizione alla Camera di Commercio riguarda documenti che nulla hanno a che vedere con la sicurezza.

La Corte di Appello, richiamando la motivazione del primo giudice, con particolare riferimento alla posizione di M. C., al quale era contestata la violazione del citato D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, per non avere compiutamente verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori affidati in appalto, ha affermato che non potesse che pervenirsi alla conferma della sentenza di primo grado in quanto era emerso che l'organizzazione della società croata fosse approssimativa, che lo stesso imputato fosse a conoscenza delle modalità con le quali "si lavora in (OMISSIS)", che la R. non solo non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione nè elaborato un adeguato documento di valutazione dei rischi, ma aveva un piano di sicurezza definito fatiscente dall'ispettore del lavoro; a fronte di questa situazione, la Corte territoriale ha rimarcato come l'imputato avesse ommesso di esaminare la documentazione relativa alla sicurezza del lavoro dell'impresa appaltatrice e non avesse esercitato controlli e verifiche, nonostante le maestranze utilizzassero macchine e attrezzature dell'azienda appaltante, omettendo altresì di verificare il grado di formazione e informazione dei dipendenti della R., dopo aver scelto come contraente una società che aveva enormi falle nel sistema di sicurezza. Nella sentenza impugnata la condotta di tale imputato, che rivestiva la qualità di delegato per la sicurezza dell'impresa committente, è stata conseguentemente ritenuta colpevole.

...Con specifico riferimento al tenore letterale, l'art. 7, comma 1, citato individua due distinti obblighi gravanti sul datore di lavoro quando intenda avvalersi di un'impresa appaltatrice per svolgere particolari lavori all'interno dell'azienda: un obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa in relazione al lavoro che deve esserle affidato, dal quale si desume la posizione di garanzia del datore di lavoro in merito alla scelta dell'impresa, e un obbligo di informazione in merito ai rischi specifici che l'impresa appaltatrice verrà ad incontrare nell'ambiente di lavoro del committente. La norma è posta nel Titolo I, Capo I del D.Lgs. n. 626 del 1994 tra le disposizioni generali...

Può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto:

nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione infortuni, la norma dettata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, (ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26) ha la funzione di individuare l'ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l'appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche, nell'ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita e della salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta l'interpretazione secondo la quale la verifica in merito all'idoneità tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze tecniche dell'impresa appaltatrice.

Le censure mosse in relazione ai doveri gravanti sul dirigente delegato per la sicurezza piuttosto che sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono inammissibili.

...

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il RSPP non è colpevole della mancata formazione e informazione dei lavoratori.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7/5/2012 la Corte di Appello di Milano confermava la condanna inflitta in primo grado a B.A. per il delitto di lesioni colpose aggravate in danno dell'operaio S.F.

All'imputato era stato addebitato che, in qualità di legale rapp.te della s.p.a. "B.", in violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626 del 1994, non aveva adeguatamente formato ed informato il lavoratore S., carpentiere dedito all'armatura del primo solaio di una palazzina in costruzione, sul corretto utilizzo di una scala durante i lavori di banchinaggio; sicchè detto lavoratore, utilizzando la scala senza nessun ancoraggio e su terreno sconnesso e scivoloso, cadeva dall'altezza di mt. 2,50, riportando lesioni che ne determinavano la incapacità alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato:

...

Inoltre per il cantiere teatro dell'incidente, era stato stipulato un contratto tra la "B." s.p.a. e la s.a.s. "C." con la nomina del geometra E.L., della C., quale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi. Tale incarico costituiva una vera e propria delega, conferita all' E., che mandava esente l'imputato dagli oneri che gli erano stati addebitati come omessi.

...

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La Corte di merito ha confermato la pronuncia di condanna sulla base delle seguenti considerazioni:

...

- se è vero che il compito di ancoraggio poteva essere svolto dallo stesso S. (assunto da due giorni), tale incombenza gli sarebbe venuta alla mente se fosse stato informato sui rischi e formato all'uso degli strumenti di lavoro; invece il datore di lavoro era venuto meno a tale onere, così violando esplicite norme prevenzionali;

...

Va ricordato che l'art. 21 del d.lgs. 626 del 1994 (ora artt. 36 e 37 d.lgs. 81 del 2008), prevede che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale e sulle le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate in azienda.

Inoltre, ai sensi dell'art. art. 22, deve garantire che il lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Tale formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione e del trasferimento o cambiamento di mansioni.

...

Nè risulta che il B. abbia delegato altri di tali incombenze.

Invero, come rilevato dal giudice di merito, nessuna delega scritta è presente in atti, nè l'attribuzione di tali compiti si desume dall'organizzazione aziendale.

Inoltre, tale delega non può ritenersi attribuita al geometra E.L., addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, considerato che tale carica attribuisce un mero ruolo di consulenza, tanto che questa Corte di legittimità ha affermato che gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.

SINTESI: Il RSPP ha omesso di valutare il rischio per gli operai di esser esposti al pericolo di trascinamento e non ha individuato le idonee misure di sicurezza.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'appello di Cagliari, confermava, la sentenza di primo grado 14 ottobre 2011 con cui il Tribunale di Cagliari dichiarò D.V.P. e S. P. colpevoli del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 commesso in danno di M.S.. Al D.V., in qualità di capo sezione unità operativa B. dello stabilimento dell'E. s.p.a. ed al S. in veste di responsabile del servizio prevenzione e protezione dello stesso stabilimento si imputava di aver omesso di valutare - il D.V. nel ruolo di preposto - per colpa generica e per la violazione di specifiche disposizioni antinfortunistiche, il rischio inerente al contatto del lavoratore addetto alla pulizia dei "filtri pressa" con gli organi in movimento e di aver omesso di adottare le relative misure di protezione e di prevenzione per ridurre al minimo il pericolo per i lavoratori di venir afferrati, trascinati o schiacciati dagli organi in movimento (mantelli), come prescritto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 nonché per aver omesso di investire le adeguate risorse onde fornire apposita formazione al personale dipendente, in violazione quindi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22. Al S. si addebitava di aver anch'egli omesso di valutare, nel ruolo professionale ricoperto, il rischio specifico per gli operai, di esser esposti al pericolo di trascinamento e conseguentemente di aver mancato di individuare le idonee misure di sicurezza.

A causa delle suddette omissioni, era accaduto che il lavoratore M., onde provvedere all'apertura della valvola dell'acqua per il lavaggio dei filtri, anziché percorrere il passaggio in sicurezza dietro a detti filtri, passò sulla passerella grigliata larga cm 67. Il pesante mantello metallico di copertura del filtro n. 4, in precedenza azionato dal M. per la necessaria apertura urtò l'operaio, che si era venuto a trovare trovandosi in detta pericolosa posizione, sospingendolo tra il mantello ed il tubo conduit e quindi schiacciandolo tra questo ed il tubo solidale così da provocarne la morte.

...

Quanto al S., si è ritenuto che egli fosse venuto meno agli specifici compiti di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, in relazione agli obblighi di individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza e quindi di elaborare le misure stesse ed il documento sui rischi D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 4, comma 2, lett. b) alla cui stesura avrebbe dovuto collaborare con il datore di lavoro. Al S. faceva quindi capo un preciso dovere d'impulso e di attivarsi in via autonoma, nella materia riguardante la sicurezza del luogo di lavoro. Con il ricorso proposto per tramite del difensore, il D.V., con il primo motivo, censura le statuizioni di conferma della sentenza d'appello per aver erroneamente posto a carico del preposto obblighi di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro in realtà gravanti, a sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, sull'amministratore di stabilimento e sull'amministratore delegato della società, in quanto dotati dei relativi poteri decisionali e di spesa, incumbendo unicamente al preposto funzioni di controllo dei lavoratori e di verifica del rispetto della normativa antinfortunistica, ai quali il ricorrente non si era mai sottratto. In difetto dei suddetti poteri, il preposto non avrebbe potuto disporre l'installazione di sistemi di segregazione/protezione tanto più che la società EP. s.r.l. specializzata in materia di sicurezza del lavoro, aveva sostenuto l'inopportunità dell'apposizione di qualunque misura con riguardo al grigliato. Quindi nessuna condotta alternativa lecita era esigibile dall'imputato con la conseguente esclusione del nesso di causalità.

In ogni caso, in relazione all'omessa formazione della vittima, sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe del tutto trascurato di valutare che il lavoratore aveva frequentato un corso di otto ore ed era stato affiancato da collega esperto. Con il secondo motivo, denuncia il difensore vizi motivazionali della sentenza d'appello laddove si è ritenuto che l'incidente sarebbe avvenuto nel momento in cui l'operaio stava tentando di aprire la valvola dell'acqua transitando sul grigliato quando invece di ciò non vi era alcuna certezza, in particolare in riferimento alle ragioni che avevano indotto il lavoratore a compiere un atto assolutamente vietato. Nè si era motivato a

sufficienza sulla ricorrenza di una condotta in tal modo abnorme e quindi tale da interrompere il nesso di causalità. Con distinto ricorso redatto dal difensore, l'imputato S.P. censura, in primo luogo, l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in punto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, per avere la Corte d'appello del tutto omesso di considerare che, come sostenuto dal consulente di parte, se l'operaio avesse tentato di aprire la valvola con il piede od anche con la mano e fosse stato trascinato dal mantello verso il tubo conduit, avrebbe necessariamente assunto in rotazione, una posizione incompatibile con quella finale, tanto più che la valvola fu trovata chiusa. Sostiene quindi il ricorrente che, non essendovi certezza su quanto accaduto, non sarebbe stato possibile addebitare agli imputati omissioni in tema di mancata adozione di misure di prevenzione. Con il secondo motivo assume il ricorrente che mancherebbe la prova del nesso di causalità tra la condotta ascritta al S. e l'evento posto che, essendo incerta la dinamica dell'infortunio, non avrebbe potuto formularsi alcun giudizio di prevedibilità. Peraltro, com'è risultato dimostrato documentalmente, il datore di lavoro era stato già informato dall'ASL, del potenziale fattore di rischio. Lo stesso, dopo averlo attentamente valutato, aveva deciso che non fosse necessario intervenire; da qui l'esclusione di ogni responsabilità, allo stesso titolo, del S..

Con il terzo motivo, si censura come carente, la motivazione per aver ascritto al S. di aver omesso di curare la formazione del lavoratore deceduto, pur essendosi dimostrato che questi aveva seguito una formazione generale e specifica sui pericoli che comportavano le mansioni a lui affidate. Nè la Corte d'appello avrebbe inteso argomentare circa la rilevanza causale da attribuire a siffatta pretesa omissione del S., agli effetti della produzione dell'evento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

...

Passando ad esaminare le doglianze dedotte dal S., giudica il Collegio inammissibile il primo motivo. Attraverso l'esposizione di pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata, il ricorrente intende in realtà indurre questa Corte ad una "rivisitazione" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie in punto alla ricostruzione fattuale dell'incidente in cui trovò la morte l'operaio M.S., esclusivamente demandato ai giudici di merito che hanno concordemente seguito un iter argomentativo congruo e coerente con le stesse e quindi insindacabile nella presente sede di legittimità. Giova sul punto far diretto rinvio.

Deve trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso concernente l'incidenza causale delle omissioni ascritte al S., agli effetti della produzione dell'evento. Ora annota il difensore che la Corte d'appello, condividendo e facendo proprie le considerazioni esposte dal Giudice di prime cure in punto all'affermazione della penale responsabilità del S., ha ribadito siffatto assunto per avere l'imputato, in veste di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dello stabilimento di Portovesme, "trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale". Come chiarito della sentenza impugnata, la situazione di pericolosità per l'incolumità dei lavoratori addetti ai filtri-pressa, avuto riguardo alla "struttura dell'impianto e della dislocazione dei filtri", era costituita dal grigliato, installato accanto ai filtri ed ai pesanti mantelli di copertura che potevano esser utilizzati "come area di transito o zona di appoggio" per eseguire alcune delle operazioni necessarie al lavaggio dei filtri stessi. Peraltro, mentre il lavoratore veniva imprudentemente ed indebitamente a trovarsi ad operare sul grigliato, nessun dispositivo automatico di blocco avrebbe potuto determinare l'arresto del movimento dei pesanti mantelli, neppure appositamente segregati. Appare carente la motivazione allorchè si ritiene sussistente la colpa del S. per esser venuto meno ai doveri di portare a conoscenza del datore di lavoro, siffatta situazione di pericolo e di concreto rischio per gli operai quando era circostanza del tutto pacifica che in occasione di un precedente analogo incidente occorso al dipendente F. gli ispettori dell'ASL competente ebbero a segnalare al direttore dello stabilimento che il grigliato potesse esser utilizzato indebitamente per il passaggio da una parte all'altra, della zona dei filtri. Si legge nella sentenza impugnata, a firma del direttore dello stabilimento, che furono inviate all'ASL controdeduzioni con cui, dopo aver ribadito che i piani di lavoro posti tra i

filtri Kelly non erano vie di passaggio, si affermò che la realizzazione dell'impianto "negli interspazi tra i filtri - pressa" garantiva adeguata sicurezza operativa ove gli stessi venissero impiegati in "maniera appropriata" e che "ogni altra misura strutturale fissa renderebbe il lavoro meno sicuro". A fronte di tale emergenza non può non apparire apodittica la motivazione laddove si è ribadito che comunque il S. non era esonerato dal fornire al dipendente una adeguata informazione su tale forma di rischio.

La sentenza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari che procederà ad un nuovo esame della vicenda processuale, alla luce di quanto fin qui esposto.

SINTESI: Il RSPP è colpevole della mancata segnalazione dei rischi.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'Appello di Ancona confermava nei confronti di F. D. la sentenza del giudice di primo grado che aveva giudicato costui responsabile del reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, quale RSPP della ditta "L. s.r.l.", produttrice di materiale da costruzione, e soggetto destinatario di delega di funzioni da parte del datore di lavoro in materia di controllo degli apparati di sicurezza dei macchinari presenti in cantiere e di quant'altro necessario alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per colpa generica e violazione delle norme antinfortunistiche cagionava la morte di S.D., lavoratore dipendente con qualifica di operaio della ditta "L. s.r.l.". Costui, mentre era intento a operare nella parte interna del riparo fisso che circonda l'impianto, avente la funzione di prelevare manufatti, selezionarli e accatastarli in pacchi, con una mano sollecitava la fotocellula ubicata alla fine di un nastro trasportatore, così determinando il movimento delle ganasce del robot che si abbassavano e lo colpivano alla testa, provocandogli lesioni che ne comportavano il decesso. Specificamente, all'imputato era attribuita la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 70, comma 1 e art. 71, comma 1 per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore un'attrezzatura - robot Scara k 500 e Spitblick 6030 50 T - conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie, in quanto gli elementi mobili della macchina, in violazione del D.P.R. n. 459 del 1996 all. 1, punto 1.3.7, non erano muniti di dispositivi di protezione in modo da prevenire qualsiasi rischio di contatto idoneo a provocare infortuni, nonchè dell'all. 1 punto 1.4.1., in quanto le protezioni fisse installate erano facilmente eludibili o suscettibili di essere rese inefficaci, non essendo il riparo fisso installato in modo tale da rendere inaccessibile al lavoratore l'ingresso in zona pericolosa. Allo stesso era attribuita, altresì, la violazione dell'art. 71, comma. 4 punto 1. D.Lgs. cit., avendo omesso di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, e ciò con riguardo ai nastri d'ingresso e di uscita installati sull'impianto, non presenti nel manuale d'uso, e alla disattivazione dei microinterruttori ubicati sui cancelli d'accesso del riparo fisso che circonda l'impianto. La responsabilità dell'imputato era affermata sulla base delle risultanze istruttorie, da cui emergeva che il montaggio della protezione era stato errato, che la recinzione presentava varchi, che erano anche stati disattivati i microinterruttori ubicati sui cancelli di accesso al recinto e che l'imputato non aveva usato la necessaria diligenza per prevenire infortuni. La macchina, infatti, presentava organi in movimento nel robot (ganasce) e organi di taglio nella sezionatrice, per cui era necessaria una protezione che la rinchiudesse completamente e che non permettesse l'accesso al personale se non a macchina spenta, come peraltro era indicato nel manuale di uso e manutenzione. Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato. Deduce con il primo motivo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte aveva omesso di considerare la circostanza di fatto relativa a chi avesse eseguito il montaggio della recinzione, ritenendo la medesima implicitamente irrilevante in ragione del generico obbligo di porre in essere tutte le misure idonee a prevenire infortuni. Osserva che, mentre il Tribunale ravvisava la responsabilità dell'odierno ricorrente in una condotta commissiva, attinente all'erroneo montaggio della recinzione fornita, la Corte d'Appello ravvisa la responsabilità nella condotta omissiva connessa al generico obbligo del datore di lavoro di prevenzione infortuni. Seguendo l'iter motivazionale del Tribunale la Corte avrebbe dovuto dare conto di quanto censurato, cioè se fosse stato il F. a montare in modo errato la recinzione o tale modalità fosse prevista dal manuale d'istruzioni.

Con ulteriore motivo deduce mancanza di motivazione sul punto del rigetto della richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

SINTESI: Il RSPP è colpevole di non aver previsto il rischio di caduta dall'alto.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO in FATTO

Con sentenza del 23/3/2010 il Tribunale di Roma assolveva, per non aver commesso il fatto, L.T.M., R.F. e R.S. dal delitto di omicidio colposo in danno dell'operaio D.F.C.. Agli imputati era stato addebitato che, nelle rispettive qualità di capo cantiere il R.S., responsabile del servizio di prevenzione e protezione il R.F., dirigente responsabile della soc. I. il L.T., avevano consentito che l'operaio D.F., lavorasse sul tetto di una scuola in ristrutturazione, senza cintura di sicurezza e senza che i lucernai in plexiglas presenti fossero protetti, sicchè uno di essi si rompeva al passaggio del D.F. che precipitando in terra pativa un grave politrauma che ne determinava il decesso.

Riteneva il tribunale che l'assenza di testi oculari non consentiva di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente; inoltre la variazione del programma di lavoro che aveva portato la vittima ad operare sul tetto, non era certo fosse a conoscenza degli imputati, potendo esser stata una iniziativa del preposto C..

Con sentenza del 28/11/2012 la Corte di Appello di Roma, su impugnazione del P.M. e delle parti civili, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava tutti gli imputati per il delitto loro ascritto e concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, determinava la pena in anni uno di reclusione, pena sospesa. Gli imputati venivano, inoltre, condannati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio.

Rilevava la corte distrettuale che dell'evento dovevano rispondere tutti e tre gli imputati, in ragione delle gravi violazioni delle norme di prevenzione che avevano determinato l'infortunio mortale. In particolare, R.S., come capo cantiere non aveva verificato le concrete modalità di svolgimento del lavoro e l'attuazione delle misure di prevenzione; R.F., come quale responsabile del servizio di protezione e prevenzione, non aveva provveduto ad aggiornare il POS in presenza di lavori da effettuare sul tetto della scuola, circostanza questa che doveva conoscere se solo avesse frequentato con una minima assiduità il cantiere; L.T. M., come responsabile della I. e, quindi, datore di lavoro, non aveva controllato che il lavoro si svolgesse in sicurezza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati

...

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

...

Ha osservato la Corte che la responsabilità degli imputati emergeva dalle seguenti circostanze:

- non vi era dubbio alcuno che il D.F. fosse caduto dal tetto, per la rottura del lucernaio in plexiglas, mentre era intento a realizzare un raccordo dell'impianto di riscaldamento;
- era stato accertato che il lucernaio non aveva protezione; la vittima non aveva cintura di sicurezza; inoltre che il POS non prevedeva il rischio connesso a tale fase di lavoro;

...

Del fatto, inoltre, doveva rispondere anche il R.F. che era stato nominato "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" dal L.T.. E' noto, infatti, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri.

Nel caso di specie, il R.F., nella sua qualità, avrebbe dovuto prevedere nel POS lo specifico rischio di caduta dall'alto, ciò in relazione a lavori che egli sapeva che nel caso di specie, il R.F., nella sua

qualità, avrebbe dovuto prevedere nel POS lo specifico rischio di caduta dall'alto, ciò in relazione a lavori che egli sapeva che si sarebbero svolti sul tetto o il cui espletamento avrebbe dovuto conoscere, se solo avesse svolto il suo compito con diligenza.

SINTESI: Il datore di lavoro è colpevole di non aver fornito al lavoratore i DPI; il RSPP non viene chiamato in causa.

Autorità: Cassazione penale sez. III

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 5 novembre 2013, il Tribunale di Bologna ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. d), perchè, in qualità di datore di lavoro, amministratore unico di una società, non forniva il dispositivo di protezione dal rischio rumore ad un lavoratore intento a controllare l'operazione di scarico di calcestruzzo da una betoniera.

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che nel cantiere, al momento dell'accertamento ispettivo dell'azienda sanitaria, era presente un responsabile per il servizio di prevenzione e protezione con funzioni di vigilanza, sul quale incombeva l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari idonei dispositivi di protezione individuale. La violazione riscontrata sarebbe, del resto, ascrivibile alla negligenza dello stesso lavoratore, il quale non aveva utilizzato il dispositivo di protezione fornitogli dal datore di lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si limita, infatti, a formulare generiche critiche alla motivazione della sentenza, basate sui due seguenti assunti, del tutto indimostrati: 1) che fosse presente in cantiere un responsabile del servizio di prevenzione protezione, soggetto diverso dal datore di lavoro; 2) che al lavoratore fosse stato suo fornito il dispositivo di protezione, da lui non utilizzato per sua esclusiva colpa.

Quanto al primo di tali due assunti, il ricorrente afferma, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata o agli atti di causa, che dalla prova testimoniale risulterebbe l'esistenza sul cantiere di un responsabile del servizio di protezione e prevenzione, senza specificare da quali passaggi della prova testimoniale sarebbe stata desumibile tale conclusione e senza indicare il nome di tale soggetto. E ciò, a prescindere dall'assorbente rilievo che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, alinea e lett. d), pone espressamente a carico del datore di lavoro l'obbligo di "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale", pur quando vi sia un "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", perchè prevede che quest'ultimo debba essere semplicemente "sentito" in merito.

Il secondo degli assunti del ricorrente trova puntuale smentita sia nella deposizione del lavoratore riportata in sentenza, dalla quale risulta che il dispositivo di protezione non gli era stato fornito, sia nei rilievi effettuati dal funzionario accertatore, da cui emerge che nessun dispositivo di protezione è stato rinvenuto nel cantiere.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.500,00.

SINTESI: Il datore di lavoro è colpevole di non aver adottato opere provvisoriale atte ad evitare il rischio di caduta dall'alto. Il RSPP non è indagato.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.R., quale amministratore e direttore tecnico della srl S. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Firenze per rispondere del reato di lesioni colpose gravi previsto dall'art. 590 c.p. in danno del lavoratore G.G., reato aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo omesso di adottare le idonee opere provvisoriale atte ad evitare il rischio di caduta dall'alto.

In data 28.12.2004 infatti G.G., mentre lavorava alla posa in opera della copertura del tetto, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra da un'altezza di circa 6-7 metri, procurandosi lesioni da cui derivava una malattia di durata superiore a giorni 40.

Con sentenza del 29.01.10 il Tribunale di Firenze dichiarava C.R. responsabile del reato di cui sopra e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso la decisione del Tribunale ha proposto appello il difensore dell'imputato.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 19.12.2012, confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno C.R., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento con o senza rinvio.

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

... In particolare erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ravvisato la fonte giuridica della responsabilità penale dell'imputato nella mancanza di delega ad altri delle responsabilità attribuite dai decreti 626/94 e 494/96, in quanto sarebbe emersa inequivocabilmente la presenza di un responsabile per la sicurezza, che era l'architetto P., qualificato come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Sosteneva la difesa che le emergenze dibattimentali avevano consentito di accertare che sul cantiere di cui si parla nel capo di imputazione, oltre alla presenza del responsabile prevenzione e protezione Arch. P., era presente altresì un "coordinatore della fase esecutiva", nominato dalla stazione appaltante, cioè dal Comune di Firenze.

Pertanto, trattandosi di una impresa di grandi dimensioni, la causa dell'infortunio sarebbe stata riconducibile non a carenze strutturali dell'organizzazione aziendale, bensì a motivi contingenti, consistiti in specifiche violazioni omissive da parte di chi aveva compiti, poteri e delega specifici per la prevenzione.

Lamentava sul punto il difensore che invece nella motivazione della sentenza impugnata non si rinveniva alcun riferimento a sostegno del rigetto delle argomentazioni di cui sopra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

...

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

SINTESI: Il RSPP risulta colpevole di negligenza, imprudenza ed imperizia in violazione di prescrizioni antinfortunistiche specifiche.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 13 luglio 2009, il Tribunale di Sciacca dichiarava P.G.A. colpevole dei reati ascrittigli secondo la seguente contestazione: a) del reato di cui all'art. 113, art. 590, comma 1 e 3, in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, perchè, quale amministratore di fatto della "C. sas" in cooperazione con N.C. (contestualmente giudicata ed assolta) e con il legale rappresentante Pa.Is. (separatamente giudicata), per colpa consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in particolare in violazione di prescrizioni antinfortunistiche specifiche, aveva cagionato al lavoratore C.F. una lesione personale, con prognosi di 130 giorni; in particolare, il P., responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda, aveva ordinato a C.F., gruista, di effettuare la movimentazione di una pala caricatrice del peso complessivo di 120- 130 quintali utilizzando una gru che, a causa del carico eccessivo, si era ribaltata contro un muro ed il C., in conseguenza dell'impatto, aveva riportato le dette lesioni; b) del reato di cui all'art. 113 c.p., art. 2087 c.c., del D.Lgs. n. 626 dl 1994, art. 35, commi 1 e 2 e art. 98, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 168, commi 1 e 2, art. 389, lett. c) perchè, nella predetta qualità, aveva omesso di adottare le misure organizzative necessarie per garantire l'integrità fisica dei lavoratori ex art. 2087 c.c., nonchè di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e, parimenti, di impedire l'uso di dette attrezzature per operazioni e secondo condizioni non proprie, nonchè di fornire ai lavoratori mezzi di sollevamento appropriati alle caratteristiche dei carichi da sollevare.

Il Tribunale condannava l'imputato, ...

Quanto al merito, con riferimento al delitto sub a), l'appellante non aveva contestato la circostanza che il fatto ascritto all'imputato si fosse svolto così come era stato raccontato dalla persona offesa nel suo secondo esame dibattimentale reso all'udienza del 17 marzo del 2008: C.F. aveva riferito di essersi procurato l'infortunio attraverso la movimentazione di una gru che, per il carico eccessivo, si era ribaltata, determinando lo schiacciamento della cabina al cui interno egli si trovava, e tale versione era stata confermata al dibattimento da alcuni testimoni, tra i quali Ca.Ga., B.A., L.I.A., Pi.Si., Cu.Sa., tutti dipendenti con varie mansioni del consorzio di bonifica C. s.a.s.; ... secondo la nuova versione del C., la mattina dell'infortunio era stato proprio l'imputato, che si occupava personalmente di gestire il cantiere, ad ordinarli di eseguire con la gru quel sollevamento che aveva causato il sinistro, nonostante le rimostranze espressegli dal medesimo C., convinto che la gru non avrebbe potuto sostenere quel carico, rimostranze non tenute in considerazione dal prevenuto, che si era assunto personalmente la responsabilità dell'operazione: questo resoconto del C., circa l'ordine perentorio oralmente rivolto dal P. - cui egli aveva dovuto sottostare visto il ruolo di fatto svolto dall'imputato ed i suoi legami parentali con la proprietà, che lo inducevano a temere ritorsioni nella sua attività lavorativa, se non lo avesse eseguito - era stato pedissequamente confermato da altro operaio, Ca.Ga., che aveva assistito alla scena, sentendo l'ordine impartito dal P. al C., nel mentre il teste Pi.Si. aveva riferito che era stato proprio l'imputato ad organizzare la manovra concordandola nei giorni precedenti, in piena sintonia logica e fattuale con quanto poi accaduto; di tal che, i dubbi dell'appellante sulla attendibilità della persona offesa apparivano privi di qualsiasi fondamento; tutti i testi escussi dall'accusa avevano concordemente sostenuto come l'imputato - oltre che risultare formalmente responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'ambito dell'azienda, per come precisato dall'ispettore del lavoro Ba.Sa. - avesse, di fatto, il comando gestionale del cantiere, forte anche del legame familiare che intercorreva con il legale rappresentante del consorzio, Pa.Is., dimostratasi poco a conoscenza delle vicende aziendali.

Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo doglianze che possono così sintetizzarsi: ... b) erronea valutazione delle risultanze probatorie: secondo l'assunto del ricorrente,

non vi sarebbe stato un cantiere e comunque non sarebbe stato il P. a gestire l'attività lavorativa; sarebbe stato Pi.Si. - nella veste di dirigente del Consorzio di Bonifica e superiore gerarchico dello stesso P. semplice dipendente del Consorzio stesso con la qualifica di "impiegato d'ordine" - l'unico ad avere compiti direttivi; non sarebbe stato il P. ad organizzare la manovra con la gru e non avrebbe dato alcun ordine perentorio al C. di manovrare la gru; l'incidente sarebbe avvenuto per una manovra errata dello stesso lavoratore, tenuto a conoscere le caratteristiche di ingombro, di manovrabilità e di carico del macchinario; avrebbe ancora errato la Corte territoriale a valorizzare la qualifica di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" rivestita dal P. trattandosi di figura che si occupa della fase preventiva e progettuale e non di quella operativa; c) in ordine al reato di cui al capo b) i giudici di seconda istanza avrebbero dovuto assolvere il P. con la formula più ampia e non pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

...

Per quel che riguarda la posizione di garanzia del P., non possono esservi dubbi al riguardo tenuto conto della sua veste di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda".

A ciò aggiungasi che - come incensurabilmente accertato in punto di fatto dai giudici di merito - fu proprio il P. a dare le disposizioni al C. in relazione all'attività lavorativa nel corso della quale avvenne l'infortunio, così assumendo anche in concreto una posizione di garanzia: è sufficiente al riguardo richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo". Quanto all'assunto difensivo secondo cui sarebbe stato onere del C., quale gruista, valutare l'opportunità di effettuare la manovra con giudizio autonomo ed indipendente, il precedente giurisprudenziale evocato dal ricorrente non risulta pertinente in relazione alla concreta fattispecie, trattandosi di principio enunciato in tema di responsabilità del gruista per quel che riguarda la stabilità del carico in relazione alle conseguenze che possono derivare da un'eventuale caduta del carico stesso con danni a terzi; a ciò aggiungasi che la Corte territoriale ha evidenziato che in base alle testimonianze acquisite era emerso che il C. aveva palesato qualche perplessità ad eseguire la manovra richiestagli ma aveva dovuto poi sottostare all'ordine perentorio impartitogli dal P.. Nè sono riscontrabili nella condotta del lavoratore, nel caso in esame, profili di anomalia ed abnormità tali da rendere l'infortunio riconducibile ad esclusiva colpa del lavoratore stesso.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

SINTESI: Il RSPP risulta non colpevole in quanto ha segnalato il rischio.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO in FATTO

Il Tribunale di Venezia ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno della lavoratrice Z.A.. La pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello che ha ridotto le pene.

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito l'infortunio è avvenuto in uno dei piazzali esterni della R. Srl in condizioni di forte pioggia in atto. La vittima era impegnata, da un paio di mesi, a prelevare campioni di materiale vetroso da sottoporre ad analisi. Nel piazzale si trovava un cumulo di materiale che ostacolava il transito di un autoarticolato. Il lavoratore S., autista di una pala meccanica, intervenne per spostare parte del vetro effettuando una manovra di retromarcia per portarsi nella zona da sgombrare.

Non avvedendosi della Z., la investì cagionandole lesioni letali.

Nella dinamica del sinistro è stata riscontrata violazione della normativa antinfortunistica afferente all'inadeguatezza dell'organizzazione aziendale relativamente alla viabilità interna del cantiere. E' stato conseguentemente mosso addebito colposo nei confronti del L. nella veste di datore di lavoro; e nei confronti del F., responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che svolgeva altresì funzioni afferenti alla sicurezza aziendale.

Ricorrono per cassazione gli imputati ed il responsabile civile.

F. propone diversi motivi.

Con il primo motivo, il consulente della difesa ha posto in luce che l'evento mortale va attribuito esclusivamente all'errore del palista S. che investì la vittima e la cui responsabilità è stata affermata con pronuncia non appellata. Tale soggetto ha posto in essere una manovra caratterizzata da macroscopica distrazione; ma la valutazione dell'esperto non è stata considerata e si è pure trascurato che il comportamento è talmente eccezionale, esorbitante ed abnorme da dar corpo a causa sopravvenuta costituente fattore causale esclusivo.

Con il secondo motivo si lamenta che il giudice di primo grado e quello d'appello hanno espresso valutazioni opposte in ordine alla condotta del palista ma, pur divergendo, sono pervenuti insensatamente alla medesima conclusione, avendo escluso che la condotta di tale soggetto sia rilevante ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2. Infatti il primo giudice ha posto in luce la mancanza di prudenza e diligenza nel compimento di una manovra pericolosa; mentre la Corte d'appello ha rimarcato che il lavoratore ha agito nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa e dunque non ha posto in essere una condotta estranea al processo produttivo, nè alle mansioni assegnate. Si è trascurato che l'operazione posta in essere non rientrava nelle attribuzioni del lavoratore nè nel segmento di lavorazione che gli era stato assegnato al momento del sinistro. La pronuncia d'appello è paradossale nella parte in cui considera congruo il comportamento di tale personaggio che è stato però condannato alla pena di sette mesi di reclusione.

Con il terzo motivo si espone che l'imputato è stato tratto a giudizio quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Anche alla luce della giurisprudenza di legittimità la responsabilità di tale figura può essere assunta solo nel caso in cui commetta un errore nella valutazione del rischio che abbia concorso col contegno negligente del datore di lavoro a determinare l'effetto infausto. Il principio è stato fatto proprio dalla Corte di merito che ha rimarcato la funzione consultiva della figura in questione. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che l'imputato non si sia limitato ad assumere l'incarico in questione ma che gli sia stato riconosciuto il potere di decidere interventi, anche se per la loro concreta attuazione era necessaria la controfirma del datore di lavoro; con la conseguente assunzione di una effettiva responsabilità con poteri decisionali in materia di sicurezza. La illogicità e contraddittorietà di tale

enunciato è evidente, giacché una volta che si sia assunto, come la Corte fa, che l'imputato non aveva la concreta disponibilità della somma di Euro 40.000 messa a disposizione dal datore di lavoro ove questi non convenisse sulla spesa, va esclusa l'esistenza di poteri decisionali.

Si pongono in luce alcune emergenze istruttorie dalle quali traspare che fino a poco tempo prima dell'incidente le lavorazioni del vetro, compresi i controlli di qualità, avvenivano all'interno dello stabilimento senza alcuna interferenza tra mezzi meccanici e dipendenti a piedi. Solo da ultimo ha avuto luogo un mutamento dell'organizzazione del ciclo produttivo dell'azienda che raccoglie materiale vetroso da riciclo. Di tale modifica produttiva l'imputato non è mai stato avvisato, né la pubblica accusa ha fornito prova contraria al riguardo. Ciononostante è stata affermata la responsabilità dell'imputato per non aver individuato il rischio connesso alla possibile interferenza tra mezzi meccanici e dipendenti a piedi. La corte di merito ha tenuto come base per la valutazione la riunione del 29 maggio 2003, trascurando proprio le successive e non comunicate modifiche nel processo produttivo per la parte relativa al controllo di qualità. I giudici di merito hanno tra l'altro ommesso completamente di valutare una mail inviata dal direttore dello stabilimento al L., presidente del consiglio di amministrazione, nella quale ben prima del sinistro, si rimarcavano i pericoli connessi alla circolazione dei mezzi e delle persone nello stabilimento. Tale missiva è frutto di iniziativa dell'imputato volta proprio a sottolineare i rischi esistenti. Tale circostanza è stata riconosciuta anche dal coimputato ed è idonea ad esonerare da responsabilità il ricorrente.

L'imputato ha segnalato i rischi ed invitato l'azienda ad intervenire per porre rimedio alla situazione, sicché non si configura alcun condotta colpevole.

...

L. propone dei motivi.

Uno dei motivi è basato sulla delega di funzioni operata nei confronti di altro soggetto. Essa esonera da responsabilità il datore di lavoro, anche in considerazione del fatto che sono stati adempiuti tutti gli obblighi relativi alla valutazione del rischio, all'organizzazione delle riunioni obbligatorie ed alla attribuzione degli incarichi in tema di sicurezza. Contraddittoriamente ed illogicamente il giudice di merito ha ritenuto la non delegabilità dell'obbligo di garanzia, facendo ricorso a valutazioni fumose afferenti alla politica della sicurezza aziendale. Si tratta di argomenti oltretutto non conferenti, giacché le cautele da adottare erano di modesto contenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di L. è infondato. E' invece fondato, nei termini che saranno di seguito esposti, il ricorso di F..

La pronuncia di merito spiega diffusamente che l'addebito è connesso al fatto che l'attività di campionatura da parte degli analisti avveniva in una zona del piazzale in cui si svolgeva contestualmente il transito di mezzi di vario genere. Inoltre, la presenza della pala meccanica in stretta connessione con il lavoro dell'analista generava il rischio di interferenze fra pedoni e veicoli. Le aree di lavoro degli operatori e quelli di eventuali pedoni non erano all'epoca segnalate e delimitate. Inoltre, le zone di transito si presentavano del tutto inadeguate per la ristrettezza degli spazi e per la presenza di ingenti cumuli di materiale stoccato. La direzione aziendale era consapevole dell'esistenza di gravi rischi giacché in passato erano già occorsi episodi analoghi. Il pericolo era stato focalizzato, ma non erano state adottate soluzioni adeguate. In particolare, nulla era previsto per prevenire rischi connessi al traffico dei mezzi in movimento.

E' stata ritenuta l'esistenza di condotte colpose del palista S. che operò una manovra pericolosa senza accertarsi della presenza di persone nel raggio di azione della macchina. Tale comportamento si inseriva, tuttavia, in un sistema organizzativo nel suo complesso carente.

Quanto alle posizioni di garanzia si è rilevato che il L. era il legale rappresentante della società e rivestiva il ruolo di datore di lavoro. Si è ritenuto che la delega conferita al coimputato non era idonea ad esonerarlo dalla responsabilità, essendo il delegato privo di autonomia di spesa; che il delegante conservava potere di approvazione degli interventi e delle spese e quindi non vi era una incondizionata autonomia patrimoniale in capo al delegato. In ogni caso, permaneva in capo al

datore di lavoro il dovere di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza nell'azienda. L'imputato, d'altra parte, era a conoscenza dei rischi in atto a causa della promiscuità dei percorsi pedonali con quelli veicolari.

Quanto al F. il giudice di merito, pur escludendo l'esistenza di una delega di funzioni, ravvisava che costui rivestiva la funzione consultiva di responsabile del servizio di prevenzione protezione; ed esplicava anche concrete attività in materia di sicurezza aziendale, assumendo volontariamente e contrattualmente una posizione di garanzia concorrente con quella del datore di lavoro. Da alcune testimonianze è emerso che costui non rivestiva un ruolo di mera consulenza, ma curava la predisposizione di progetti ritenuti necessari in tema di sicurezza, di formazione di proposte concrete anche implicanti spese, in ordine alle quali era munito di un qualche potere decisorio, benchè necessitante comunque della ratifica del vertice aziendale. Tale situazione era desumibile anche dalla sua presenza costante in cantiere e dal fatto che era stato presentato all'interno dell'azienda come il referente per la sicurezza.

L'imputato non ha assunto alcuna iniziativa in merito alla viabilità, a parte le segnalazioni sulla sua inadeguatezza.

Sulla posizione del F., la pronunzia d'appello analizza alcuni documenti afferenti agli incarichi da costui ricevuti all'interno dell'azienda, concludendo che costui rivestiva un ruolo anche in materia di sicurezza con potere decisorio, anche se non incondizionato, essendo prevista la controfirma del datore di lavoro.

In conclusione il datore di lavoro ha mantenuto il proprio ruolo di garante; e gli si affianca la responsabilità diretta assunta in tema di sicurezza.

...

Il giudice di merito ha argomentatamente escluso che fosse operante una delega di funzioni nei confronti di alcuno: si è tratto decisivo argomento dal fatto che nè il direttore dello stabilimento nè altri avevano un autonomo potere di spesa e se ne è desunto che il L. avesse riservato a sè le decisioni finali afferenti all'organizzazione aziendale ed alla sicurezza dello stabilimento.

Il ricorso di L. deve essere conseguentemente rigettato.

Per le medesime ragioni va respinto il ricorso del responsabile civile che, come si è accennato, è sovrapponibile a quello dell'imputato.

E' invece fondato il ricorso di F..

Costui era responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

I giudici di merito hanno altresì ritenuto che costui si ingerisse anche attivamente nella gestione operativa della sicurezza del lavoro. In tale duplice veste è stato ritenuto garante e responsabile dell'evento letale.

Orbene le due distinte vesti richiedono disamine separate. Il F., nella veste di RSPPP, era astretto, come si è sopra esposto, all'obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli. Un ruolo consultivo, dunque. Orbene, al riguardo la sentenza è sostanzialmente silente.

Non si comprende per nulla se l'imputato abbia violato gli obblighi imposti dalla legge, omettendo la necessaria, doverosa attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione del rischio connesso all'incontrollata circolazione dei veicoli ed abbia proposto soluzioni appropriate. Anzi, da un breve passaggio sembra di cogliere che la segnalazione dei pericoli non sia mancata; e che vi sia stata la predisposizione di ipotesi d'intervento. Si configura al riguardo mancanza della motivazione. La pronunzia deve essere per tale parte annullata con rinvio. Il giudice di merito dovrà esaminare compiutamente la vicenda individuando le condotte del ricorrente e valutando se esse fossero appropriate nei termini che si sono detti: segnalazione dei pericoli, proposizione di iniziative adeguate.

Ma la sentenza è pure censurabile per la restante parte, in cui si evocano le funzioni gestionali direttamente svolte dall'imputato. Non è ben chiaro se costui abbia agito, nei diversi momenti della sua collaborazione, solo alla stregua di formale investitura, o anche a seguito di assunzione spontanea del ruolo di cui si discute.

Nè, soprattutto, si chiarisce adeguatamente in cosa concretamente consistessero le funzioni svolte in tema di sicurezza: se afferissero alla fase progettuale o a quella meramente esecutiva, se implicassero un autonomo potere di intervento; se consentissero un indipendente e risolutivo potere di porre in essere le iniziative volte a fronteggiare efficacemente il rischio specifico già ripetutamente indicato. Il vuoto motivazionale è accresciuto dal fatto che, per quel che pare d'intendere, l'imputato elaborò progetti e proposte. A tale riguardo la pronunzia appare anche contraddittoria: si assume che il datore di lavoro avesse conservato in capo a sé i poteri decisori (specialmente per ciò che attiene al potere di spesa), si esclude che fosse stata conferita una delega ad alcuno; e poi alla responsabilità del datore di lavoro si affianca quella del F. senza chiarire quale veste gestoria fondi l'addebito e senza esplicitare quale sia il rimprovero colposo. Non si chiarisce, cioè, quale sia la autonoma condotta esigibile e mancata che avrebbe potuto concretamente evitare l'evento. Dunque, pure sotto tale riguardo la pronunzia deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi e delle censure sopra esposti.

SINTESI: Il RSPP risulta non colpevole in quanto viene accertata la responsabilità del l'imputato in relazione alla sua qualità di datore di lavoro.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO in FATTO

La corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Termini Imerese che, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto G.R. colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., in relazione alle lesioni subite da B. S., dipendente della "L." spa, di cui era titolare il G.; il B., recatosi presso lo stabilimento in costruzione di una società consociata, insieme ad un collega era salito su un trabattello per effettuare le misurazioni degli infissi che si dovevano poi realizzare. Il trabattello era privo di parapetto, presente solo nelle zone laterali, e ai lavoratori non erano state fornite cinture di sicurezza. Sporgendosi per effettuare il proprio lavoro, forse anche a causa della presenza di ghiaccio sul piano di calpestio, il B. perdeva l'equilibrio e cadeva da un'altezza di circa 4 metri e mezzo.

Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Il difensore sostiene che il piano operativo di sicurezza era stato predisposto ed era stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella persona dell'ingegner C.F.. Inoltre era stato prodotto in giudizio il verbale di avvenuta informazione e formazione del lavoratore, sottoscritto dalla persona offesa. Altrettanto infondata è la considerazione espressa nella sentenza impugnata secondo la quale il trabattello non sarebbe stato conforme alla normativa in materia; si trattava di una torre mobile in tutto uguale a quanto prescritto dalle norme tecniche vigenti, come risultante anche dal verbale di sopralluogo redatto dagli ispettori del lavoro secondo cui il trabattello era a norma. L'infortunio era da ricondurre soltanto al fatto che il trabattello era stato utilizzato senza montare le protezioni laterali e per la presenza di ghiaccio sul piano di calpestio, inconvenienti ad eliminare i quali avrebbe dovuto provvedere lo stesso lavoratore e dunque l'incidente era dovuta negligenza ed imprudenza del lavoratore, che costituiva l'unica antecedente causale del l'evento lesivo. In ogni caso, esisteva un responsabile della sicurezza nella persona dell'ingegner C. mentre il G. era al vertice di una piramide organizzativa all'interno del gruppo industriale da egli rappresentato e non si poteva pretendere che l'amministratore unico rispondesse di tutto quanto avviene a circa 200 dipendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento essendo stata correttamente accertata la responsabilità del l'imputato in relazione alla sua qualità di datore di lavoro.

L'incidente si è verificato in uno degli stabilimenti facenti capo alla L., essendosi i due dipendenti ivi recati per prendere le misure del vano in cui dovevano essere realizzate alcune finestre di un capannone in costruzione; per raggiungere l'altezza del vano i due utilizzavano un trabattello in alluminio, che trovavano sul posto e che, come si è detto, era privo di protezione sul lato più lungo, prospiciente l'esterno, che non era fornito di parapetto e tavola fermapiede; risulta dalla sentenza di primo grado, come noto integrativa di quella di appello, che il trabattello non era neppure ben bloccato, come avrebbe dovuto essere, per impedirne il movimento.

Ciò è stato accertato dai giudici di merito, correttamente indicato in motivazione, e non può essere contestato come si vorrebbe fare con il presente ricorso.

Neppure giova al ricorrente invocare la colpa del l'infortunato sostenendo che era suo compito montare regolarmente il trabattello prima di utilizzarlo. Come si è detto, il B. e il suo compagno si sono recati in un altro stabilimento e hanno utilizzato per il lavoro che dovevano compiere i mezzi ivi esistenti, cioè il trabattello in questione che avrebbe dovuto presentare tutti i requisiti di

sicurezza di tali mezzi di lavoro e pertanto anche quello della stabilità e del l'essere dotato di ripari su tutti i lati per evitare le cadute accidentali.

Rientra nella responsabilità del datore di lavoro fornire al dipendente i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa.

La circostanza che fosse stato redatto il POS e nominato il responsabile del servizio di prevenzione non fa venire meno la posizione di garanzia del datore di lavoro, che si affianca alle altre.

SINTESI: Il RSPP è colpevole di non aver informato e formato il personale, nonché di non aver previsto misure tecnico-organizzative e adeguate opere di protezione ai fini della corretta e sicura esecuzione dell'attività lavorativa, e, in particolare, di idonei, stabili e ancorati ponteggi.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO in FATTO

Con sentenza del 9/10/2009 il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, dichiarava C.P., M. U., P.S., P.A. e P. G. colpevoli del reato di cui all'art. 113 e art. 589 c.p., commi 1 e 2. A P.S., nella qualità di amministratore delegato e direttore tecnico della E. s.r.l., al M. in quella di Presidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico della E. s.r.l., al P. in quella di vice presidente del consiglio di amministrazione, al C. in quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della E. s.r.l., nonché a P.G. quale socio accomandatario della F. s.a.s. di P.M. e C. veniva attribuita l'omissione - nel cantiere avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, appaltate dal Comune di Castelvittorio, per il consolidamento di un movimento franoso in località Rolando - Fontanelle e nell'ambito del quale operavano contemporaneamente più imprese - di designare il previsto coordinatore della progettazione e dell'esecuzione delle opere, non prevedendo e attuando le adeguate misure di cautela e sicurezza atte a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori dai rischi di interferenza delle lavorazioni di più imprese nonché di adottare (e verificare l'adozione da parte della società esecutrice delle opere) mezzi di protezione contro il pericolo di caduta e investimento di materiali.

Al P., al M., al P., e al C. veniva attribuita, altresì, l'omissione in relazione alla predisposizione nel cantiere, a tutela dei lavoratori dal pericolo di caduta o d'investimento di materiali dall'alto, di opportune misure tecnico organizzative ed adeguate opere di protezione, nonché, ai fini della corretta e sicura esecuzione della loro attività lavorativa, di idonei, stabili e ancorati ponteggi, oltre che in relazione alla valutazione delle condizioni di grave pericolosità del luogo di lavoro in cui si trovavano ad operare i loro dipendenti, non informati sui rischi specifici cui si esponevano anche in relazione alla natura dei compiti loro affidati e alle loro specifiche capacità tecniche. Era accaduto in fatto che il P. avesse disposto in quello stesso cantiere l'esecuzione di operazioni di scarico e movimentazione di terra su un terrapieno sovrastante un muro alla base del quale stavano operando, senza alcuna misura di protezione dal pericolo di caduta di materiale da scavo e massi, i dipendenti della ditta E. s.r.l.. In tal modo si era determinata una situazione di fatto in cui nello stesso cantiere, nonostante l'ordine di sospensione delle opere emesso dalla direzione dei lavori, si trovavano contemporaneamente ad operare, in condizioni di gravissima ed evidente pericolosità, lavoratori della E. s.r.l. su un ponteggio traballante collocato ai piedi di un muro alto sette metri circa, privo di protezione e, proprio sulla verticale di lavoro di costoro, autisti della F. s.a.s., i quali scaricavano terra da automezzi sul pendio sovrastante, realizzato con materiale da riporto e già ingombro di massi in equilibrio precario.

In tale circostanza i predetti imputati cooperavano tra loro nel cagionare la morte di B.G.B., dipendente della E. s.r.l. Costui, infatti, mentre era intento, insieme ad altri due operai, ad effettuare un'operazione di tesatura di un tirante presso il muro di contenimento ai piedi del versante da consolidare, essendo in corso di svolgimento in quello stesso momento operazioni di movimentazione e scarico di terra da parte di dipendenti della ditta Pellegrino su un terrapieno sovrastante l'area su cui stava lavorando la vittima, a causa di una frana del pendio provocata dalle manovre dell'autocarro e dell'improvvisa precipitazione dall'alto di un masso di grosse dimensioni e di detriti lapidei (che, rotolando lungo il versante andavano a investire l'area di lavoro) cercava riparo ai piedi del ponteggio e veniva colpito al capo, privo del prescritto casco protettivo, da un martinetto (strumento atto alla tesatura dei tiranti) in metallo del peso di kg 25 circa. A seguito dell'infortunio l'operaio riportava gravissime lesioni personali (lesioni traumatico fratturative cranio

encefaliche) dalle quali derivava la morte pressochè immediata (fatto avvenuto il 18/9/2004 nel territorio del Comune di CastelVittorio). Gli imputati venivano condannati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno. Nei confronti degli stessi il Tribunale dichiarava, inoltre, non doversi procedere con riferimento alle contravvenzioni pure agli stessi contestate per le rilevate violazioni di norme antinfortunistiche, perchè estinti i reati per intervenuta prescrizione.

Con sentenza del 24/3/2011 la Corte d'Appello di Genova, a seguito di appello proposto dagli imputati, concedeva a tutti l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 ritenuta equivalente alla contestata aggravante, riducendo nei confronti di ciascuno la pena inflitta ad anni due di reclusione.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione C. P., M.U. e P.S., nonchè P.G.. Il C. deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità penale ritenuta nei suoi confronti. Osserva che la Corte d'Appello si era limitata ad affermare la responsabilità in ragione dell'assunzione da parte sua della posizione di garanzia quale responsabile del Servizio di prevenzione della E. s.r.l. e per aver accettato, senza mai formulare rinuncia al riguardo, la delega che gli attribuiva funzioni operative in materia di sicurezza, con l'esplicito incarico di provvedere a quanto necessario, il che, a parere del collegio, lo rendeva responsabile degli inadempimenti riscontrati. Rileva che nell'atto d'appello veniva sottoposta alla Corte anche altra questione e cioè se egli potesse essere ritenuto responsabile per quanto avvenuto, a sua insaputa e fuori da ogni suo dovere di controllo, in violazione dell'ordine di sospensione dei lavori per attività svolte nel cantiere di sabato. Osserva che la corte di merito non da conto del perchè egli dovesse essere ritenuto responsabile, nonostante l'iniziativa di riprendere i lavori sospesi e di lavorare in un giorno normalmente festivo fosse stata presa dai coimputati a sua insaputa.

Evidenzia che l'incidente mortale trae origine dalla violazione dell'ordine di sospensione dei lavori e le responsabilità penali nel presente procedimento avrebbero dovuto ascrivarsi esclusivamente a carico di chi, con iniziativa estemporanea ed unilaterale, aveva deliberatamente ignorato il provvedimento della direzione dei lavori organizzando o partecipando alle attività il 18/9/2004. Conclude affermando che la Corte di merito aveva completamente omesso di prendere in esame le doglianze difensive contenute nell'atto di appello nella parte in cui la responsabilità veniva contestata in relazione alla presenza di una causa sopravvenuta (la violazione dell'ordine di sospensione dei lavori emesso il 27/7/2004), da intendersi quale linea di sviluppo del tutto autonoma ed imprevedibile rispetto alle condotte precedenti, di per sè sufficiente a determinare l'evento, frutto dell'esclusiva iniziativa di taluni coimputati rispetto alla quale il C. era all'oscuro.

...

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va rigettata l'Impugnazione proposta dal C. con unico motivo. Invero la responsabilità del predetto viene ravvisata dalla Corte territoriale nell'assunzione di garanzia circa l'esecuzione dei lavori derivante dall'accettazione della delega che gli attribuiva funzioni operative in materia di sicurezza, rispetto alla quale non può assumere rilievo la dedotta estromissione da parte degli amministratori e la privazione delle concrete possibilità di intervenire ("egli aveva soltanto la possibilità o di adoperarsi in concreto per adempiere l'incarico ricevuto malgrado gli ostacoli frapposti dagli amministratori o di rinunciare all'incarico formalmente, ottenendo così l'esonero da responsabilità"). Tale logica impostazione vale a contrastare la censura attinente alla estraneità dell'Imputato rispetto alla violazione dell'ordine di sospensione dei lavori posta in essere a sua insaputa.

In primo luogo, infatti, il C., quale soggetto assunto di fatto, in forza di delega, della responsabilità del cantiere, era tenuto a sorvegliare circa le attività, anche non previste o programmate, che si svolgevano presso il medesimo, quali quelle avvenute in occasione dell'incidente. E' da considerare, inoltre, che, prescindendo da chi in concreto dispose l'interruzione della sospensione dei lavori, i fatti avvenuti il giorno dell'infortunio evidenziano omissioni relative alle dotazioni di sicurezza del cantiere riferibili al ricorrente in ragione tanto della delega menzionata, quanto della posizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della E. s.r.l.. Si tratta, infatti, di manchevolezze attinenti a presidi da attuare in epoca precedente al giorno

dell'infortunio e, quindi, rientranti nella sfera di controllo di quest'ultimo in forza del menzionato duplice titolo.

D'altra parte il giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno posto in evidenza le macroscopiche omissioni degli obblighi concernenti l'informazione e la formazione del personale spettanti al servizio di prevenzione e protezione, nonché la mancata realizzazione di misure tecnico-organizzative e adeguate opere di protezione ai fini della corretta e sicura esecuzione dell'attività lavorativa, e, in particolare, di idonei, stabili e ancorati ponteggi.

In presenza della descritta situazione la responsabilità dell'evento non può essere ascritta esclusivamente a chi ha trasgredito il provvedimento di sospensione dei lavori, ma anche a colui cui sono riconducibili macroscopiche pregresse violazioni relative alla sicurezza del cantiere.

SINTESI: Il RSPP è colpevole di imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme cautelari in materia di sicurezza del lavoro che hanno cagionato la morte di un lavoratore.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO in FATTO

Con sentenza in data 23 marzo 2011 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 18 settembre 2008, riconosciute agli imputati appellanti T. M., M.M. e D.W. anche le attenuanti generiche ritenute con la già concessa attenuante del danno risarcito prevalenti sull'aggravante contestata, riduceva la pena loro inflitta a mesi due e giorni venti di reclusione. Questi erano stati tratti a giudizio per rispondere, nelle loro rispettive qualità, il T. quale direttore generale e come tale di datore di lavoro, il M. quale preposto alla sicurezza e il D. quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p. per aver in cooperazione colposa fra loro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme cautelari in materia di sicurezza del lavoro cagionato la morte di A.S..

Avverso tale decisione proponevano ricorso a mezzo dei rispettivi difensori.

T.M. deducendo l'erronea applicazione della legge penale e comunque la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riconosciuta culpa in eligendo e vigilando per la nomina e l'operato del responsabile del servizio protezione e prevenzione; l'erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attribuzione del ruolo di datore di lavoro all'imputato; la illogicità nella valutazione della prova relativa ai poteri statutari del Direttore con riferimento all'art. 34 dello Statuto del Consorzio Agrario; la manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al giudizio sulla adeguatezza della procedura 2,12 e sulla vigilanza relativa al suo rispetto; l'erronea applicazione della legge penale in reazione alla riconosciuta sussistenza del nesso causale tra la inadeguatezza della procedura di pulizia del sito e l'evento lesivo in relazione al concetto di "apparecchio di protezione amovibile degli organi lavoratori".

M.M. deducendo la violazione del principio di correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza e l'aver la Core territoriale travisato la nozione di dirigente D.P.R. n. 547 del 1955, ex art. 4.

D.W. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla carenza di valutazione del rischio e delle relative procedure nonché degli oneri gravanti sul Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; per inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine ai compiti del SPP.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto agli imputati estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso nè essendo evidente l'innocenza degli imputati. Trattasi infatti di reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione infortuni commesso in data 31.07.2003 per il quale il termine massimo di prescrizione è da individuarsi, essendo state concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno prevalenti, in sette anni e mezzo in base alla disciplina della prescrizione precedente la novella intervenuta con la c.d. legge ex Cirielli; termine decorso alla data del 26.12.2011, tenuto anche conto delle sospensioni del processo imputabili all'imputato o alla sua difesa.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato ascritto agli imputati è estinto per prescrizione.

SINTESI: Il RSPP non colpevole in quanto la nomina non costituisce una delega di funzioni.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO in FATTO

Con sentenza del 15/4/2010 il Tribunale di Melfi condannava B.S. alla pena di Euro 250 di multa per il delitto di cui all'art. 590 c.p., per avere, in qualità di titolare della s.r.l. I. provocato, per colpa generica e specifica, lesioni personali all'operaio L.M.. Aveva consentito, infatti, che questi svolgesse attività di manutenzione di un rullo di un nastro trasportatore con gli organi in movimento, di tal che il rullo attraeva la mano e l'avambraccio provocando una frattura all'arto destro guarita dopo sei mesi con postumi. All'imputato veniva addebitato che nella sua qualità, non aveva edotto i lavoratori su rischio dell'operazione a nastro in movimento; non aveva apposto cartelli indicanti il divieto di tali modalità di manutenzione; aveva tollerato una prassi aziendale in tal senso (acc. in (OMISSIS)). Il B. veniva inoltre condannato al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio civile.

Con sentenza del 20/5/2011 la Corte di Appello di Potenza, confermava la pronuncia di condanna.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando:

Il vizio di motivazione, laddove la Corte di merito non aveva rilevato che sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gravava un onere di segnalazione del rischio che non risultava adempiuto; inoltre la sentenza era assolutamente carente di motivazione, laddove non era stato valutato che nelle imprese di grandi dimensioni non è necessaria per il datore di lavoro una esplicita delega di funzioni.

...

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza va annullata agli effetti penali perchè estinto il reato per intervenuta prescrizione.

La presenza della parte civile impone però di valutare le doglianze relative alla affermata responsabilità dell'imputato ai fini della conferma o meno delle Statuizioni Civili.

Nella sua motivazione la Corte di Appello, dopo avere ribadito la ricostruzione del sinistro operata dal Tribunale, ha rilevato che la nomina nel 1997 di un responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.B.C.D.), non costituiva una delega di funzioni da parte del datore di lavoro, sul quale gravava in ogni caso l'obbligo di controllo, soprattutto, come nel caso di specie, laddove al violazione delle norme di sicurezza in tema di manutenzione era divenuta una prassi aziendale.

Nei motivi di ricorso la difesa ha replicato che una specifica delega non era necessaria, in quanto essa era implicita considerate le dimensioni aziendali. Sul punto va ricordato che effettivamente questa Corte di legittimità ha statuito che in materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni, idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale, ma, a tal fine, si richiede, non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro.

Nel caso di specie il ricorso sul punto è privo di autosufficienza, in quanto non produce o indica atti da cui desumere la complessità aziendale e la ripartizione gerarchizzata dei compiti ed, anzi, la forma societaria di s.r.l. non lascia trasparire ex se la natura di organizzazione complessa dell'azienda. Per altro verso, come già affermato in sentenza, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il D.B.) non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poichè quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed

istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose che nel caso di specie difettano.

Quanto alla lamentata omessa segnalazione da parte del R.S.P.P. del rischio connesso alla scarsa sicurezza della macchina ed alle pericolose prassi manutentive aziendali, va premesso che il soggetto a cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 9 (ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 33) può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. Ciò però non esclude la responsabilità del datore di lavoro il quale, come è noto, è il primo garante della sicurezza nell'ambito aziendale. Invero, nello svolgimento dei suoi compiti, il R.S.P.P. opera "per conto" del datore di lavoro, svolgendo solo un'attività di "consulenza" nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, di guisa che i risultati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui compete, poi, di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose.

Dalla ricostruzione dei compiti del R.S.P.P. discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane l'originario titolare della posizione di garanzia nella materia, con l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di controllare ed adottare tutte le misure necessarie a prevenire infortuni.

Consegue da quanto detto, che il ricorso è infondato laddove contesta la sussistenza della responsabilità del B. nell'incidente verificatosi.

SINTESI: Il RSPP non colpevole in quanto la sua designazione non esclude la responsabilità del D.L..

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO in FATTO

Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, con sentenza in data 8.11.2007 affermava la penale responsabilità di B.F.C., nella sua qualità di legale rappresentante della A. s.r.l. e della M. s.r.l., in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato la morte dell'operaio L.S.. Al prevenuto si contesta di non aver informato il dipendente sui rischi specifici connessi allo svolgimento delle mansioni e sulle norme in materia di prevenzione; di non aver attuato misure tecniche ed organizzative volte ad impedire che i lavoratori usassero attrezzature in condizioni non adatte; e di non aver impedito che C. A. facesse salire il L. su un carrello elevatore, la cui pedana in legno mostrava tavole schiodate e non perfettamente ancorate al telaio, pedana dalla quale L. precipitava, procurandosi lesioni gravi che lo conducevano a morte.

...

La Corte territoriale, nel censire i motivi di doglianza, rilevava che l'intervenuta designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non escludeva la responsabilità del datore di lavoro, atteso che il predetto soggetto non era stato delegato a svolgere concretamente i compiti di osservanza delle norme antinfortunistiche.

Sotto altro aspetto, la Corte territoriale evidenziava che nel caso in questione la responsabilità del B. non era esclusa dalla presenza di un direttore dello stabilimento, indicato come "legale responsabile per la sicurezza"; rilevava che il predetto direttore era stato mandato assolto già dal primo giudice, con motivazione condivisa dal Collegio.

Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione B.F.C., a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge.

Con il primo motivo, la parte si duole del fatto che i giudici di merito non abbiano assegnato rilevanza alla complessa ed articolata struttura della società A. s.p.a. ed al collegamento funzionale con la A. s.r.l. e M. s.r.l.. Osserva che la Corte di Appello motiva l'affermazione di responsabilità del B. sulla mancata delega ad attuare i compiti di osservanza delle norme antinfortunistiche, in favore del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si duole, altresì, del fatto che i giudici abbiano ritenuto che la presenza del direttore dello stabilimento non fosse idonea ad escludere la colpevolezza dell'Imputato. Il ricorrente rileva che deve ritenersi pacifico che il direttore dello stabilimento possa considerarsi responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore nell'ambito del ciclo di produzione. Ritiene, pertanto, che l'imputato non possa essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli, atteso che la nomina di sostituti o preposti, anche in assenza di una delega specifica in materia di prevenzione, consente di eliminare qualsiasi profilo di colpa, in capo al B., nell'adempimento dei propri obblighi sulla sicurezza.

Ciò premesso, la parte rileva che il dipendente L., assunto da circa sei mesi, rispetto alla data del fatto, era già stato formato ed informato sui rischi del trasporto dei materiali; e che l'imputato non aveva alcuna possibilità di prevedere che L. decidesse di salire sulla pedana ancorata al muletto, per raccogliere i rifiuti accumulatisi nei giorni precedenti. L'esponente ritiene che la Corte di Appello postuli una sorta di responsabilità oggettiva in capo al B.. Ribadisce che l'intervenuta nomina del responsabile del servizio di prevenzione esclude la responsabilità dell'Imputato.

...

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è destituito di fondamento.

Con il primo motivo di ricorso l'esponente contesta l'affermazione di responsabilità a suo carico, evidenziando che i giudici di merito hanno ommesso di considerare che il datore di lavoro B. aveva delegato i propri compiti di sorveglianza sui lavoratori, nominando un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed un direttore di stabilimento.

Giova considerare, con riferimento alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella di delegato per la sicurezza. In effetti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione costituisce figura tutt'affatto diversa da quella, meramente eventuale, del responsabile per la sicurezza che, in quanto destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con rigorose modalità.

E si è pure rilevato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

L'ordine di considerazioni che precede induce a rilevare che sia l'apprezzamento in fatto compiuto dai giudici di merito che la valutazione in ordine alla diversità dei ruoli delle figure aziendali ora indicate, risultano immuni da errori logici o giuridici. In particolare, deve osservarsi che del tutto legittimamente la Corte territoriale ha sottolineato che l'intervenuta designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non escludeva la responsabilità del datore di lavoro, atteso che il predetto soggetto non era stato delegato a svolgere concretamente i compiti di osservanza delle norme antinfortunistiche. E che del pari conferentemente il Collegio ha sottolineato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in sostanza, assume la veste di consulente del datore di lavoro, il quale fa propri gli studi elaborati dal predetto consulente. Del resto, questa Suprema Corte ha pure chiarito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una sorta di consulente del datore di lavoro e che i risultati dei suoi studi ed elaborazioni sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto.

Conclusivamente sul punto, deve poi sottolinearsi che questa Corte regolatrice ha chiarito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, anche "in concorso con il datore di lavoro", del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. Sotto altro aspetto, occorre pure considerare che, del tutto legittimamente, i giudici di merito hanno rilevato che la responsabilità del B. non era esclusa dalla presenza di un direttore dello stabilimento, indicato come "legale responsabile per la sicurezza".

Orbene, deve allora evidenziarsi, con rilievo di ordine dirimente, che il Tribunale di Milazzo, con apprezzamento che risulta privo di fratture logiche rilevabili in sede di legittimità, ha chiarito: che B. aveva provveduto a nominare D.A.S.F. quale direttore di stabilimento, in riferimento alla società committente A. s.p.a.; che il sinistro nel quale è rimasto coinvolto il dipendente L. non era dipeso da un difetto di coordinamento tra società committente e società appaltatrici, ma unicamente dall'uso inappropriato del carrello elevatore, veicolo in concreto appartenente alla M.; e sulla scorta di tali rilievi, ha mandato assolto il D. dal reato di omicidio colposo di cui al capo A), ascritto al predetto in cooperazione con il B., con la formula per non aver commesso il fatto. Come si vede, la nomina del direttore di stabilimento, nella persona del D., è stata ritenuta dai giudici di merito evenienza concretamente idonea ad escludere la responsabilità del B., proprio in ragione della effettuata ricostruzione della dinamica del sinistro, afferente all'uso improprio di un carrello elevatore appartenente alla M., secondo una valutazione di fatto non sindacabile in questa sede.

SINTESI: Il RSPP è ritenuto colpevole di omicidio colposo.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO in FATTO

Con sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna del 21 aprile 2008, Z.A., M.G., G. M. e Ga.St. sono stati ritenuti colpevoli del delitto di omicidio colposo commesso, in cooperazione colposa tra loro, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di R.O. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, sono stati condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno; pena sospesa e non menzione della condanna. Con la stessa sentenza, gli imputati sono stati assolti dal delitto di incendio, di cui all'art. 423 c.p., art. 425 c.p., comma 1 e art. 449 c.p., per insussistenza del fatto, ed inoltre, lo Z., il M. ed il Ga. dall'addebito di non avere richiesto all'organo preposto il rilascio del certificato di prevenzione incendi o del relativo nullaosta provvisorio, di cui alla L. n. 818 del 1984, art. 5, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

E' accaduto che il R., ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di (OMISSIS), è stato investito da fiamme, improvvisamente sprigionatesi da un'apparecchiatura gas- medica posta in prossimità del letto ove lo stesso si trovava, che hanno provocato al paziente delle gravissime ustioni, di terzo e quarto grado, riportate sul 90% del corpo, che ne hanno determinato la morte. L'incendio, dovuto, secondo quanto successivamente accertato, a compressione adiabatica dell'ossigeno contenuto in una bombola, con rottura dell'attrezzatura, fuoriuscita del dardo e rottura del corpo del riduttore, si è verificato in occasione del trasferimento del paziente presso altro reparto per l'esecuzione di una TAC, nel corso delle operazioni di collegamento dell'ammalato ad un'apparecchiatura gas-medicale composta da una bombola e da un riduttore di pressione per la somministrazione temporanea di ossigeno durante il trasporto.

Le fiamme sono divampate, secondo quanto accertato dal giudice del merito, per l'azione combinata di tre fattori: la mancata previa chiusura della sezione di bassa pressione del riduttore mediante azione del relativo volantino, l'apertura rapida della valvola di erogazione della bombola di ossigeno, la presenza di materiale combustibile.

L'evento è stato addebitato alle condotte colpose degli imputati nelle rispettive qualità, lo Z., di direttore generale dell'azienda AUSL di (OMISSIS), il M., di direttore del presidio ospedaliero, il G., di direttore del reparto di rianimazione, il Ga., di responsabile del servizio prevenzione e protezione; qualità che ponevano gli imputati in posizione di garanzia rispetto alla normativa di sicurezza.

In particolare, il tribunale ha individuato, nelle condotte attribuite agli imputati odierni ricorrenti, profili di colpa indicati:

quanto al Ga., responsabile del servizio prevenzione e protezione, nell'aver trascurato e sottovalutato, sia in occasione dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, sia sotto il profilo dell'informazione personale, la problematica della sicurezza inerente l'utilizzo della strumentazione gas-medicale e, in particolare, le modalità relative al collegamento tra bombola e riduttore di pressione; operazioni che avrebbero dovuto eseguirsi fuori dalla sala degenti;

...

Impugnata tale decisione da tutti gli imputati, la Corte d'Appello di Bologna, stralciata la posizione dello Z., nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere per morte dello stesso, con sentenza del 17 dicembre 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta a tutti l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, ha ridotto a due mesi e venti giorni di reclusione la pena a ciascuno inflitta dal primo giudice, sostituendo la pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, M.G., G. M. e Ga.St., che deducono:

...

C) Ga.St.:

a) Violazione dell'art. 40 c.p., commi 1 e 2, art. 41 c.p., commi 2 e 3, in relazione alle valutazioni di rilevanza causale delle condotte colpose attribuite al ricorrente ed alla individuazione della regola cautelare violata; vizio di motivazione sui punti relativi all'autonoma efficienza causale del contributo degli autori materiali dell'azione lesiva ed alla consapevolezza da parte di costoro della regola cautelare violata;

b) Violazione dell'art. 40 cpv. c.p., art. 41 c.p., comma 1, art. 43, 47 e 113 c.p., D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 8, 9, 21 e 37, in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, art. 1218, 1228, 1375 e 1717 c.c., con riguardo al nesso causale ed all'individuazione della regola cautelare da osservarsi nel caso concreto, alle attribuzioni del responsabile del servizio prevenzione e protezione, alla natura della relativa responsabilità penale, al principio di affidamento; vizio di motivazione su tali punti.

Concludono i ricorrenti chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità dei motivi di doglianza proposti dai tre ricorrenti, il reato agli stessi ascritto deve dichiararsi estinto per prescrizione.

Accertato, invero, che l'evento oggetto di esame si è verificato il (OMISSIS) e che, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto contestato, come ritenuto dai giudici del merito, il termine massimo di prescrizione è, nella sua massima estensione, ai sensi dell'art. 157 c.p. (della previgente e più favorevole normativa), di sette anni e sei mesi, ne discende che il termine in questione è interamente ed abbondantemente trascorso, tenuto anche conto di talune sospensioni dovute a richieste di rinvio del procedimento avanzate dalle difese degli imputati.

D'altra parte, le coerenti argomentazioni svolte dalla corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, posto che, dall'esame di detta decisione e dei motivi di ricorso proposti, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente della insussistenza del fatto contestato agli imputati o della loro estraneità ad esso, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità degli stessi.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato ascritto agli odierni ricorrenti.

SINTESI: Il datore di lavoro e il RSPP vengono rinviati per nuovo giudizio alla Corte di Appello, per rispondere del reato di lesioni personali gravi nei confronti del lavoratore.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.M.P., in qualità di legale rappresentante della Società A. s.a.s. ...e di datore di lavoro; B.A., in qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi sui luoghi di lavoro della Società, venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto - Sezione Distaccata di Orbetello - per rispondere del reato di lesioni personali gravi nei confronti del lavoratore G. F..

In fatto ((OMISSIS)), era avvenuto, secondo la ricostruzione dell'accusa, che G.F., apprendista metalmeccanico, stava lavorando nell'azienda da solo presso un macchinario complesso, con il compito di raccogliere con il muletto il prodotto finito portato dalla macchina "pallettizzatrice" (destinata a sistemare la merce sulla piattaforma); detto impianto, alimentato con materiale sfuso da altro operatore, in maniera totalmente automatica insaccava, contava, disponeva sul bancale e metteva a disposizione dell'operatore (il G.) il prodotto finito da movimentare.

Ad un certo momento, uno dei detti sacchetti portato dalla macchina si era incastrato tra il primo e secondo nastro trasportatore, per cui il G. aveva tentato di spostarlo con la mano, ma i dentini di gomma dei nastri si erano agganciati al suo guanto trascinandolo con la mano all'interno dell'ingranaggio, provocando così gravi lesioni alla mano destra con prognosi superiore ai 40 giorni.

Gli imputati erano accusati di avere causato l'evento per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 in particolare per non avere dotato la macchina insacchettatrice a ciclo automatico di un dispositivo di arresto di emergenza funzionante.

2. Il Giudice monocratico del Tribunale di Grosseto - Sezione Distaccata di Orbetello -, con sentenza in data 5/11/2009, dichiarava gli imputati responsabili per il reato ascritto e li condannava alla pena ciascuno di mesi tre di reclusione oltre al risarcimento in solido dei danni in favore della parte civile, con il riconoscimento di una provvisoria di Euro 15.000,00.

...

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 6/12/2010, riteneva di dovere escludere la contestazione concernente il profilo di colpa specifica, relativo all'addebito di mancato funzionamento del dispositivo di arresto della macchina in caso di emergenza: per contro, ad avviso della Corte di merito, gli elementi probatori acquisiti confermavano che il meccanismo di sicurezza era funzionante.

Tuttavia, ai prevenuti doveva attribuirsi la colpa generica di avere lasciato lavorare da solo l'operaio apprendista durante lo svolgimento di un'attività lavorativa potenzialmente fonte di pericoli per la sua incolumità. D'altro canto, l'esclusione della violazione della normativa antinfortunistica comportava l'esclusione della relativa aggravante contestata e la derubricazione del reato in lesioni colpose gravi, non punibili nel caso in esame per mancanza di querela.

Di conseguenza, la Corte di Firenze riformava la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione.

...

Chiedeva l'annullamento della decisione.

...

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore Generale si palesa fondato.

Invero, appare errato l'assunto della Corte di Appello che ha qualificato come colpa generica l'addebito attribuito ai prevenuti di avere consentito che un lavoratore apprendista lavorasse da solo senza il necessario ausilio di operaio più esperto, così come stabilito dalla normativa (v. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 6 comma 2; D.Lgs. n. 19 settembre 1994, n. 626, art. 35, comma 5, lett. a). Sicuramente, rientrano nell'ambito delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di tutela e vigilanza facenti carico sui responsabili dell'azienda e specificamente della materia antinfortunistica in ordine all'attività effettuata dall'apprendista il quale, in quanto tale deve essere affidato ad altro operaio più esperto onde evitare il compimento da parte del tirocinante di azioni pericolose, manovre improprie dovute alla sua inesperienza.

...

D'altro canto, a carico del datore di lavoro e dei preposti al servizio di prevenzione, ai sensi della normativa in materia di sicurezza aziendale e di cantiere ed anche in riferimento alla norma c.d. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 c.c., sussiste un obbligo generale di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, i responsabili sono costituiti garanti dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove essi non ottemperino agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente può loro venire imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p.p., comma 2.

...

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze cui rimette il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

SINTESI: Il RSPP viene condannato per colpa generica e specifica, quest'ultima costituita dalla violazione di diverse norme in materia di sicurezza.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1- Con sentenza del 15 marzo 2006, il Gup del Tribunale di Forlì ha dichiarato C.A. e V.D. colpevoli del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di S.M., e li ha condannati, rispettivamente, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di dieci e di otto mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p., con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, ed applicata la diminuzione del rito abbreviato.

Secondo l'accusa, condivisa dal Gup, i due imputati, nelle rispettive qualità - il C., quale dirigente della "S. s.p.a." esercente l'attività di produzione saccarifera, in particolare, quale direttore dello stabilimento di (OMISSIS) e responsabile per la sicurezza nonché committente dei lavori di facchinaggio appaltati dalla società cooperativa a r.l. "F. ", il V., quale presidente della predetta società cooperativa, esercente attività di facchinaggio presso detta unità produttiva, e datore di lavoro della vittima, socio della stessa cooperativa - per colpa generica e specifica, quest'ultima costituita dalla violazione di diverse norme in materia di sicurezza del lavoro, hanno causato la morte del S. che, trovandosi all'interno di un grande silos di zucchero (alto 44 metri ed altrettanto largo), è rimasto vittima di un moto franoso della parete di zucchero presso la quale lavorava, dal quale è rimasto sepolto.

Il S. si trovava all'interno del silos, unitamente al collega Si.Fr., intento a rimuovere manualmente la massa di zucchero posta sul costone sinistro per favorirne il deflusso e l'uscita attraverso la bocchetta centrale posta alla base del silos;

tale procedura operativa veniva adottata in sostituzione di quella meccanica, alla quale avrebbe dovuto procedere la coclea interna di scarico che risultava, invece, bloccata.

2 - Su appello proposto dai due imputati, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 4 novembre 2009, ha dichiarato prescritte le contravvenzioni rispettivamente contestate ed ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado.

Il giudice del gravame ha quindi ribadito la responsabilità dei due imputati, rilevando, ...

Nei confronti del C., in particolare, la corte territoriale ha rilevato precisi profili di colpa specifica poiché: a) aveva consentito che i dipendenti della cooperativa operassero all'interno dello stabilimento in condizioni di grave pericolo, b) aveva trascurato i rischi di caduta dello zucchero impaccato e di seppellimento, c) non aveva sospeso la produzione in attesa di ripristinare condizioni di sicurezza, d) non era intervenuto per trovare rimedi diversi rispetto alla prassi adottata, e) non si era curato di rimuovere le cause non occasionali del mancato funzionamento delle modalità di svuotamento meccanico del silos, f) non aveva fornito attrezzature di lavoro adeguate.

3 - Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, C.A., che deduce: ...

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 - Il ricorso è infondato.

2- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

...

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il RSPP viene assolto per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava quella di primo grado che aveva ritenuto la responsabilità di S.M., BA.Ma., P.R. e B.S., per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore F.J..

Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data (OMISSIS) al F., dipendente della società CO., il quale, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nei capi di imputazione, rimaste incontestate, durante l'operazione di rimozione dei pannelli all'interno della nave crociera in allestimento,, da parte del personale della B., alla quale era stato subappaltato il lavoro di montaggio dei pannelli dalla Sa. s.p.a (mentre alla Co. erano stati subappaltati gli altri lavori di allestimento delle cabine), a causa della errata collocazione dei pannelli (in contrasto con le prescrizioni del vigente piano operativo di sicurezza) e dell'assenza di idonee direttive sulle modalità di esecuzione del lavoro, veniva improvvisamente investito dai pannelli, che si abbattevano su di lui colpendolo alla testa e provocandogli lesioni, a seguito delle quali decedeva qualche giorno dopo in ospedale.

Il S., il P. ed Ba. ed il erano stati chiamati a risponderne, rispettivamente, quale amministratore unico, capo cantiere e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Santarossa s.p.a., il B., nella qualità di direttore tecnico della B., essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa specifica, fondata sulla inosservanza dell'obbligo di rendere sicuro il luogo del lavoro fissando i pannelli alle pareti tramite una "reggetta" anche se ciò avrebbe ritardato le lavorazioni poichè ad ogni spostamento i pannelli dovevano essere svincolati dalla "reggetta".

Avverso la predetta decisione gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione.

...

Ba. articola cinque motivi.

Con il primo lamenta la mancanza assoluta di motivazione sui motivi di appello con i quali si contestava il giudizio di responsabilità in quanto nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione era solo un ausiliare del datore di lavoro Si evidenziava altresì che i lavori erano eseguiti da una molteplicità di soggetti ed alla valutazione del rischio di caduta dei pannelli doveva provvedere solo la B., essendo tale attività di sua esclusiva competenza e che era stata chiesta altresì la riduzione della pena.

Con il secondo motivo si duole della violazione di legge laddove il giudice di primo grado con riferimento alla sua posizione aveva definito il responsabile del servizio come un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti, non spettando a tale figura tale funzione di vigilanza.

Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione con riferimento al nesso di causalità in difetto del giudizio contro fattuale mancando la prova che, se il responsabile del servizio di prevenzione avesse segnalato il rischio il datore di lavoro avrebbe adottato iniziative idonee a neutralizzarlo.

Con il quarto motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale evidenziando che la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento costituiscono un obbligo indelegabile del datore di lavoro, dei quali risponde solo quest'ultimo ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17, 29 e 55.

Con il quinto motivo, premessa la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla responsabilità o meno del responsabile del servizio di prevenzione, in concorso con il datore di lavoro, in caso di lesioni e omicidio colposo del lavoratore, ritiene di aderire a quella impostazione che esclude la responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione sul rilievo che lo stesso non è

responsabile per la violazione dei precetti contravvenzionali e, pertanto, non può affermarsi la sua responsabilità penale qualora il mancato rispetto di tali precetti abbia determinato il verificarsi dell'infortunio.

...

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

...

Nella specie, il giudicante ha mancato ai propri doveri, adottando una motivazione gravemente carente ed inidonea, che impone l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova che si atterrà a quanto sopra indicato.

SINTESI: Viene confermata la condanna all'Amministratore Delegato, al Responsabile della Produzione, al Capo Macchina, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell'evento per colpa, imprudenza ed imperizia.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 giugno 2010 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 novembre 2008 che ha condannato B.G., Br.

G.D., E.I., V.M. e M. L. alla pena di anni uno di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 41 e 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, con condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell'evento, nelle qualità, il G. di Direttore Generale, il Br. di Amministratore Delegato, l' E. di Responsabile della Produzione, il V. di Capo Macchina Linea Filatura, il M. di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, tutti appartenenti alla s.p.a. M., per colpa, imprudenza ed imperizia, consentendo e comunque non impedendo che all'interno dello stabilimento della M. S.p.a. sito in (OMISSIS), fosse installato ed utilizzato un impianto di produzione identificato come (OMISSIS) - Struttura (OMISSIS) - anno di costruzione 1999, composto da più macchine per la produzione di film trasparente (propilene ad uso alimentare), prodotto che viene raccolto da un "gruppo avvolgitore" quale ultimo macchinario della linea, su grosse anime in acciaio aventi il diametro di circa m. 0,50 e lunghe circa m. 8,40 gruppo avvolgitore privo dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al fine di evitare contatti accidentali tra parti del corpo dei lavoratori addetti al macchinario e gli organi in movimento, utilizzando normalmente l'impianto descritto senza aver seguito le procedure standard di sicurezza ed in particolare senza essersi accertati preventivamente della presenza o meno di operai (come nell'infornio di specie) nei pressi dell'avvolgitore e senza attendere il posizionamento del secondo rullo, omettendo di presidiare le aree a rischio nei pressi del macchinario al fine di evitare contatti accidentali tra i lavoratori e gli organi in movimento, procedendo ad un'erronea valutazione dei rischi effettuata nello specifico "Documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994 che non riteneva catastrofico (causa di morte e/o invalidità permanente) l'occasionale contatto con il gruppo avvolgitore, all'erronea valutazione contenuta nel "Documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994 relativa alla supposta presenza di dispositivi di protezione che impediscono il funzionamento degli elementi mobili mentre l'operatore può entrare in contatto con essi, consentendo l'assenza di idonei sistemi di protezione, che arrestassero la rotazione del rullo avvolgitore interno quando, per l'assenza del rullo era possibile l'accesso accidentale allo stesso, cagionavano al lavoratore C.E., che si trovava nei pressi del rullo avvolgitore per rimuovere residui di film, e che rimaneva impigliato con il braccio destro e poi schiacciato in parte del torace tra l'anima in rotazione posta nel gruppo avvolgitore lato interno ed il rullo di contatto posteriore, lesioni che ne procuravano il decesso, in violazione del D.P.R. n. 549 del 1955, artt. 132 e 133 e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 1, lett. a) e b) e successive modifiche; fatto avvenuto in (OMISSIS).

La Corte territoriale ha motivato tale sentenza riportandosi alla sentenza di primo grado e ritenendo pacifica la dinamica

...

La Corte d'Appello ha pure considerato il nesso causale fra il comportamento degli imputati e l'incidente, escludendo l'anomalia o l'assoluta imprevedibilità del comportamento della vittima

...

Quanto all'imputato B., in particolare, la Corte territoriale ha considerato che l'aver affidato ad altri la redazione del documento sulla valutazione dei rischi non esonera dalla responsabilità derivante

dalla carica rivestita; nè può ritenersi sussistente una delega dei compiti per la sicurezza al M. essendo questi solo il responsabile del servizio prevenzione e protezione.

...

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono tutti infondati e vanno conseguentemente rigettati.

...

In particolare, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la Corte d'Appello ha correttamente motivato in merito alla responsabilità di B., Br. ed E., dirigenti diretti destinatari della normativa antinfortunistica, che non possono essere considerati esenti dalla responsabilità per la delega conferita all'ing. Ve. per la redazione del documento aziendale sulla valutazione dei rischi, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, la responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza in quanto essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto forma di una colpa in eligendo.

...

Riguardo alla delega al M., la sentenza impugnata chiarisce abbondantemente che essa non riguarda tutti i compiti per la sicurezza essendo questi solo il responsabile del servizio prevenzione e protezione.

...

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè in solido tra loro, ...

SINTESI: Il RSPP viene condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in quanto non ha valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni degli operai.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella di primo grado che aveva ritenuto la responsabilità di D. M.A. per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore N.S. (fatto del (OMISSIS)).

Le circostanze di tempo e di luogo dell'infortunio sono rimaste incontestate: il N., dipendente della A. s.p.a, alla guida di un trattore agricolo, utilizzato ordinariamente per la movimentazione dei vagoni ferroviari all'interno dello stabilimento sopra indicato, mentre compiva la manovra in retromarcia all'ingresso del capannone n. 14 - manovra necessaria per accedere al capannone n. 10, ove doveva essere posizionata una carrozza ferroviaria - cadeva lateralmente in una fossa di ispezione posta lungo tutto il capannone, lasciata aperta, e così sbalzato al di fuori della cabina, cadeva in tale fossa, ove rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.

Il D.M., era stato chiamato a risponderne, quale responsabile del servizio prevenzione e protezione della società A., essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica, non avendo lo stesso valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni che gli operai dovevano svolgere durante le operazioni di movimentazione della carrozze, rischi derivanti in particolare dalla presenza delle fosse di lavorazione non protette al fine di evitare la caduta accidentale di uomini e i mezzi.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione l'imputato articolando due motivi.

Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione che aveva addebitato all'imputato la responsabilità per la mancata predisposizione di adeguate misure di protezione alla fossa di lavorazione presente nel capannone n. 14,

...

Tale ultima valutazione trascurerebbe la circostanza che il documento di valutazione dei rischi prendeva in considerazione esclusivamente i luoghi nei quali si poteva svolgere attività lavorativa e che il D. M. aveva segnalato al datore di lavoro la necessità di tenere rigorosamente chiuso il capannone n. 14, in cui non si svolgeva alcuna attività lavorativa e non competeva certamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'obbligo di sovrintendere le attività lavorative, controllandone lo svolgimento.

Ciò soprattutto tenuto conto che dalla documentazione in atti emergeva che i capannoni, compreso quello n. 14 rimanevano chiusi proprio in ossequio alle indicazioni impartite dal D.M..

Con il secondo motivo, strettamente connesso, si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di merito aveva trascurato i limiti del potere di intervento spettante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a cui compete segnalare tempestivamente al datore di lavoro la situazione di pericolo, così come era stato puntualmente fatto dall'imputato, e non adottare le misure antinfortunistiche e di controllo dello svolgimento delle attività lavorative, spettante al datore di lavoro.

Il ricorso è infondato ...

Premesso che la chiusura dei capannoni, tra cui il 14, non era effettiva, risultando spesso le porte aperte ovvero normalmente apribili da parte degli operai, e che l'operazione posta in essere dalla vittima, comportava necessariamente l'invasione con il trattore a marcia indietro del detto capannone posto di fronte a quello dove doveva essere introdotto il materiale rotabile, i giudici di merito affermano che la responsabilità dell'imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei capannoni di ampie fosse, aventi la lunghezza dei capannoni, e nella imperizia dimostrata dallo stesso attraverso l'indicazione nel documento di valutazione dei

rischi di rimedi del tutto inadeguati (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa) ad affrontare la situazione di pericolo.

Da questa premessa in fatto, non sindacabili in questa sede, la sentenza fa discendere la responsabilità del D.M., che, nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione era tenuto non solo a segnalare l'effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi, come quello verificatosi.

...

In proposito, si rileva che la sentenza non pone in discussione il principio che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è (e rimane) direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. In effetti, la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma del cit. Decreto, art. 31 (individuandolo, ai sensi del successivo art. 32, tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.

Dalla ricostruzione dei compiti del RSPP discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 33 del decreto cit.).

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subjecta materia, poichè l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.

Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della "posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione

...

Il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone,

essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione 4, 15 luglio 2010, Scagliarmi). Tra i compiti del RSPP, dettagliati dalla richiamata normativa, rientra anche l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perchè la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.

In altri termini, relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio.

Ciò perchè, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe (rectius, dovrebbe) essere chiamato a rispondere insieme a questi (in virtù del combinato disposto dell'art. 113 c.p. e art. 41 c.p., comma 1) dell'evento dannoso derivatone.

...

Affermazione che si inquadra perfettamente nel quadro normativo sopra delineato che riconduce la responsabilità del RSPP, tra l'altro, alla mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei lavoratori.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il RSPP viene condannato per avere violato l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione a macchine ed impianti fermi ed in condizioni di sicurezza.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

OSSERVA

1 - Con sentenza dell'11 giugno 2007, il Tribunale monocratico di Sciacca ha ritenuto G.F., responsabile del servizio di protezione e prevenzione della ditta "Z.", colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 e art. 389, lett. b) - per avere violato l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione a macchine ed impianti fermi ed in condizioni di sicurezza, capo B) della rubrica - nonchè dell'art. 113 c.p., art. 590 c.p., comma 3, art. 583 c.p., comma 2, n. 3 - per avere per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè nella violazione delle norme antinfortunistiche richiamate e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 (avendo omesso di installare adeguate apparecchiature idonee ad eseguire in sicurezza l'intervento di manutenzione al quale attendeva il lavoratore dipendente M. C.), cagionato allo stesso dipendente lesioni personali consistite nella amputazione traumatica della mano sinistra, così avendogli determinato la perdita dell'arto, capo D)-.

All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e ritenuto il concorso tra i reati, alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione, nonchè, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile,...

Secondo la ricostruzione dei fatti eseguita dai giudici del merito, era accaduto che il M., addetto alla macchina denominata "trasportatore a coclea di polveri di zolfo", durante le operazioni di miscelazione dello zolfo aveva inavvertitamente fatto cadere nella tramoggia un sacchetto, contenente materiale plastico, di guisa che si era reso necessario intervenire per il recupero dello stesso, previo blocco del macchinario. Le operazioni erano state eseguite dal M. e da G.F. che aveva arrestato la macchina, intervenendo sul quadro elettrico generale, ed aveva dato le direttive per eseguire la manovra di recupero, materialmente affidata al M.. Senonchè, non essendo riuscito il primo tentativo di recupero, lo stesso G. aveva azionato il macchinario con senso inverso di marcia per consentire al M. di individuare ed estrarre il sacchetto.

Proprio nel corso di tale operazione si era verificato l'incidente.

Su impugnazione proposta dall'imputato, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 20 giugno 2008, dopo avere respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza con la quale il tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore, per contestuale impegno professionale avanti ad altro tribunale, ha dichiarato prescritto il reato descritto sub capo B) dell'imputazione ed ha confermato, la responsabilità dell'imputato quanto al delitto di lesioni colpose contestato sub capo D), riducendo a tre mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice.

Avverso tale decisione ricorre l'imputato, ...

2 - Il ricorso è infondato.

a) Certamente infondato è il primo dei motivi proposti.

...

b) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Invero, con la L. n. 81 del 2008 non è intervenuta alcuna "abolitio criminis" rispetto a quanto previsto dall'abrogato D.P.R. n. 547 del 1955, essendo state, al contrario, non solo ribadite, ma addirittura rese più rigorose le norme dirette a garantire la sicurezza dei lavoratori, più penetranti i doveri del datore di lavoro, più gravemente sanzionate - spesso - le relative responsabilità.

L'abrogazione del predetto D.P.R. non ha, quindi, abolito nessuno dei doveri di garanzia incombenti sul datore di lavoro e nessuna delle connesse responsabilità, essendosi solo verificata una

successione di leggi che ha comunque garantito la continuità tra il vecchio ed il nuovo impianto normativo.

c) Inesistenti sono i vizi motivazionali dedotti con l'ultimo motivo di ricorso.

In proposito, occorre premettere che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

Orbene, nel caso di specie pretestuosa si presenta la denuncia di pretese carenze di motivazione della sentenza impugnata che si presenta, viceversa, compiutamente e congruamente motivata in termini di assoluta coerenza logica rispetto agli elementi probatori acquisiti.

Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, la Corte territoriale ha congruamente esaminato ogni questione sottoposta al suo giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, ha ribadito la responsabilità del G., alla stregua degli elementi probatori acquisiti, in specie delle testimonianze e delle conclusioni rassegnate dai diversi tecnici incaricati di accertare le cause e le modalità dell'infortunio.

La stessa Corte ha correttamente rilevato che tale responsabilità trae origine, non solo dalla posizione dell'imputato di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta "Z. ", e quindi di soggetto che era stato deputato ad assicurare che l'attività d'impresa si svolgesse nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche poste a tutela dell'incolumità dei dipendenti, ma anche dall'essere stato lui stesso il coordinatore della operazione di recupero del sacchetto caduto dentro la tramoggia. Operazione che lo ha visto, da un lato, dare incarico al M. del materiale recupero dell'oggetto, dall'altro, azionare inopportuna la macchina mentre era ancora in corso l'azione di recupero.

Condotta certamente gravemente colpevole, anche in presenza di atteggiamenti imprudenti della vittima, poichè, come hanno esattamente osservato i giudici del merito, il riavvio della macchina non poteva prescindere, nel rispetto delle norme di sicurezza recepite dall'azienda, dall'assoluta certezza, da parte dell'imputato, che nè il M. nè altro lavoratore si trovasse in posizione di pericolo. Nè l'imputato potrebbe eludere le proprie responsabilità richiamando pretese violazioni, da parte della vittima, di specifiche disposizioni dallo stesso impartite, essendo del tutto evidente che la posizione ricoperta dall'imputato gli imponeva non solo di dare disposizioni, ma anche di accertarsi che queste fossero da tutti rispettate.

Non può essere neanche accolta la richiesta, formulata in udienza dal difensore dell'imputato, di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Invero, il termine prescrizione massimo, di sette anni e sei mesi, non risulta ancora decorso in considerazione dei periodi di sospensione dello stesso dovuti a rinvii del procedimento determinati dalla astensione dall'attività di udienza da parte dei difensori o da altri legittimi impedimenti.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali...

SINTESI: Il datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene condannato in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M., M.A. e P.T. ricorrono in Cassazione avverso la sentenza, in data 22.05.2009, con cui la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna, emessa nei loro confronti il 4.07.2005 dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Castellammare di Stabia - in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, riconosciuta la prevalenza anche per il R. delle cocesse attenuanti generi che sull'aggravante contestata, ha rideterminato la pena per quest'ultimo ed ha dichiarato n.d.p. nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati contravvenzionali contestati ai capi c), d) ed e) della rubrica perchè estinti per prescrizione.

In sintesi i fatti di causa.

L'1.11.2001, alle ore 15,30 circa, l'operaio S.P., dipendente della ditta M. s.r.l., subappaltrice su committenza delle ditte ATI C. di lavori di costruzione di un capannone all'interno dei cantieri della F. di (OMISSIS), nel mentre era impegnato nel lavoro di fissazione dei pannelli sul tetto del costruendo capannone, cadeva da un'altezza di 40 metri decedendo poco dopo.

All'esito del sopralluogo di personale dell'Ispettorato del lavoro si accertava che l'operaio risultava sprovvisto della imbracatura imposta dalla legge, sul luogo del sinistro venivano trovate una fune ed una imbracatura entrambe non a norma. Inoltre, si accertava che il S. avrebbe dovuto lavorare in continuo ancoraggio con un punto fisso e nelle immediate vicinanze di un ponte mobile (gru con cestello).

Si procedeva nei confronti del R., amministratore unico della M. s.r.l., quale datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del M. quale coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione, nominato dalla ATI C., e del P. quale responsabile della sicurezza sul cantiere.

Il Tribunale riteneva la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 2 e delle contestate contravvenzioni antinfortunistiche ai capi c), d) ed e) ad eccezione di quella ascritta al capo b) - D.P.R. n. 164 del 1956, art. 10 per non aver fornito il lavoratore dipendente di una imbracatura completa anticaduta - dalla quale gli imputati venivano assolti perchè il fatto non sussiste.

La Corte d'Appello, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado in punto di responsabilità relativamente al delitto colposo, ha rilevato la infondatezza dei motivi di gravame.

R.M. denuncia con un primo motivo violazione di legge in quanto erroneamente i giudici di merito hanno assunto quale fonte di responsabilità la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Si argomenta che la legge attribuisce a detta figura un (mero valore consultivo di studio e valutazione del rischio, di elaborazione delle misure preventive, delle procedure di sicurezza, ma non ritiene che possa essere considerato responsabile dei fatti intervenuti in conseguenza della violazione di norma antinfortunistica. Con un secondo motivo denuncia vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per l'omicidio colposo nella qualità di datore di lavoro con riferimento ad una svalutazione illogica della prova testimoniale con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Mu., compagno di lavoro della vittima, che ha ricordato che il S. aveva partecipato con lui ad un corso di una settimana di informazione sui rischi. Si ritiene altrettanto illogica l'asserzione della Corte secondo cui la colpa del R. emerge ancor di più per non aver dato seguito alla diffida del M. con cui si contestava alla ditta F. l'esistenza di un non corretto uso dei D.P.I. da parte degli operai, dando atto della decisione di provvedere alla formazione ai sensi del

D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, comma 5, lett. a). Si argomenta che, premesso che detta diffida è stata fatta pervenire solo 21 giorni prima dell'incidente, non si comprende cosa mai si sarebbe potuto esigere dal datore di lavoro R. così che detto infortunio non si sarebbe realizzato.

...

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' fondato il ricorso presentato dal P.T..

...

I motivi posti a base dei ricorsi degli altri due imputati sono infondati sicchè i rispettivi gravami di legittimità vanno rigettati.

E' da premettere che all'esito dei giudizi di merito la colpa specifica, contestata ad entrambi gli imputati, in ragione dei ruoli da essi rispettivamente ricoperti, essendo stato ritenuto insussistente il fatto di non aver fornito al lavoratore dipendente un'imbracatura completa anticaduta, è stata circoscritta alla mancata vigilanza sull'osservanza della procedura di lavoro e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, alla mancata informazione al S.P. sui rischi connessi all'attività lavorativa e alla mancata formazione del medesimo in materia di sicurezza e salute.

Dato di fatto pacifico è che la vittima non utilizzò l'imbracatura anticaduta e che se fosse stata utilizzata l'evento letale non si sarebbe verificato.

Orbene, analizzando i motivi posti a base del ricorso del R. M., la Corte d'Appello ha correttamente argomentato sul punto, sulla base dei dati obbiettivi della vicenda acquisiti e con riferimento all'evidenziata normativa in tema di sicurezza nei posti di lavoro, circa la riscontrata colpevolezza del ricorrente, amministratore unico della M. S.R.L., presso cui era dipendente la vittima.

Invero, a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 (art. 391 e art. 392, comma 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4) ed anche in riferimento alla norma c.d. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p.p., comma 2.

Nè tali obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro, di per sè delegabili ad altro responsabile (il che, peraltro, non risulta avvenuto nel caso di specie), vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Per contro, la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti. Per altro, nel caso di specie.

Il R. ricopriva anche le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Parimenti è infondato il secondo motivo del ricorso.

...

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti R. e M. al pagamento delle spese processuali e del solo R. alla refusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 1,700,00 oltre accessori come per legge.

SINTESI: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ritenuto responsabile del delitto p. e p. dall'art. 40 c.p., comma 2, art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 per negligenza, imprudenza, imperizia e comunque per non aver provvedendo ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 ad individuare il rischio di prevedibile contatto con schizzi di metallo fuso incandescente.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

RILEVATO IN FATTO

La Corte di Appello di Torino con sentenza del 6/10/2008, in parziale riforma della sentenza di condanna resa nei confronti di T. O. e S.G., eliminava per entrambi gli imputati, come da loro richiesto, il beneficio della sospensione condizionale della pena e applicava ad entrambi il condono di cui alla L. n. 241 del 2006.

S.G. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All'udienza pubblica del 18/3/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incumbenti imposti dal codice di rito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

S.G. è stato ritenuto responsabile del delitto p. e p. dall'art. 40 c.p., comma 2, art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, perchè, il 13/9/2003 in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 dello stabilimento di (OMISSIS) della spa S., per negligenza, imprudenza, imperizia e comunque non provvedendo ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 ad individuare il rischio di prevedibile contatto con schizzi di metallo fuso incandescente, rischio determinato per l'operatore addetto alla foratura mediante impiego di una lancia termica ad ossigeno del bocchello di travaso del forno rotativo, e non provvedendo a dotare i lavoratori addetti a tale operazione di adeguati efficaci dispositivi di protezione individuale (abbigliamento ignifugo) D.Lgs. n. 626 del 1994, ex artt. 40, 41, 42 e 43 contribuiva a cagionare per colpa, al lavoratore T.M. una lesione personale dettagliatamente descritta nel capo di imputazione ...

Il T. durante la detta foratura del bocchello del forno rotativo veniva infatti attinto da alcuni schizzi di metallo fuso.

S.G. è stato condannato in primo grado alla pena di giorni trenta di reclusione con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e ha ottenuto la sostituzione della pena detentiva inflitta, ...

La sospensione e la non menzione stabilite in primo grado sono state eliminate in appello ma la pena è stata condonata.

L'appello proposto dal S. aveva denunciato la mancanza di nesso di causalità tra l'infortunio e gli addebiti mossi.

La decisione di appello rileva la assenza nel piano di sicurezza della previsione dello specifico rischio di ustioni prodotte dalla proiezione di metallo fuso o da scintille nel corso della operazione di foratura del bocchello con uso di lancia termica, e della prescrizione di utilizzo di presidi necessari a fronteggiare quel pericolo, rileva la inefficacia ignifuga di un grembiule in crosta di cuoio ..., rileva la mancanza di sottoscrizione dell'infortunato sulla attestazione della formazione in data 8/5/2001, registra la assenza di qualsiasi attitudine ignifuga del grembiule che sarebbe stato fornito con il prezzo di acquisto documentato in ragione di Euro 3,62 per capo, e individua espressamente una responsabilità dell'imputato per causa di tutte le circostanze così individuate in relazione alle specifiche responsabilità incumbenti sull'imputato.

...

Questa Corte rileva che il reato addebitato al ricorrente e ritenuto dai due giudici di merito è punibile a iniziativa di ufficio ex art. 590 c.p., comma 5, nel testo modificato dalla L. 24 novembre

1981, n. 689, art. 92 sicchè diversamente da quanto asserito in ricorso non è ravvisabile alcun difetto di procedibilità.

Deve essere tenuto ben fermo che il D.Lgs. 19 settembre 1994, art. 8 e art. 9, n. 626 costituiscono un pilastro del sistema ordinamentale antinfortunistico che affida alla informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 8 *bis* per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, ...

Infatti la mancata previsione del rischio e dei mezzi per contenerlo è stata individuata come causa incidente sulla mancata adozione di adeguati presidi personali, di adeguata informazione e in definitiva come causa concorrente nella determinazione dell'evento reato

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

SINTESI: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colpevole del delitto di lesioni colpose gravi in quanto non ha valutato e segnalato una situazione pericolosa.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

OSSERVA

G.C. - imputato, nella qualità di Ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione per designazione ricevuta dal titolare della ditta R. s.p.a., del delitto di lesioni colpose gravi verificatesi in data 28/8/2002 in danno dell'operaio - dipendente P.L., quando costui, effettuando in orario notturno, in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila, perdeva l'equilibrio, precipitando da un'altezza di mt 3,15 dal suolo - è stato, con sentenza del 24/6/2005, assolto dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, con la formula "per non aver commesso il fatto". In accoglimento del gravame proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, la Corte di Appello di Palermo ha, con sentenza del 20/6/2007, in riforma di quella assolutoria, affermato la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, condannandolo, ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia, con concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p..

Avverso tale sentenza ha, per mezzo del difensore, proposto ricorso per cassazione il G., deducendo a sostegno i seguenti motivi:

- violazione di legge, per avere la Corte territoriale, interpretando erroneamente le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, ritenuto che l'Ing. G., in forza della designazione ricevuta dal titolare dell'impresa, fosse investito tute proprio della quota di responsabilità derivatagli dal designante, dimenticando però che esso imputato non era un dipendente dell'impresa, ma un professionista esterno che collaborava con l'imprenditore, senza però sostituirsi allo stesso, nell'assolvimento degli obblighi che a quest'ultimo per legge competono in materia di prevenzione degli infortuni in ambiente di lavoro.

- Vizio logico della motivazione, nella parte in cui i giudici di secondo grado, nel valutare il documento di analisi dei rischi, elaborato dall'Ing. G. su incarico del titolare dell'impresa "R.", avevano ritenuto di individuare a suo carico la condotta colposa nell'omissione della previsione dello specifico rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei tubi. Ciò - ha sostenuto il ricorrente - movendo dalla considerazione che esso G., non avendo ricevuto alcuna segnalazione dal coordinatore del cantiere, cui è affidata la diretta sorveglianza sul sito produttivo, non era censurabile per l'omessa valutazione dei rischi che non riguardavano attività di pertinenza della ditta delegante e che, oltretutto, non erano stati portati a sua conoscenza.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

...

Il primo giudice, infatti, ha escluso la responsabilità penale dell'imputato, condividendo la deduzione difensiva, con la quale era stato prospettato che l'omessa considerazione, nel piano di sicurezza elaborato dal G., del rischio, connesso alle manovre di movimentazione dei tubi per gasdotto dal piazzale antistante il capannone al suo interno, non poteva assumere rilievo penale, in quanto la manovra di aggancio dei tubi anzidetti non comportava necessariamente la salita sulla catasta formata dagli stessi, onde nessun obbligo di informazione poteva esigersi dall'imputato su un rischio non preventivabile e, oltretutto, non comunicatogli dal titolare della società, M.A., che lo aveva designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione per lo stabilimento di (OMISSIS) ove era avvenuto l'infortunio.

Accogliendo quella deduzione difensiva, il primo giudice, tuttavia, non ha considerato che, la designazione - ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 4, lett. a), - dell'Ing. G. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica

posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. ...

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.

...

La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Quanto sopra vale a destituire di giuridico fondamento l'assunto proposto in ricorso nell'interesse dell'imputato, secondo cui nulla avrebbe potuto fare il G. per eliminare i rischi connessi alla movimentazione dei tubi, giacchè il rischio di caduta da una catasta di essi non era preventivabile, in quanto la manovra di aggancio non comportava la salita sui tubi e nessuna segnalazione di rischi del genere era stata a lui comunicata.

...

Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9, riserva al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonchè di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio.

...

Posto dunque che i giudici di secondo grado si sono mossi nell'ambito di tale pista interpretativa, che è l'unica aderente alla lettera e allo spirito della norma, oltre che compatibile con le linee generali dell'ordinamento, non resta che verificare se sussistano le illogicità motivazionali denunciate con il secondo mezzo di impugnazione.

...

L'esito negativo dello scrutinio su, vizio di legge e su quello motivazionale legittima in conclusione, il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colpevole per la violazione delle norme antinfortunistiche per il montaggio di un trabattello.

Autorità: Cassazione penale sez. fer.

Fatto

Con sentenza in data 24.3.2009 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava (dichiarando condonata la pena) quella emessa il 24.9.2007 dal Tribunale di Enna in composizione monocratica con la quale R.S. e B.C. erano stati condannati alla pena di Euro 300,00 di multa ciascuno perchè ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, commesso in danno di F.M., nonchè, in solido con il Comune di E., responsabile e la società R., quale terzo chiamato in garanzia, al risarcimento del danno in favore della parte civile F.M.; al contempo era stata dichiarata l'improcedibilità in ordine ai reati contravvenzionali di cui ai capi A), B) e C) in materia di violazione delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento al trabattello, perchè estinti per prescrizione.

Secondo l'imputazione contestata, il R. quale soggetto individuato come "datore di lavoro" del personale in servizio presso il Comune di E., il B. quale responsabile del servizio di Prevenzione e protezione del Comune di E., con autonome condotte colpose e consistite per il R. nelle violazioni di cui ai capi A), B) e C) e il B. nel non prevedere che il montaggio di un trabattello avvenisse sotto la diretta sorveglianza di un preposto, causavano a F.M. lesioni personali consistite in un trauma commotivo con emorragia: nell'occasione il F., impegnato nella sostituzione di un pannello del controsoffitto della scuola media statale "(OMISSIS), dopo aver provveduto autonomamente al montaggio di un trabattello realizzandovi un piano di calpestio i soli 30 centimetri anzichè i novanta previsti dalla normativa nonchè non applicandovi il parapetto nonostante la struttura ne fosse dotata, saliva sopra lo stesso e, dopo aver iniziato nell'incombente sui era stato preposto, per altro senza assicurarsi ad una cintura di sicurezza, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra battendovi violentemente la testa in maniera tale da riportare le lesioni sopra specificate, lesioni dalle quali derivava una malattia nel corpo della durata di 138 gg. (In (OMISSIS)).

Avverso la sentenza della Corte Nissena, ricorrono per cassazione

...

Il difensore degl'imputati deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione a tutti i capi d'imputazione, assumendo che gl'imputati avrebbero dovuto essere assolti dai reati loro ascritti per non averli commessi.

In particolare, si rileva che non vi è prova che l'ulteriore lavoro consistente nel montaggio del ponteggio e la riparazione della falla nel controsoffitto sia stato comandato dal geom. C., che aveva solo prescritto che si recasse presso un istituto scolastico per vigilare e coadiuvare una squadra ENEL nella sostituzione di un contatore. Sicchè il comportamento del F., anomalo nella forma e nella sostanza, non poteva essere in alcun modo previsto dagli imputati e doveva essere valutato quale causa sopravvenuta ex art. 41 c.p., comma 2, come tale idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva ascritta agl'imputati e l'evento lesivo.

...

2. L'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 43 e 590 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Assume, a tal riguardo, che essendo stato il comportamento tenuto dal F., che era dotato di una totale autonomia decisionale, assolutamente imprevedibile sotto il profilo dell'esorbitanza del lavoro svolto rispetto alle direttive ricevute nè concordato con i diretti superiori, doveva escludersi che l'evento naturalistico potesse casualmente ricollegarsi al comportamento omissivo colposo del datore di lavoro o del suo delegato.

...

Diritto

I ricorsi sono inammissibili.

....

Consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio e liquidate come in dispositivo.

SINTESI: Il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione viene condannato per il reato di lesioni colpose per non aver messo a disposizione del lavoratore un'attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere per natura e dislocazione nell'ambiente.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

OSSERVA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Prato, in data 1.3.2006, con la quale C.G.R. era stato condannato per il reato di lesioni colpose alla pena di Euro 300,00 di multa.

Al C. era contestato il reato di cui all'art. 590 c.p., in quanto, in qualità di legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione e protezione infortuni dell'impresa individuale "T." di C.G.R., cagionava a M.L., apprendista elettricista alle dipendenze della ditta, intento ad effettuare lavori nei pressi di una tubatura metallica sospesa, lesioni personali gravi, con postumi permanenti, derivanti dalla caduta da una scala in legno trasformabile (a tre pezzi, montata a due pezzi a "scaleo" con altezza di m. 2,50), per colpa consistita nella violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1, non avendo messo a disposizione del lavoratore un'attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere per natura e dislocazione nell'ambiente.

Il lavoro consisteva nel far passare dei fili in condutture già messe in opera nella controsoffittatura di un ufficio bancario. Il M. aveva usato una scala a forbice del datore di lavoro, la quale, al momento dell'infortunio, non montava un elemento di corredo, avente funzione di protezione dell'utilizzatore.

Rilevava la Corte che la sentenza di primo grado debordava dall'imputazione allorchè aveva ritenuto la colpa dell'imputato per non aver mostrato al M. il libretto di istruzione della scala, ma solo un riassunto,

Argomentava la Corte che una scala, che consentiva di svolgere la specifica operazione lavorativa in una posizione di incerto equilibrio, era un attrezzo pericoloso e non idoneo.

...

Pertanto, anche se l'operaio non si fosse messo a cavalcioni, la scala, consentendo il lavoro solo in equilibrio precario, era uno strumento inadatto e pericoloso.

Rileva ancora la Corte che il M., in quanto apprendista, non avrebbe dovuto lavorare da solo, senza istruttore e controllore e la circostanza, rilevata con l'atto di appello, che, al momento dell'incidente, il C. non fosse presente per essersi allontanato per poco tempo per andare a prendere il materiale per il lavoro, necessariamente presuppone che egli fosse stato presente, precedentemente, allorchè la scala dell'infortunato era stata adibita a quello stesso uso nel quale si era verificato l'incidente.

Ne conseguiva la responsabilità dell'imputato sia per aver portato una scala inadatta e pericolosa ed anche per aver adibito quella scala all'uso in quello specifico contesto in cui si è verificato l'incidente. Pertanto, concludeva la Corte che quali che fossero state le istruzioni date al M. sull'uso della scala, la colpa dell'imputato era diretta e concreta in quanto egli aveva creato il presupposto specifico ed immediato dell'infortunio.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza.

....

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La censura di violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., formulata con il primo motivo di gravame non merita accoglimento, essendo del tutto ingiustificata, giacchè la Corte distrettuale ha riconosciuto che l'imputato, in primo grado, era stato condannato per un fatto (l'aver omesso di istruire adeguatamente la persona offesa circa il corretto uso della scala impiegata in occasione dell'infortunio) diverso da quello dedotto nell'imputazione, ma ha, al contrario, ritenuto sussistente l'addebito di colpa originariamente contestato, facendo da esso dipendere la conferma della

responsabilità del C. per avere fornito al suo dipendente, semplice apprendista, una scala a forbice, poco inclinata rispetto al pavimento, che non consentiva di effettuare in condizioni di sicurezza il lavoro che doveva essere svolto all'altezza della controsoffittatura per far passare dei fili in una conduttura, già messa in opera.

...

Del resto nè la vittima, che aveva reso compiacenti dichiarazioni a favore dell'imputato, nè quest'ultimo sono stati in grado quali fossero le corrette modalità di utilizzo della scala per compiere in sicurezza, senza rischio di caduta, quell'operazione pericolosa, per la quale doveva essere fornito un attrezzo di lavoro idoneo alla bisogna.

4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il responsabile del servizio di prevenzione viene condannato per il reato di lesioni gravi perpetrato a danno del lavoratore.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. T.D.M., nella qualità di dirigente della società A. s.r.l. e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Lecce per rispondere del reato di lesioni gravi perpetrato a danno del lavoratore R.A..

In fatto ((OMISSIS)), era avvenuto che il dipendente R. stava lavorando nello stabilimento della Soc. A., che produceva pezzi per le carrozzerie di autovetture, presso la cd. isola robotizzata costituita da quattro puntoni, dove venivano eseguite le saldature su parti metalliche, e nella parte anteriore da una tavola rotante, sulla quale l'operatore poggiava i componenti da lavorare ed il macchinario automaticamente effettuava le operazioni stabilite;

l'impianto era circondato da una grata di ferro alta due metri. Ad un certo momento, il ciclo produttivo si era interrotto per cui il R., al fine di ovviare all'inconveniente, si era introdotto nell'isola tramite un piccolo varco di 27 cm esistente nella recinzione; improvvisamente, il robot era ripartito e lo aveva trascinato contro la maschera di lavorazione del pezzo provocandogli la frattura esposta dell'avambraccio destro.

2. Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico, con sentenza in data 4- 4-2006, dichiarava l'imputato colpevole per il reato ascritto

....

3. Il prevenuto proponeva impugnazione.

La Corte di Appello di Lecce, con decisione del 9-1-2008, confermava la sentenza di primo grado.

Rilevava, secondo quanto pure affermato dall'impugnante, che era evidenziabile una condotta imprudente da parte del lavoratore, il quale si era introdotto nella zona di lavorazione circoscritta dalla grata transitando tramite l'angusto passaggio esistente, non previsto nell'originario schema di installazione del macchinario; mentre, egli avrebbe dovuto avvalersi, per fare ingresso nell'"isola", di una porta ubicata posteriormente col legata automaticamente al dispositivo di sicurezza che determinava il bloccaggio del funzionamento dell'impianto. Peraltro, ad avviso del Giudice di Appello, detto comportamento della parte offesa non presentava elementi di assoluta eccezionalità, in quanto del tutto esorbitanti dalla normale prevedibilità, con la conseguenza che permaneva il nesso di causalità tra le violazioni della normativa in materia di sicurezza addebitagli al prevenuto e l'infortunio occorso, nonchè elementi di colpevolezza a carico di quest'ultimo. In particolare, erano sicuramente anomali e pericolosi i due varchi esistenti nella parte anteriore dell'isola robotizzata, rispettivamente di cm 27 e 17, che consentivano di eludere la protezione della grata e permettevano l'immediato contatto dell'operatore con il macchinario oggettivamente pericoloso, in violazione della specifica normativa antinfortunistica.

4. T.D. avanzava ricorso per cassazione.

...

Chiedeva l'annullamento della decisione.

5. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Si osserva che l'accertamento della ricorrenza del nesso di causalità configura un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivato.

...

In tal senso, il datore di lavoro ovvero il dirigente responsabile dell'attività lavorativa è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente e le sue conseguenze presentino

caratteri di atipicità ed eccedenza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (v. da ultimo Cass. 23-3-2007 n. 21587).

6. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SINTESI: Il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, per colpa specifica, per negligenza, imprudenza e imperizia, cagionavano la morte del lavoratore.

In particolare, non adottava tutte le misure previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro come necessarie e idonee a prevenire tali infortuni; non predispondeva un idoneo sistema di prevenzione e protezione in relazione al rischio di caduta di alberi, rischio specifico e altamente probabile in considerazione dell'attività svolta.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/12/2005 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato C.F. e R.A. responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, per colpa specifica e, comunque, per negligenza, imprudenza e imperizia, cagionavano la morte del lavoratore G.M. nel corso dei lavori di taglio boschivo in località (OMISSIS). Colpa consistita, per C.F., nella sua qualità di legale rappresentante e quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della omonima ditta che eseguiva i lavori di taglio boschivo nella predetta località, nella violazione della normativa in materia, di prevenzione sul lavoro e precisamente del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 3, 4 e art. 35, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 8, 11. In particolare, non adottava tutte le misure previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro come necessarie e idonee a prevenire tali infortuni; non predispondeva un idoneo sistema di prevenzione e protezione in relazione al rischio di caduta di alberi, rischio specifico e altamente probabile in considerazione dell'attività svolta. E comunque per negligenza, imprudenza e imperizia, non predispondeva e non verificava che venissero adottate tutte le misure di prevenzione adeguate per prevenire i rischi connessi all'attività di taglio; per R.A., quale lavoratore addetto al taglio degli alberi nella ditta di C. F.,

...

, e, riconosciute prevalenti le attenuanti generiche, ha condannato il C. alla pena di mesi nove di reclusione ed il R. alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena per il R..

A seguito di appello degli imputati la Corte d'Appello di Catanzaro, per quanto rileva in questa sede, ha ridotto la pena inflitta al C. a mesi otto di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione.

Il C. lamenta violazione ...

In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza della Corte d'Appello ha travisato i fatti emersi dall'istruttoria con una valutazione incongrua e contraddittoria della propria condizione e posizione. Dall'istruttoria è emerso che era stato regolarmente redatto un piano antinfortunistico e che i lavoratori erano stati tutti istruiti, formati ed informati sulla sicurezza sul lavoro. La segnaletica è finalizzata solo ad evitare pericoli per i terzi; la zona interessata al taglio degli alberi era stata debitamente recintata, per cui nessun addebito di colpa poteva essere mosso al C., il comportamento del C. non ha dunque avuto alcuna incidenza nella determinazione dell'evento, in quanto nessuna omissione è stata riscontrata nel sistema di sicurezza sul lavoro.

Il R. ripete quanto sostenuto nell'atto di appello,

...

resta quindi almeno il dubbio sulla colpevolezza del lavoratore da cui l'illogicità della motivazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi non sono fondati e vanno conseguentemente rigettati.

Il motivo di ricorso proposto dal C. sostanzialmente riproduce quanto dedotto con i motivi di appello nel secondo grado di giudizio, riguardo al profilo di colpa addebitato. La Corte territoriale ha puntualmente motivato l'infondatezza del motivo di gravame, ora riproposto in sede di legittimità. In particolare ha precisato che la predisposizione del piano antinfortunistico non era formalmente corretto, ed ha correttamente considerato che l'omessa indicazione, nel capo di imputazione, di specifici profili di colpa, non pone nel nulla la generica contestazione di colpa che pone l'imputato nelle condizioni di difendersi su ogni addebito, con la conseguente possibilità di rilevare nella motivazione dell'affermazione di responsabilità elementi di colpa non indicati nell'imputazione.

...

Come ha pure correttamente argomentato la Corte territoriale, il datore di lavoro deve comunque porre in essere tutti i mezzi a disposizione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e l'assoluta mancanza di ogni misura di sicurezza pur in presenza di una situazione di rischio specifico di caduta di alberi, rende conseguentemente responsabile il datore di lavoro che, si ripete, come dettagliatamente argomentato in entrambe le pronunce di merito, non ha provveduto ad alcuna misura di sicurezza nè visiva, nè acustica, atta ad evitare l'incidente.

...

SINTESI: Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato per colpa - consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. era tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., perché, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul luogo del lavoro presso l'azienda "P. S.p.a.", già "A. S.p.a.", per colpa - consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare per non aver impartito, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1, una formazione/informazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con riferimento alle proprie mansioni al lavoratore D.F.F. - cagionato al detto lavoratore lesioni personali gravi consistite nell'amputazione della falange distale 2^a raggio della mano destra, mentre stava operando ad una taglierina; all'imputato veniva altresì contestata la violazione dell'art. 22 del D.Lgs., per aver omesso, nella qualità innanzi precisata, di impartire una formazione/informazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con riferimento soprattutto alle proprie mansioni al lavoratore D.F.F..

...

La dinamica dei fatti ricostruita dal Tribunale può così sintetizzarsi: la notte del 15 novembre 2001 il D.F., dovendo intervenire sulla taglierina dove si era incastrato un pezzo, aveva proceduto con le modalità apprese durante il periodo di affiancamento durato una settimana dalla data di assunzione, e più precisamente aveva schiacciato il pulsante rosso di emergenza, aveva trovato accesso allo sportellino laterale ed aveva sbloccato il pezzo rimasto incastrato, ma, inserite le dita nello sportellino laterale, all'improvviso era scesa la lama che aveva procurato al lavoratore le lesioni quali descritte nel capo di imputazione; in occasione dei sopralluoghi effettuati dal Dipartimento di Prevenzione Servizio P.S.A.L., la ASL di Lodi aveva accertato che la macchina sulla quale si era verificato l'infortunio risultava in regola con tutte le norme in materia di igiene e sicurezza, ma aveva rilevato che la procedura di intervento riferita dalla parte lesa non era conforme a quella che avrebbe dovuto essere seguita in caso di bloccaggio e che, dalla documentazione cartacea rilasciata dalla ditta, non vi era traccia di una corretta informazione in tal senso agli operai.

La sentenza era appellata dalla difesa dell'imputato, che assumeva quanto segue:

- 1) l'infortunio si sarebbe verificato per le errate convinzioni del lavoratore stesso e non per un comportamento omissivo della persona preposta alla sicurezza del lavoro nell'azienda;
- 2) tutti i testi avevano riferito di essere stati informati del fatto che, in caso di inceppamento della macchina taglierina, si doveva schiacciare il pulsante rosso di emergenza e poi quello azzurro di riarmo prima di intervenire;
- 3) l'utilizzo di procedure errate da parte dei singoli operai non comportava una responsabilità penale in capo al responsabile della sicurezza, che aveva trasmesso informazioni corrette, bensì in capo a colui che era preposto a sovrintendere, D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 1, comma 4 bis all'organizzazione ed alla gestione del singolo reparto.

All'esito del giudizio di secondo grado la Corte d'Appello di Milano confermava l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale a carico dell'imputato e motivava il proprio convincimento al riguardo, richiamando e ribadendo le osservazioni del Tribunale, e sottolineando in particolare che:

...

Ricorre per Cassazione l'imputato, ...

in particolare, il ricorrente sostiene che l'infortunio "de quo" potrebbe essere al più riconducibile ad una condotta di insufficiente vigilanza in ordine all'osservanza da parte dell'operaio delle procedure di intervento sulla macchina taglierina:

si tratterebbe però di un incarico attribuito, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1, al capo-reparto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure, posto che le stesse, pur se prospettate sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale deducibili in sede di legittimità, sono ripetitive delle argomentazioni già dedotte con l'atto di appello e concernono sostanzialmente apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie che non possono formare oggetto del sindacato in questa sede:

...

Con i suoi due motivi di ricorso, il ricorrente ha sviluppato generiche censure con riferimento alla posizione di garanzia ed ai doveri di vigilanza.

Orbene, nel caso in esame non di doveri di vigilanza si parla, ma della circostanza per la quale l'imputato, nella qualità, non aveva impartito al lavoratore D.F.F., in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1, una formazione/informazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con riferimento alle proprie mansioni.

Le argomentazioni svolte in proposito con il ricorso, si risolvono in una denuncia di un vizio di travisamento del fatto, che risulta manifestamente infondata atteso che la decisione impugnata ha già chiarito, alla stregua della diffusa fonte di prova rappresentativa in atti, che prima dell'infortunio nessuno dei lavoratori aveva ricevuto una corretta informazione sulla procedura di intervento per bloccare la lama della taglierina e che mai l'imputato, prima del sinistro, era intervenuto per dare corrette informazioni nonostante il pacifico ricorso da parte degli operai ad una procedura non corretta allorchè tale lama si bloccava.

...

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

SINTESI: Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato in quanto colpevole del delitto di lesioni personali colpose, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Fatto

OSSERVA

1 - Con sentenza del 23 ottobre 2006, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, del 14.2.05, che ha condannato F.F. alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in quanto ritenuto - quale responsabile del servizio prevenzione della "V. e P. s.r.l." - colpevole del delitto di lesioni personali colpose, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere cagionato al lavoratore D.H., avendo rimosso i dispositivi di sicurezza di una macchina taglierina senza adottare cautele idonee ed evidenziare ed eliminare il pericolo connesso, gravissime lesioni con indebolimento permanente dell'organo della prensione.

Secondo quanto accertato dai giudici del merito, l'operaio infortunato, addetto al reparto taglierina, dove erano in funzione sette macchinari, aveva notato, mentre operava con la macchina tagliatrice, che dell'olio gocciolante dagli ingranaggi, non coperti dal carter di protezione, impediva l'esatta regolazione della misura del taglio; per eliminare l'inconveniente, egli aveva ritenuto necessario procedere, servendosi di uno straccio, alla pulizia dell'ingranaggio, avendo evitato, tuttavia, di arrestare la macchina per non interrompere il ciclo produttivo. Nel corso delle operazioni di pulizia, l'ingranaggio della macchina aveva afferrato e tirato la mano dell'operaio fino a troncarla.

La Corte territoriale ha ritenuto di ribadire la responsabilità dell'imputato, avendo ritenuto che le risultanze istruttorie avessero consentito di accertare che, per prassi ormai acquisita, il macchinario sul quale lavorava la vittima, da tempo malfunzionante e sottoposto a continue riparazioni, operava, malgrado l'evidente pericolosità dei suoi componenti, senza le necessarie protezioni;

era stato, invero, rimosso, per consentire gli interventi di manutenzione, e non riposizionato, il carter di protezione che, ricoprendo gli ingranaggi in movimento, aveva proprio la funzione di evitare che l'operatore entrasse pericolosamente in contatto con le parti interne della macchina. Secondo la Corte territoriale, era stato, altresì, accertato che, di frequente, avviata la produzione, era necessario intervenire manualmente o per modificare la misura del taglio o per verificare l'esattezza della registrazione, spesso alterata a causa dell'olio sgocciolante dagli ingranaggi, e che tali interventi venivano eseguiti con la macchina in movimento; la prassi di intervento manuale, senza interrompere la produzione, era, secondo la stessa Corte, del tutto generalizzata e seguita, malgrado i cartelli e gli avvisi esposti, da parte di chiunque si trovasse ad operare su quella macchina. Non si trattava, dunque, di un'abitudine personale del dipendente nè di un suo comportamento anomalo o imprevedibile, bensì di una prassi generalizzata, a tutti nota e, quantomeno, tollerata dall'imputato.

Sotto il profilo causale, la Corte territoriale ha rilevato come l'infortunio si fosse verificato proprio per la mancanza del carter, la cui presenza avrebbe certamente impedito qualsiasi contatto con gli ingranaggi ed avrebbe consentito di operare in tutta sicurezza.

In ogni caso, hanno ancora sostenuto i giudici dell'impugnazione, pur accedendo alla tesi dell'imputato, secondo cui proprio nella giornata dell'infortunio era stato necessario provvedere ad un intervento di manutenzione, avviato dal F. e poi interrotto per la pausa pranzo, non potrebbe non segnalarsene la condotta comunque caratterizzata quantomeno da leggerezza, laddove l'intervento manutentivo in corso non era stato in alcun modo segnalato.

Nè l'assenza del carter avrebbe potuto mettere sull'avviso l'operatore, poichè l'assenza dello stesso era ormai abituale e non destava alcuna sorpresa.

2 - Avverso tale sentenza propone ricorso, ...

l'imputato, che deduce: a) violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 19, in relazione alla funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione della "V. e P. s.r.l." attribuita all'imputato, qualità in ragione della quale egli è stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose, laddove, nella realtà, lo stesso svolgeva solo mansioni consultive e di monitoraggio nei confronti del datore di lavoro, unico responsabile dell'organizzazione del lavoro e della sicurezza dei dipendenti; b) ...; sotto tale profilo rileva il ricorrente l'insussistenza del nesso causale poichè l'infortunio è stato determinato solo dalla condotta abnorme ed imprevedibile del lavoratore, che avrebbe tenuto condotta fortemente imprudente, essendo entrato nella cabina di protezione senza spegnere la macchina ed avendo tentato di eseguire l'operazione di pulizia dell'olio mentre la stessa era in funzione; c) manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione della condotta dell'infortunato, anche alla luce dell'evidenza dei lavori di riparazione della macchina, ancora in corso, e dei cartelli che vietavano l'esecuzione dell'operazione imprudentemente eseguita dal lavoratore; sotto tale profilo, rileva il ricorrente che, chiamato dal D. per il mancato funzionamento di una molla della macchina, l'imputato era intervenuto per la necessaria riparazione dopo avere smontato il carter di protezione della ruota dentata posta all'interno della cabina ed averlo appoggiato all'esterno, segno, quest'ultimo, della riparazione in corso e dell'impossibilità di utilizzare la macchina per fini produttivi; malgrado ciò, secondo il ricorrente, il D., approfittando dell'assenza dell'imputato, che aveva interrotto le operazioni di riparazione per la pausa pranzo, al rientro dalla sosta, aveva riavviato la macchina, senza esserne stato autorizzato ed era, poi, entrato, senza spegnerla, nella cabina per provvedere alla pulizia degli ingranaggi; operazione del tutto abnorme della quale solo l'operaio infortunato doveva farsi carico;

d) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 47 e connesso vizio di motivazione; sotto tale profilo rileva il ricorrente che il profilo di colpa rilevato a suo carico - l'aver rimosso il carter di protezione senza rimmetterlo a posto dopo la riparazione - sarebbe del tutto inesistente, in vista del divieto imposto ai dipendenti di utilizzare le macchine ove fossero in corso interventi di riparazione, fino al loro completamento e previa autorizzazione del manutentore; e) violazione dell'art. 133 c.p., e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione della pena pecuniaria.

Conclude il ricorrente, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3 - Il ricorso è infondato.

...

Quanto alle censure relative ai profili di colpa individuati a carico dell'imputato, rileva la Corte che i giudici del merito, correttamente interpretando le emergenze processuali, hanno legittimamente sostenuto

Infondate sono, infine, anche le censure relative al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale la Corte territoriale, nel rispetto della normativa di riferimento e richiamata la sentenza di primo grado, ha, sia pure in termini di sinteticità, sufficientemente motivato la decisione di confermare la pena inflitta dal primo giudice.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.